



Spett.le
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Centro Direzionale, Isola B5 – “Torre Francesco”
80143 – Napoli
Via PEC a: agcom@cert.agcom.it
Via e-mail a: segreteria.dsdi@agcom.it

Oggetto: Contributo di AIIP alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 445/22/CONS “procedimento per l’adozione di un nuovo testo del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70”

Con la delibera n. 445/22/CONS codesta spettabile Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica uno schema di delibera recante modifiche al Regolamento in materia di Tutela del Diritto D’Autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS e sue modificazioni (Regolamento DDA o Regolamento).

1) Competenze A.G.O. *versus* (in)competenza AGCOM

1.1 Preliminarmente, AIIP torna ed evidenziare la carenza di legittimazione dell’Autorità in materia di reati, come quelli in materia di diritto d’autore, perseguibili d’ufficio e dunque soggetti esclusivamente all’intervento della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 321 C.p.p.).

Stante l’obbligo di comunicazione della segnalazione di illecito imposto dal D. lgs. 70/2003 agli operatori, questi ultimi, una volta ricevuta la segnalazione dell’Autorità, non potrebbero fare altro che inoltrarla alla procura della Repubblica competente e rimanere in attesa delle determinazioni del magistrato.

Il fatto che la normativa comunitaria parli genericamente di “autorità competente” e che si progetti di attribuire per legge poteri di intervento all’Autorità per le comunicazioni non fa venir meno le regole fissate dall’ordinamento penale. Di conseguenza, questo regolamento non può avere alcuna legittimazione, anche se fosse “rinforzato” da norme ad hoc.

AIIP rileva, inoltre, l’effetto anticoncorrenziale di un provvedimento del genere che espone gli operatori medio-piccoli a maggiori costi e responsabilità giuridiche che non hanno titolo per assumere, mettendo così a rischio la sostenibilità dei loro modelli commerciali.

Tutto ciò premesso, venendo al merito della proposta di seguito AIIP espone i propri commenti.

2) Necessità di valutare correttamente (i.e. ridimensionare) la rilevanza socio-economica della questione e la proporzionalità delle misure

In primo luogo, AIIP esprime alcuni motivati dubbi sulla urgenza e sul rispetto dei criteri di proporzionalità, gradualità e adeguatezza delle misure proposte, per più ordini di ragioni.

2.1. Nei “considerata” a pag. 4 della delibera è evidenziata la “*crescente diffusione illegale on line di contenuti ...*”.

In verità, il numero delle violazioni dei diritti *on line*, anche grazie al miglioramento degli strumenti e tecnologie di protezione dei contenuti, si va radicalmente riducendo. Infatti “*Tra il 2017 e il 2020 l'accesso globale a contenuti piratati è diminuito della metà. Il calo è stato maggiormente pronunciato nella musica (81 %), seguita dai film (68 %) e dalla televisione (41 %)*” – fonte Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale¹.

2.2 Inoltre, i dati sulla dimensione del fenomeno della pirateria di eventi sportivi in diretta in Italia, riportati nei “considerata” della delibera (pagine 4-5), sono sovrastimati.

Si legge che sono stimate “*11 milioni di fruizioni perse e una conseguente perdita di fatturato pari a 267 milioni di euro*”; tuttavia, tali dati appaiono palesemente incongrui poiché sottendono un valore per singola fruizione illecita pari a 24,3 Euro, laddove il prezzo di mercato per l'acquisto di una fruizione lecita risulta di gran lunga inferiore ed è stimabile in circa 5 euro². La perdita di fatturato potrebbe quindi ammontare, al più, a 55 milioni di Euro (11 milioni fruizioni perse*5€).

2.3 All'interesse dei titolari dei diritti all'adozione di misure di urgenza si contrappone l'interesse pubblico alla persecuzione dei reati attraverso un procedimento penale di competenza dell'A.G.O. la cui istruttoria può essere seriamente compromessa dalla misura (v. §1). Peraltro, a ben vedere i poteri conferiti ad AGCOM dall'art. 2 della legge 167/2017 sono nei confronti dei prestatori di “*servizi della società dell'informazione*” responsabili della violazione (ed invero l'ordine previsto è di “*porre fine alla violazione*”) e non nei confronti dei fornitori di *mere conduit*. L'estensione delle categorie dei soggetti destinatari di ordini dell'Autorità mediante una delibera, anziché con un atto avente forza di legge, presenta diversi profili di illegittimità (dal vizio per violazione di legge all'eccesso di potere).

2.4 All'interesse dei titolari dei diritti all'adozione di misure di urgenza si contrappone l'interesse degli utenti a non subire erronee “censure” su contenuti non lesivi dei diritti da tutelare; un rischio quantomai elevato con la proposta di estendere i provvedimenti d'urgenza anche ad illeciti non ancora compiuti e/o non già specificamente accertati, come emerge dai ripetuti richiami nelle premesse della delibera a “*violazioni equivalenti future*” (es. p. 7) e all'ampio e generico tenore dell'art. 9-bis commi 4-quater e 4-quinquies di cui allo schema di provvedimento circa l'estensione

¹ https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/online-copyright-infringement-in-eu/2021_online-copyright-infringement-in-eu_pr_italy_it.pdf

² Su Sky nel luglio 2022 il prezzo per una partita di serie A era di 4,99 euro (“*Per quanto riguarda la Serie A, il costo per il noleggio di una singola partita è 4,99 euro*”; nel 2017, “*Sul sito di Tim, puoi vedere le partite disponibili all'acquisto per i prossimi turni di campionato. La trasmissione per le due piattaforme è identica, per cui identica è anche la telecronaca. Puoi scegliere di acquistare una singola partita a 1,99 euro oppure l'intero pacchetto delle 3 partite a 3,99 euro*” - 10 ott. 2017 (fonte: <https://www.altroconsumo.it>)

delle misure cautelari. Nonostante tali elevati rischi, non si rinvergono nello schema di provvedimento idonee salvaguardie contro il rischio di abusi.

2.5 Manca ogni valutazione di impatto delle misure di urgenza, ogni analisi in ordine agli ingenti costi e rischi sottesi.

La validazione delle liste in tempo quasi reale da parte di AGCOM e la implementazione delle stesse nei tempi proposti, da parte degli operatori destinatari degli ordini di inibizione, richiede ingenti risorse umane e finanziarie: (i) per la validazione delle liste a cura dell'Autorità, poiché la stessa necessita di un controllo anche umano, e quindi richiede la disponibilità di personale a ciò dedicato, prevalentemente in giorni e in orari non lavorativi e spesso festivi, con salari maggiorati e compensi straordinari; e (ii) per l'implementazione, a cura dell'Autorità e degli operatori chiamati ad eseguire tempestivamente i provvedimenti, dei sistemi (HW e SW) a ciò necessari.

La proposta di modifiche al Regolamento trascura del tutto tali aspetti, così come omette di prevedere il rimborso dei costi delle gravose prestazioni richieste ai fornitori di *mere conduit* (v. § 8).

Infine, poiché i tempi stringenti di esecuzione degli ordini cautelari previsti dallo schema di provvedimento impongono l'adozione di sistemi HW e SW per l'implementazione automatizzata delle liste nei sistemi degli ISP, si rende necessaria anche una attenta valutazione dei rischi correlati ad accessi abusivi e malevoli (es. hacker, cyberterrorismo, etc.) ai sistemi, che potrebbero produrre il blocco di risorse critiche (individuate da indirizzi IP) per il Paese. Del resto sono di questi giorni continue notizie di gruppi hacker internazionali che assaltano via Internet i sistemi dei Paesi occidentali e non. Si suggerisce, quindi, di coinvolgere ACN nell'analisi dei suddetti rischi.

2.6 Con riguardo ai profili di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5, giova sottolineare che i poteri cautelari conferiti all'AGCOM dall'art. 2 della Legge n. 167/2017, richiamati dall'Autorità come base normativa del provvedimento in parola, sono "*Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ... dagli articoli 3 e 9 della Direttiva 2004/48/CE*". Tali disposizioni impongono agli Stati membri di definire misure a tutela dei diritti che siano leali, eque, non inutilmente complesse e costose, che non comportino termini irragionevoli, né ritardi ingiustificati, e di applicarle in modo da non creare ostacoli al commercio legittimo e quindi con idonee salvaguardie contro il rischio di abusi (peraltro con riferimento esclusivo all'AG quanto alle misure d'urgenza; cfr. art. 9 Direttiva 2004/48/CE, "Direttiva Enforcement").

3) Analisi critica dei presupposti sui quali si basa il provvedimento: la sent. Facebook

3.1 In primo luogo, la proposta di provvedimento individua quali destinatari delle misure cautelari unicamente i fornitori di *mere conduit* (i.e. gli ISP), mentre secondo un ordine logico il meccanismo di intervento dovrebbe vedere in prima fila il responsabile della immissione in rete del contenuto illecito (ossia l'hosting provider o la piattaforma) e, solo quando l'illecito non può essere impedito adottando un ordine nei confronti di quest'ultimo, dovrebbe essere possibile emettere un ordine nei confronti dei prestatori di *mere conduit*, che sono totalmente estranei alla commissione dell'illecito.

La proposta è affetta da scarso tecnicismo giuridico: sono utilizzate definizioni e concetti non rilevabili nel sistema, che creano ambiguità interpretative e dunque incertezze applicative. Sia la Direttiva sul Commercio Elettronico, sia il DSA indicano senza equivoci altre categorie di soggetti, diversi dai “servizi intermediari”, come soggetti che immettono contenuti nelle reti degli operatori e che dovrebbero essere i primi e principali destinatari di eventuali provvedimenti inibitori in qualità di autori o responsabili della violazione contestata (coloro che “diffondono” illegalmente contenuti).

Tuttavia, questa distinzione concettuale, alla quale conseguirebbe la legittimità di un ordine inibitorio nei confronti dei fornitori di *mere conduit* (quali gli ISP) solo dopo aver verificato la impossibilità di esperire un analogo ordine nei confronti del responsabile della immissione in rete del contenuto illecito (ossia l’hosting provider o la piattaforma), non è neppure presa in considerazione dalla bozza di provvedimento, con la conseguenza che se non lo fosse a valle della presente consultazione, si potrebbe financo ipotizzare un vizio del provvedimento finale per difetto di istruttoria ed eccesso di potere per suo sviamento.

Anzi, si registra un chiaro scollamento tra la parte “motiva” della delibera, che si sofferma sulle responsabilità degli intermediari senza operare le dovute distinzioni, e le disposizioni nel seguito proposte, che individuano nei fornitori di *mere conduit* i destinatari degli ordini. Il nesso causale tra la violazione del diritto di autore e diritti connessi e l’adozione di un ordine nei confronti del ISP è ricavato da una “forzatura logica”, contenuta nel seguente passaggio (a pag.9, in alto):

- *I gestori dei siti utilizzano i servizi degli intermediari di “mere conduit” per violare i diritti d’autore: è evidente che i servizi di accesso a Internet sono utilizzati per commettere le violazioni poiché svolgono un ruolo essenziale nel consentire agli utenti della rete di accedere ai siti che trasmettono illecitamente eventi sportivi live e quindi di accedere abusivamente alle opere. I destinatari dell’ordine cautelare dovranno pertanto essere i prestatori di servizi di “mere conduit”.*

AIIP dissente fermamente dal salto logico con il quale la proposta identifica i soli prestatori di servizi di *mere conduit* come destinatari dell’ordine cautelare lasciando di fatto non impattati da tali attività tutti gli altri attori, *in primis* gli artefici delle violazioni, nonché altri fornitori di servizi intermedi potenzialmente coinvolti. È vero il contrario: ad essere oggetto dei provvedimenti cautelari dovrebbero essere, peraltro in linea con il Digital Service Act, i gestori delle piattaforme in quanto primo punto di ingresso del contenuto illecito.

Non c’è alcuna ragione per la quale i fornitori di *mere conduit* debbano (pur, dietro indennizzo e schermo di responsabilità) essere destinatari diretti di ordini di inibizione della raggiungibilità di un contenuto o di un servizio. Pur, essendo gli stessi fornitori assolutamente concordi nella necessità di tutelare il diritto d’autore, essi non possono essere individuati come destinatari e responsabili di un’attività che non compete loro esclusivamente sulla base di mere ragioni di comodità operativa. D’altro canto qualora gli ordini di inibizione DNS impattino i fornitori di *mere conduit* ma non i fornitori di servizi di DNS c.d. “open” la misura diventa assolutamente inutile.

Trattandosi di un provvedimento che va ad incidere pesantemente sulla libertà di iniziativa economica e sulla proprietà di soggetti giuridici privati è necessaria una motivazione rafforzata, allo stato attuale mancante. Di qui il possibile vizio del provvedimento per difetto di motivazione.

3.2 Fatta questa doverosa premessa, si evidenzia che attualmente all'Autorità sono attribuiti dall'art. 2, comma 1, della Legge Europea 2017 (L. 167/2017), soltanto i poteri di adottare misure cautelari solo per eventi già verificatisi (“...l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti”) e non anche per eventi futuri.

Invece, nel documento sottoposto a consultazione pubblica l'Autorità propone di ampliare la protezione dei diritti sportivi e altri analoghi diritti, estendendo l'ambito di applicazione del Regolamento DDA e della tutela cautelare rispetto alla finalità di porre fine alle violazioni, per assegnargli anche una finalità preventiva rispetto ad ulteriori violazioni equivalenti.

3.3 In particolare, codesta Autorità per quanto qui di interesse, ha ravvisato i presupposti per la titolarità dei poteri di adottare misure cautelari anche per prevenire possibili violazioni future nei principi di diritto sviluppati dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-18/18, del 3 ott. 2019, *Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Ltd.*, relativa ad un rinvio con una domanda di pronuncia pregiudiziale dalla “Corte suprema” austriaca sull'interpretazione dell'art. 15, par. 1, della direttiva 2000/31/CE sul «commercio elettronico»³, relativo agli obblighi dei “prestatori di servizi” (disposizione oggi abrogata dall'art. 89 del *Digital Services Act* e sostituita dall'art. 8 DSA con una disposizione dal contenuto analogo alla previgente, di talché le considerazioni svolte dalla Corte in relazione a tale disposizione sono perfettamente applicabili anche alle nuove disposizioni del DSA).

3.3.1 Per una corretta valutazione della portata delle statuizioni della Corte di Giustizia, apoditticamente ed acriticamente riportate dall'Autorità a pagg. 7-8 della bozza di Delibera n. 445/22/CONS, occorre tuttavia muovere dalla specifica fattispecie concreta oggetto del rinvio pregiudiziale che consentirà di analizzare più oltre in dettaglio i principi elaborati dalla Corte e di valutarne l'applicabilità -o meno- al caso in esame.

In particolare, come emerge dalla sent. cit.,

“...sulla questione se il provvedimento inibitorio, emesso nei confronti di un prestatore di servizi di hosting il quale gestisce un social network che vanta un elevato numero di utenti, possa essere esteso anche alle dichiarazioni testualmente identiche e/o dal contenuto equivalente di cui egli non sia a conoscenza, l'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema) rileva che, secondo la propria giurisprudenza, un obbligo del genere deve essere considerato proporzionato qualora il prestatore di servizi di hosting sia già venuto a conoscenza di

³ Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva: «Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite»

almeno una violazione degli interessi dell'interessato causata da[...] un utente e il rischio che vengano commesse altre violazioni si sia pertanto concretizzato” (sent cit., § 19).

Trattandosi di una questione di diritto dell'UE, la corte austriaca sottoponeva alla Corte di Giustizia Europea se “*un host provider che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite*” sia tenuto a rimuovere “*non soltanto le suddette informazioni illecite ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della [suddetta] direttiva, ma anche altre informazioni identiche*” o “*informazioni dal contenuto equivalente*” (sent cit., § 20).

3.3.2 A questo riguardo occorre anzitutto evidenziare che la domanda sottoposta a rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è sorta nell'ambito di una controversia in merito alla pubblicazione, sulla pagina di un utente ospitata sul sito del social network Facebook, di dichiarazioni lesive della sig.ra G-P e, dunque, **attiene alla responsabilità dei cd. “hosting providers” (o fornitori di servizi di “memorizzazione di informazioni fornite”), fattispecie disciplinata dall'art. 14 della Direttiva sul Commercio Elettronico e non anche la responsabilità dei fornitori di servizi di “mere conduit”, disciplinati.**

Trattandosi di norme speciali, che stabiliscono specifiche responsabilità per la categoria di operatori costituita dai fornitori di servizi di “memorizzazione di informazioni”, (come invece fa *sic et simpliciter* l'Autorità).

3.3.3 Ma anche a voler concedere (*quod non*) che tali principi si applichino per analogia anche ai fornitori di *mere conduit*, nel caso di specie relativo alla trasmissione di partite di calcio ed altri eventi sportivi live, tali principi non legittimerebbero comunque obblighi di inibizione di eventi futuri, sia pure analoghi a quelli oggetto di specifico provvedimento di inibizione.

E questa considerazione è facilmente ricavabile da una disamina delle parti rilevanti della sentenza Facebook, che qui si riproducono per comodità:

37 “[A]l fine di poter ottenere dal prestatore di servizi di hosting di cui trattasi che egli impedisca qualsiasi ulteriore danno agli interessi in causa, è legittimo che il giudice competente possa esigere da tale prestatore di servizi di hosting di bloccare l'accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione delle medesime.

... 40 A tale riguardo, va sottolineato che l'illiceità del contenuto di un'informazione non è di per sé il risultato dell'uso di alcuni termini, combinati in un certo modo, ma del fatto che il messaggio veicolato da tale contenuto è qualificato come illecito, trattandosi, come nel caso di specie, di dichiarazioni diffamatorie aventi ad oggetto una determinata persona.

Infatti, la fattispecie sottesa al giudizio della Corte di Giustizia riguardava un caso di diffamazione o ingiuria perpetrato da una specifica persona nei confronti di altra specifica ed individuata persona, di talché la Corte ha ritenuto sussistere un obbligo di cessare l'atto illecito nei confronti del fornitore di servizi *host*. Si trattava cioè di illeciti definiti e tipizzati sia quanto al profilo oggettivo costituito dal

contenuto ingiurioso delle affermazioni riportate, sia sotto il profilo soggettivo costituito dalle persone specifiche.

Lo stesso non può dirsi per gli illeciti relativi agli eventi sportivi di cui alla proposta dell'Autorità che differiscono sia sotto il profilo soggettivo (che non sarebbe nemmeno sommariamente accertato) che oggettivo (una partita di calcio non è assimilabile all'altra: le squadre sono diverse, i titolari dei diritti sportivi sono diversi, l'orario di trasmissione è diverso, ecc.), di tal che non sarebbe possibile considerare tali contenuti illeciti come identici o assimilabili a quello oggetto della specifica ingiunzione.

Non sarebbe quindi comunque legittimo un provvedimento che prevedesse l'estensione di un ordine di inibitoria di fornire accesso a determinati siti, durante una partita di calcio, anche nell'occasione dello svolgimento di altre partite di calcio, e/o l'estensione dell'inibitoria ad altri siti (per i quali diverso è l'autore della violazione).

3.3.4 Infine, quanto all'imposizione di obblighi di adozione di specifici software a carico degli ISP si evidenzia che la Corte di Giustizia esclude la legittimità dell'imposizione di siffatto obbligo, in quanto sproporzionato (di qui, in ipotesi di mancata modifica sul punto della bozza di delibera, un suo vizio per eccesso di potere), poiché ha chiarito che:

"31. Quanto all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, esso precisa che, nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non devono imporre ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. ...

...37. Orbene, tenuto conto, in particolare, di tale identità di contenuto delle informazioni di cui trattasi, non si può ritenere che l'ingiunzione all'uopo emessa ponga a carico del prestatore di servizi di hosting un obbligo di sorveglianza, in via generale, sulle informazioni da esso memorizzate, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. ...

... 42 ... in tale contesto va anche ricordato che, come discende dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 e come ricordato al punto 34 della presente sentenza, un giudice di uno Stato membro, da un lato, non può emettere un'ingiunzione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting per ordinarli di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzate né, d'altro lato, costringerlo a ricercare attivamente fatti o circostanze sottese al contenuto illecito.

43 A tale riguardo, va segnatamente rilevato che, come si evince dal considerando 41 della direttiva 2000/31, il legislatore dell'Unione, adottando quest'ultima, ha inteso stabilire un equilibrio tra i vari interessi in gioco.

44 Pertanto, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 implica che l'obiettivo perseguito da un'ingiunzione ... letto alla luce del suo considerando 41, consistente in

particolare nel tutelare efficacemente la reputazione e l'onore di una persona, non può essere perseguito mediante un obbligo eccessivo imposto al prestatore di servizi di hosting" (tali considerazioni valgono a maggior ragione nel caso di fornitori di "mere conduit").

Invece, senza svolgere alcuna necessaria analisi sui costi e sulla loro corretta ripartizione tra i diversi attori, l'Autorità dichiara che *"sono disponibili sul mercato strumenti software automatizzati in grado di individuare in maniera univoca le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta e che consentono agli internet service provider di intervenire tempestivamente e pressoché in tempo reale"* (Del. 445/22/CONS, pag. 10) per poi imporne l'adozione in capo agli ISP.

Tuttavia, AIIP evidenzia che la Corte di Giustizia, nel caso *Facebook*, diano riportato per le parti rilevanti, prevede l'applicazione di strumenti *software* automatizzati per gli *host provider*, per controllare l'esistenza di altri contenuti identici o assimilabili a quelli illegali da oscurare, mentre la proposta dell'Autorità ne estenderebbe l'applicazione ai fornitori di *mere conduit* senza neppure preoccuparsi di disciplinare le modalità per remunerare o rimborsare i relativi costi.

Nel caso di specie, pertanto, l'implementazione di *software* automatizzati non può essere in capo agli ISP, ma semmai all'Autorità.

AIIP intende inoltre sottolineare che, in applicazione dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia, qualsiasi azione volta a inibire violazioni "future" non possa prescindere da un intervento dell'Autorità e non sia mai onere del fornitore di servizi intermediari.

Diversamente, questo implicherebbe non solo l'imposizione di un (vietato) dovere generale di sorveglianza, ma anche di un ulteriore (e ulteriormente) vietato obbligo di valutare se un'azione integri o meno la violazione di una fattispecie penale ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, esponendo gli operatori al rischio di denuncia per il reato di calunnia (punito con la reclusione da due a otto anni)

3.4 Si rammenta, infine, che i Trattati UE escludono la materia penale da quelle sottoposte al potere dell'Unione. Di conseguenza, nessuna norma e a maggior ragione nessuna sentenza possono derogare al diritto interno su materie riservate.

4) Occorre rendere le disposizioni meno ambigue e generiche al fine di circoscrivere le misure e garantire certezza applicativa

4.1 All'art. 1 comma 1 lett. a) della proposta (per art. 9-bis comma 4-bis del Regolamento) AGCOM prevede che destinatari della misura siano i *"prestatori di servizi di mere conduit operanti nel territorio italiano"* e prevede a loro carico l'ordine di *"porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi"*.

Sul punto, preme anzitutto sottolineare che, per espressa previsione della normativa nazionale e comunitaria⁴, i fornitori di *mere conduit* non sono autori della violazione poiché non immettono in

⁴ Cfr. le definizioni di cui all'art. 14 D.lgs. 70/2003 e art. 4 del Digital Service Act (DSA)

rete alcun contenuto, né possono essere considerati responsabili delle violazioni, poiché non hanno alcun controllo sui contenuti trasportati, né hanno obblighi di sorveglianza sugli stessi.

Al contrario, i fornitori di *mere conduit* hanno l'espresso divieto di trattare i contenuti trasportati sulla rete e conservare, dopo il collegamento, l'IP al quale il proprio utente si è collegato (sul trattamento dei dati di traffico cfr. artt. 123 e 132 Codice privacy; art.3 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 109/2008, e Provvedimento del 17/01/2008, modificato il 24/07/2008 disponibile su: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1538237>). Giova al riguardo sottolineare che tale limite concerne anche la conservazione dei dati di traffico che gli operatori sono chiamati ad effettuare per gli esclusivi fini di giustizia ai sensi dell'art. 57 (già art. 96) del Codice delle comunicazioni elettroniche, e per tutti i reati, anche i più gravi.

Pertanto, i fornitori di *mere conduit* non dovrebbero essere destinatari di un ordine avente ad oggetto il **“porre fine alla violazione”**. L'eventuale provvedimento loro indirizzato, può al più consistere nell'ordine di **“disabilitare l'accesso” dei propri utenti a specifici siti internet** (come peraltro specificato all'art. 1 comma 1 lettere c) ed e) della stessa proposta per art. 9-bis commi 4-quater e 4-sexies del Regolamento), e **più esattamente a specifiche liste di indirizzi IP e di nomi di dominio** (come peraltro specificato all'art. 1 comma 1 lettera d) della stessa proposta per art. 9-bis comma 4-quinquies del Regolamento), **facendo peraltro salvi i limiti della fattibilità tecnica, e sempre che la misura imposta sia proporzionata ed equa, e dunque non troppo o inutilmente complessa e/o costosa.**

4.2 In ogni caso, va meglio circoscritto l'ambito di applicazione di tali eccezionali misure, soprattutto quanto ai contenuti oggetto della bozza di provvedimento, sia quanto alle modalità attuative dell'ordine di inibizione.

Alla luce delle considerazioni svolte dall'Autorità nelle premesse dello schema di provvedimento, il riferimento a **“opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”** di cui all'art. 9-bis commi 4-bis e 4-quinquies, e il riferimento a **“manifestazione sportiva interessata”** di cui all'art. 9-bis comma 4-quater, dello schema di provvedimento, appaiono troppo ampi: serve escludere gli eventi sportivi dilettantistici che non sono meritevoli di tale eccezionale tutela, e rimuovere il rinvio ad opere **“assimilate”**, poiché troppo generico nel contesto di misure eccezionali che possono incidere sui diritti costituzionali degli utenti.

Pertanto, sotto un primo profilo, le nuove misure dovrebbero al più essere circoscritte a: **“tutti gli eventi sportivi professionistici in diretta live”**.

Inoltre, è fondamentale che l'ordine di inibizione / disabilitazione dell'accesso, ove -come nella proposta dell'Autorità- sia trasmesso ai fornitori di *mere conduit* (che non sono autori della violazione, e hanno alcuna responsabilità né controllo sui contenuti trasportati) indichi sempre compiutamente tutti gli indirizzi IP e nomi a dominio dei siti Internet da bloccare (v. § 4.1).

Pertanto, sia nell'art. 1 comma 1 lett. a (per art. 9-bis comma 4-bis della proposta di Regolamento), sia nella previsione dell'eventuale successivo ordine di cui all'art. 9-bis commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, l'ordine cautelare dovrebbe consistere nell'ordine di **“disabilitazione dell'accesso dei propri utenti ad una lista di indirizzi IP e nomi a dominio fornita dall'Autorità”**.

4.3 Ammessa e non concessa la competenza di AGCom (v. §1), e il corretto indirizzamento di siffatti ordini ai fornitori di *mere conduit*, le misure di cui alla proposta dovrebbero essere al più intese (a) a porre fine in via d'urgenza a “*violazioni manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti*”, sempre che sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti, e (b) “*a impedire la reiterazione di violazioni già accertate*” e non alla generica prevenzione di illeciti futuri (v. anche §3).

Come sottolineato al precedente § 3, vanno eliminati i ripetuti richiami nelle premesse della delibera a “*violazioni equivalenti future*”, poiché la richiamata giurisprudenza e le considerazioni svolte nel provvedimento concernono esclusivamente provvedimenti adottati nei confronti degli *hosting provider* e non dei fornitori di *mere conduit* che come già chiarito non sono autori dell'illecito, né hanno alcuna corresponsabilità in esso, poiché non hanno alcun controllo sui contenuti dagli stessi meramente trasportati.

Inoltre, “*impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima*” (come previsto dall'art. 2 comma 3 L. 167/2017) presuppone che (i) vi sia stato un accertamento mentre nella proposta vi sarebbe solo “*un sommario apprezzamento dei fatti*” (che nemmeno include l'individuazione dell'autore dell'illecito) e (ii) che vi sia “*reiterazione*”, ma non si vede come possa assumersi una reiterazione quando l'unico elemento di continuità sarebbe il segnalante e l'evento trasmesso o la sua tipologia (mancando la previsione di ogni verifica sull'autore dell'illecito e accertamento sull'identità dei contenuti).

4.4 Infine, il tenore dell'art. 9-bis commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies di cui allo schema di provvedimento dovrebbe essere più chiaro sul necessario ruolo di previa verifica, sia pure in via sommaria, e conseguente previa validazione di tutte le liste, che deve essere sempre svolto dall'Autorità, anche ai fini dell'eventuale estensione dell'ordine ad altri siti internet secondo quanto indicato nelle citate disposizioni.

In particolare, andrebbe meglio chiarito che l'istanza dell'art.9-bis comma 4-quater, affinché “*una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, i destinatari del provvedimento procedano, per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti internet tramite i quali avvengono le violazioni, sulla base delle successive segnalazioni*”, deve essere indirizzata all'Autorità e da questa agli operatori e che, diversamente, non vi è alcun obbligo a provvedere (e conseguentemente, nessuna responsabilità del *provider* in difetto), potendo l'ordine essere emesso solo dall'Autorità ai sensi del successivo art. 9-bis comma 4-quinquies, previa attenta validazione delle segnalazioni e relative richieste di estensione ad altri indirizzi IP e domini ex art. 9-bis comma 4 sexies.

4.5 La misura d'urgenza deve essere necessariamente temporanea e il più possibile temporalmente circoscritta, anche per evitare che l'esecuzione dell'ordine impedisca l'accesso a contenuti leciti, es. prima e dopo l'evento sportivo da tutelare.

La durata della misura deve essere predeterminata nel provvedimento: non può essere lasciato a carico dell'ISP il compito di individuare quando è prevista la fine dell'evento sportivo tutelato, né può l'ISP assumersi la responsabilità di estendere o limitare l'ordine in caso di variazioni. Del pari, attesa la rapidità con la quale si deve procedere al blocco / sblocco, gli automatismi implementativi devono poter includere anche i detti parametri temporali, senza richiedere implementazioni manuali da parte di personale del ISP.

Pertanto, **il provvedimento deve contenere un univoco e chiaro termine (anno/mese/giorno/orario) sia iniziale che finale di efficacia della misura**. Ovviamente, sarà necessario prevedere una tolleranza minima ai fini dell'adempimento, allo scopo di tener conto del tempo necessario affinché "scadano" le cache DNS che hanno "ricepito" quel dato, prima che il blocco sia definitivamente rimosso.

5) Sull'esclusione di ogni responsabilità per gli Internet service providers

5.1 Tutte le misure cautelari devono essere adottate sotto la esclusiva responsabilità del soggetto segnalante che le richiede, come già specificato all'art. 1 comma 1 lett. d) e all'art. 9-bis comma 4-*quinquies* per le ipotesi di estensione di misure già adottate.

Tale precisazione va inserita pertanto anche nei commi 4-bis e 4-quater dell'art.9-bis.

5.2 Il Regolamento dovrebbe anche essere integrato per prevedere espressamente, in ragione di tale esclusiva responsabilità del segnalante, un **obbligo di manleva** per quest'ultimo in favore dei fornitori di *mere conduit*, rispetto alle pretese risarcitorie ai danni ingiusti eventualmente avanzate nei loro confronti dagli utenti e da terzi in conseguenza della disabilitazione dell'accesso operata in esecuzione dell'ordine ricevuto e correttamente eseguito.

Il rischio di azioni legali conseguenti ad un "sovrafiltraggio" disposto dagli ISP in esecuzione degli ordini delle competenti autorità non è affatto remoto ed anzi si è già manifestato con richieste di danni avanzate nei confronti degli ISP (ad es. in un recente caso di "sovrafiltraggio" conseguente all'implementazione delle liste di AAMS)

5.3 Quanto al distinto tema della **eventuale responsabilità del fornitore di mere conduit** per non aver eseguito tempestivamente l'ordine ricevuto, la stessa va **esclusa sinché non sussistono tutte le condizioni e i presupposti per la esecuzione dell'ordine**:

(i) **un sistema automatizzato** per la ricezione degli ordini, tale da rendere possibile e agevole una esecuzione integralmente automatizzata, mediante una loro "automatica" attuazione sulla rete dell'ISP;

(ii) **un contenuto dell'ordine idoneo allo scopo**, con specifica indicazione degli indirizzi IP e nomi a dominio dei siti Internet da inibire all'accesso e del momento iniziale e finale della detta inibizione (occorre, ad es., che la lista di indirizzi IP e domini (FQDN) sia prevalidata tramite l'uso di idonee "espressioni regolari" standard);

(iii) che la **pagina per il reindirizzamento** (v. art. 9-bis comma 4-sexies) sia redatta da AGCOM, e fornita ai destinatari dell'ordine affinché gli stessi possano dare esecuzione all'ordine senza interventi manuali, e senza inutili inefficienze.

5.4 Le stringenti tempistiche di cui alle misure proposte e il conseguente indispensabile ricorso a meccanismi integralmente automatizzati precludono al destinatario della misura ogni supervisione umana e limitano quindi la possibilità di vigilare sulla corretta esecuzione delle misure. Ciò considerato, e visto che l'operatore di *mere conduit* non è comunque né l'autore della violazione né corresponsabile della stessa, la sua eventuale responsabilità per non aver tempestivamente disabilitato l'accesso ad uno o più indirizzi IP / domini in esecuzione di un provvedimento d'urgenza dell'Autorità, dovrebbe essere subordinata ai casi di recidiva e/o quantomeno esclusa in presenza di oggettive e documentate problematiche tecniche o altre circostanze impeditive, a meno che le stesse siano imputabili al fornitore di *mere conduit* a titolo di dolo o colpa grave.

6) Sulla necessità di prevedere meccanismi automatizzati di comunicazione e implementazione delle misure

6.1 La validazione delle liste segnalate deve essere sempre a cura di AGCOM e non dovrebbe essere integralmente automatizzata

All'art. 1 comma 1 lett. e dello schema di provvedimento (art. 9.bis comma 4-sexies del Regolamento) è previsto che *“L'Autorità tramite le misure tecnologicamente adeguate, individuate ove necessario nell'ambito del Comitato ..., verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ..., la conformità, la fondatezza e la completezza delle segnalazioni pervenute”*.

Alla scrivente non risulta che siano allo stato disponibili sul mercato *“strumenti software automatizzati in grado di individuare in maniera univoca le trasmissioni illegali”*, come invece assunto dallo schema di provvedimento.

Ad ogni modo, nel bilanciare gli interessi in gioco, occorre escludere che il sommario accertamento possa essere svolto mediante l'utilizzo esclusivo di *“strumenti automatizzati in grado di individuare in maniera univoca le trasmissioni illegali...”* senza una supervisione umana, poiché le misure che verrebbero adottate a valle di tale attività possono incidere su diritti e libertà fondamentali della persona.

In una logica di bilanciamento degli interessi contrapposti, richiamata anche dalla Corte di Giustizia nel caso *Facebook* (cfr. par. 3.3.4, *supra*), all'esigenza di una tutela d'urgenza, *inaudita altera parte*, dei titolari dei diritti, si contrappongono l'esigenza di tutela del diritto alla difesa dei controinteressati, nonché l'osservanza del principio e delle tutele della libertà di espressione e dei diritti di cronaca.

Pertanto, ammesso e non concesso che ci siano *software* idonei a individuare in maniera univoca le trasmissioni illegali, la validazione a cura dell'Autorità delle liste di nomi a dominio e indirizzi IP da bloccare (che rimane presupposto imprescindibile di tutte le misure proposte) non può prescindere dalla supervisione attenta di personale AGCom, poiché altrimenti: (a) la misura sarebbe contraria a

principi di diritto elaborati anche in applicazione di sovraordinate disposizioni comunitarie, (b) mancherebbero idonee tutele di fondamentali diritti costituzionalmente tutelati, e (c) mancherebbe ogni cautela rispetto a potenziali errori con conseguenze che possono essere anche estremamente gravi ed estese.

6.2 E' invece indispensabile prevedere meccanismi automatizzati per la comunicazione e ricezione degli ordini nonché per l'esecuzione degli stessi nei termini proposti – ad ora non menzionati nello schema di provvedimento

Affinché i fornitori di *mere conduit* chiamati ad eseguire gli ordini possano eseguirli nel rispetto degli stringenti termini indicati nella proposta di provvedimento (24 ore / 30 min) è indispensabile l'introduzione nelle proposte di modifica del Regolamento di meccanismi idonei a garantire:

- (i) una comunicazione / modalità di acquisizione automatizzata della *black list* prodotta da AGCOM previa analisi e validazione delle istanze dei segnalanti, e il suo aggiornamento in tempo reale, nonché
- (ii) una modalità di implementazione degli ordini integralmente automatizzata.

La fornitura automatizzata delle informazioni necessarie ad eseguire l'ordine in modo integralmente automatizzato deve concernere anche i tempi della misura e la pagina di *redirecting* richiesta dall'Autorità.

In difetto, le tempistiche proposte sono palesemente irrealizzabili e ogni esecuzione nei termini sarebbe assolutamente impensabile.

Pertanto, è indispensabile inserire nel Regolamento la previsione di sistemi integralmente automatizzati per l'invio/ricezione e implementazione degli ordini, nonché il principio che l'effettiva operatività di tali sistemi automatizzati è condizione *sine qua non* per l'obbligo del fornitore di *mere conduit* di rispettare l'ordine.

Di tali esigenze e indispensabili meccanismi non si vede invece traccia nella proposta dell'Autorità, che inspiegabilmente sembra preoccuparsi esclusivamente dei tempi e delle modalità tecniche per le verifiche a cura dell'Autorità, e non già di quelle occorrenti per l'esecuzione tempestiva degli ordini da parte degli ISP.

Ad avviso di AIIP, dell'introduzione di tali meccanismi automatizzati dovrebbero peraltro beneficiare tutti gli ordini di inibizione dell'accesso previsti dal Regolamento, anche gli ordini con termini di esecuzione meno ristretti, e ciò per ovvie ragioni di efficienza, riduzione dei costi e proporzionalità. Simili meccanismi sono del resto già stati implementati dal CNCPO.

AIIP ritiene necessario che la loro determinazione sia effettuata attraverso apposito Tavolo Tecnico (cfr. § 6.3).

Infine, AIIP ritiene che le proposte di modifica del Regolamento debbano essere soggette alle osservazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali per quanto riguarda

quantomeno la corretta individuazione delle basi giuridiche dei trattamenti che di fatto si propone di imporre ai fornitori di *mere conduit*.

6.3 Le misure tecniche la cui adozione si rende necessaria per la comunicazione e l'implementazione automatizzata dei provvedimenti inibitori di AGCOM devono essere individuate previo contraddittorio con gli operatori controinteressati.

Le modalità tecniche atte a consentire la ricezione degli ordini con modalità integralmente automatizzate, tali da rendere possibile e agevole una implementazione ed esecuzione integralmente automatizzata degli ordini stessi, devono essere stabilite dall'Autorità congiuntamente con gli ISP, attraverso apposito tavolo tecnico che dovrà essere espressamente inserito nelle modifiche al Regolamento (v. §6.3 *infra*).

La Legge n. 241 del 1990 stabilisce specifici criteri per l'azione amministrativa e, in particolare, il procedimento amministrativo e l'istruttoria da compiere per l'emanazione, all'esito dello stesso, di un provvedimento, e richiede che, nel caso di adozione di provvedimenti suscettibili di incidere su una pluralità di soggetti determinabili (come, nella specie, i destinatari degli ordini di AGCOM, gli stessi siano resi partecipi al procedimento istruttorio stesso. Diversamente, l'atto che ne risulterebbe, sarebbe viziato sotto molteplici profili (violazione della legge n. 249 del 1997; eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità dell'atto, etc.).

Pertanto la definizione delle misure tecniche la cui adozione si rende necessaria per la comunicazione e l'implementazione automatizzata dei provvedimenti inibitori di AGCOM devono essere individuate previo contraddittorio con gli operatori controinteressati, assicurandone la massima partecipazione

In fatti, ad avviso del giudice amministrativo, “la dequotazione del principio di legalità sostanziale - giustificata dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire in particolari settori e concretizzata nell'attribuzione alle Autorità di settore di ampi poteri regolamentari - impone il rinvigorismento del principio di legalità procedimentale che si sostanzia, tra l'altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI[^], Sent. 3051/2014; Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 2521 del 2012; Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 2182/2016).

Pertanto, ogni qualvolta che l'Autorità intenda adottare un provvedimento di applicazione generalizzata e con un impatto rilevante sul mercato di riferimento, come nella proposta in esame, il rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento le impediscono di decidere in assenza di consultazione con tutti gli operatori interessati (Cons. Stato, Sez. VI[^], Sent. n. 6529/2008⁵;

⁵ In un contenzioso analogo tra AIIP e AGCOM, relativo ad un procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom condotto “in sordina” da AGCOM, si è chiarito che una siffatta attività deve essere svolta dall'Autorità con il contraddittorio dei contro-interessati: “la fase della verifica va condotta in conformità alla sua natura di procedimento accertativo della necessità, o meno, di misure coinvolgenti direttamente i contrapposti interessi del gestore della rete e degli operatori concorrenti sullo stesso mercato di accesso ai servizi intermedi. Ciò significa, che, in applicazione delle norme generali e specifiche di partecipazione procedimentale, le quali devono intendersi naturalmente riferite alla fattispecie anche senza espresso richiamo, la verifica va condotta in contraddittorio con la platea degli operatori economici

TAR Lazio, Roma, Sez. III[^] ter, Sent. n. 873 del 2012).

7) Servono altresì strumenti di salvaguardia per contemperare l'esigenza di una tutela d'urgenza con la tutela degli interessi dei controinteressati e degli utenti

Vista la compressione del contraddittorio che simili misure d'urgenza assunte *inaudita altera parte* introducono, al fine di non creare ostacoli al commercio legittimo (cioè, nel caso di specie, alla fruizione dei contenuti nel rispetto del titolare dei diritti) e garantire idonee salvaguardie contro il rischio di abusi (nel caso di specie l'inibizione di collegamenti e fruizioni lecite), AIIP suggerisce di prevedere quantomeno un canale (punto di contatto) attraverso cui possano essere efficacemente e tempestivamente segnalati all'Autorità, e da quest'ultima tempestivamente rimossi, eventuali errori/abusi (anche se dovuti ad hacking, cyberterrorismo).

8) Necessità di prevedere espressamente il rimborso dei costi sopportati dagli operatori destinatari dei provvedimenti per darvi esecuzione.

Le previsioni dello schema di regolamento posto in consultazione pubblica comportano attività, di implementazione prima e gestione poi, e quindi impiego di risorse, sia per l'Autorità che per i destinatari del provvedimento.

Per quanto riguarda le prestazioni richieste ai fornitori di *mere conduit*, poiché come ampiamente chiarito la normativa comunitaria e nazionale escludono che tali soggetti possano essere considerati autori della violazione né in qualche modo corresponsabili della stessa, la prestazione che viene loro richiesta dall'Autorità è di fatto una prestazione professionale i cui costi devono essere rimborsati.

La necessità di remunerare tale attività o quantomeno rimborsarne i costi trova chiara conferma nel Codice. Infatti, anche per le prestazioni di giustizia che siano richieste ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica dall'A.G. e dalle agenzie preposte alla sicurezza nazionale (v. art. 57 comma 1 del Codice) al fine di prevenire / accertare/ porre fine a reati, inclusi quelli più gravi come atti terroristici e di criminalità organizzata, è prevista una remunerazione del fornitore (v. art. 57 comma 6 Codice).

Del resto, non prevedere alcunché equivarrebbe a:

- imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica oneri non ammessi dall'ordinamento (v. §9).
- addossare ai fornitori di *mere conduit* i rischi di impresa dei titolari dei diritti (sta a loro prevedere modalità di erogazione e sfruttamento idoneamente protette/sicure e adeguare le proprie misure di sicurezza alle nuove modalità di fruizione come lo streaming delle partite).

interessati, che devono tutti essere sentiti al fine di fare presenti le rispettive osservazioni sulla verifica condotta dall'Autorità" (Consiglio di Stato, sent. 6529 del 2008, §3.3, pagg. 18-19).

Se ne ricava che i costi per l'adozione e la gestione di sistemi *hardware* e *software*, necessari all'implementazione delle misure previste dal Regolamento e sue modifiche, devono essere integralmente rimborsati ai fornitori di *mere conduit*.

9) Necessità di valutare eventuali adeguamenti delle disposizioni sul finanziamento dell'attività di AGCOM per la tutela d'urgenza dei diritti sportivi

Le competenze dell'Autorità sono finanziate attraverso i contributi a carico dei soggetti regolati.

Le risorse necessarie all'implementazione delle misure previste nella proposta in consultazione vanno dunque ricercate nei contributi annualmente versati all'Autorità.

L'estensione delle competenze può essere accompagnata, ove ritenuto opportuno, da adeguamenti delle relative previsioni.

I contributi versati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica servono a finanziare la regolamentazione settoriale e l'attività dell'Autorità in materia di violazioni e controversie in materia di servizi di servizi di comunicazione elettronica.

Diversamente si tratterebbe di oneri a carico degli operatori non ammessi dal Codice (e disposizioni comunitarie dallo stesso recepite) e in specie dall'art. 16 (sui contributi dovuti dagli operatori ad AGCOM e MIMIT in ragione della loro autorizzazione e relativi obblighi e su cosa tali contributi devono finanziare) e dall'art. 54 (cfr. sua interpretazione autentica di cui all'art. 12 del D.lgs. 33/2016, come da modificato da art. 8bis comma 1 lett. c del DL 135/2018 e L. 12//2019 di conversione, che a parte il CUP non ammette altri oneri in capo agli operatori).

Poiché i compiti di vigilanza spettanti all'AGCOM per la tutela dei diritti *on line* non ricadono nell'ambito delle attività finanziabili con i contributi a carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, essi dovrebbero essere finanziati mediante i contributi a carico dei titolari dei diritti sportivi e dei soggetti attivi nella commercializzazione *on line* dei diritti, che pure già versano contributi all'Autorità.

* * *

"Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70"

Sulla base delle considerazioni che precedono, fermo restando che come chiarito al §1, AIIP ritiene che simili provvedimenti debbano in realtà essere previamente autorizzati dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito della segnalazione di illecito inviata dall'Autorità, di seguito AIIP sottopone all'attenzione dell'Autorità i seguenti emendamenti:

Art. 1, comma 1, lettera a)

Il testo introdotto con il comma 4-bis dell'art. 9-bis del Regolamento va così modificato.

La locuzione

“porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate ai sensi dell'art. 8, comma 4”

è da sostituire con:

“disabilitare, nei casi di cui all'art. 8 comma 4, l'accesso agli specifici indirizzi IP e singoli nomi di dominio (FQDN) indicati nel provvedimento, al fine di contrastare la segnalata violazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ad eventi sportivi professionistici in diretta, limitatamente alla durata della trasmissione, indicata nel provvedimento con la data e l'orario di inizio e fine”.

Art. 1, comma 1, lettera b)

Nel testo del comma 4-ter dell'art. 9-bis del Regolamento, alle parole *“entro 24 ore”* va aggiunto *“lavorative”*.

Art. 1, comma 1, lettera c)

Il testo introdotto con il comma 4-quater dell'art. 9-bis del Regolamento va così modificato.

La locuzione

“per il tempo della trasmissione della manifestazione sportiva interessata, alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti internet tramite i quali avvengano le violazioni, sulla base di successive segnalazioni”

è da sostituire con la seguente:

“su ordine emesso dall'Autorità secondo quanto previsto dai successivi commi 4-quinquies e 4-sexies, e per lo stesso periodo, alla disabilitazione dell'accesso agli altri siti internet tramite i quali avvengano violazioni dei diritti audiovisivi sportivi già oggetto del provvedimento di cui al comma 4-bis”.

Nella frase successiva, la locuzione

“aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, nonché la durata prevista per le relative manifestazioni sportive”

è da sostituire con:

“interessate dal provvedimento di cui al comma 4-bis”.

Art. 1, comma 1, lettera d)

Il testo introdotto con il comma 4-quinquies dell'art. 9-bis del Regolamento è così modificato.

Alla quinta riga la locuzione:

“trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei d'autore o connessi”

è da sostituire con la seguente:

“trasmesse in diretta in violazione dei relativi diritti audiovisivi sportivi”.

Nella parte finale (penultima riga) della disposizione, la locuzione

“dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”

è da sostituire con la seguente:

“dei medesimi diritti audiovisivi sportivi interessati dal provvedimento di cui al comma 4-bis, ed è tenuto a manlevare gli esecutori del provvedimento rispetto a ogni pretesa o domanda risarcitoria avanzata dai terzi nei loro confronti”.

Art. 1, comma 1, lettera e)

Il testo introdotto con il comma 4-sexies dell'art. 9-bis del Regolamento è così modificato.

L'intero testo che segue le parole “*comma 4-quinquies*” è da sostituire con il seguente:

“e che si ricada nei casi di cui all'art. 8 comma 4. Qualora tali verifiche abbiano esito positivo l'Autorità ordina in via cautelare di disabilitare l'accesso agli ulteriori indirizzi IP e nomi di dominio indicati nel provvedimento, immediatamente e non oltre 30 minuti dalla sua ricezione, per la durata della trasmissione, indicata nel provvedimento con data e orario di inizio e fine della stessa. Tale provvedimento può richiedere anche il contestuale re-indirizzamento automatico, verso un indirizzo IP indicato dall'Autorità, comunicato assieme al provvedimento, ove compaia una pagina web contenente l'avviso della facoltà per i soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione.”.

Si propone di aggiungere all'art. 9bis un comma 4-septies, redatto come segue:

“La comunicazione dei provvedimenti cautelari di cui ai superiori commi 4bis e 4sexies ai fornitori di mere conduit deve avvenire attraverso sistemi e tecniche di comunicazione machine-to-machine e modalità organizzative e tecnologiche idonee all'esecuzione automatizzata del provvedimento nei tempi richiesti. Tali sistemi e tecniche di comunicazione saranno previamente individuati dall'Autorità congiuntamente con i fornitori di mere conduit, mediante un apposito Tavolo Tecnico, ed i costi della relativa implementazione saranno a carico della stessa. L'effettiva e corretta operatività di tali sistemi e tecniche costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti cautelari. I fornitori di mere conduit destinatari di tali provvedimenti vi daranno esecuzione salvi impedimenti tecnici, e circostanze di ordine organizzativo o tecnologico che possono ritardare o impedire il filtraggio e/o il reindirizzamento automatico richiesti, e non siano loro imputabili per dolo, colpa e/o mancato impiego della dovuta diligenza.” (si pensi alle conseguenze di bug informatici, blocchi di sistema, mancanze di energia, guasti di rete e/o apparecchiature, limiti delle infrastrutture coinvolte – es. DNS).

Si propone di aggiungere all'art. 9bis un comma 4-octies, redatto come segue:

“E' istituito un efficace canale o punto di contatto attraverso il quale sia possibile segnalare all'Autorità la presenza, nelle liste di indirizzi IP e nomi a dominio da disabilitare, di refusi, errori o inserimenti verosimilmente abusivi dovuti a condotte malevole di terzi.”.

Si propone di aggiungere all'art. 9bis un comma 4-novies, redatto come segue:

“L'Autorità, attraverso il Tavolo Tecnico di cui al precedente comma 4-septies, stila ed aggiorna periodicamente una lista di risorse (indirizzi IP e domini) essenziali alla stabilità ed al buon funzionamento di Internet e/o delle reti pubbliche di comunicazione elettronica. Per le risorse presenti in tale lista non potranno essere adottate le misure cautelari previste all'art. 9bis.”.

Art 1, comma 1, lettera f)

Eliminare l'intero punto (a seguito delle modifiche dianzi proposte la comunicazione di cui al comma 4-sexies è anch'essa costituita da un ordine cautelare).

Art 1, comma 1, lettera g)

Sostituire la locuzione:

“e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-sexies”

con la seguente:

“e di cui ai commi 4-bis e 4-sexies”

Art 1, comma 1, lettera h)

Sostituire la locuzione:

“e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-sexies”

con la seguente:

“e di cui ai commi 4-bis e 4-sexies”

Art 1, comma 1, lettera i)

Sostituire la locuzione:

“e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-sexies”

con la seguente:

“e di cui ai commi 4-bis e 4-sexies”

Si chiede altresì di integrare il comma 4 dell'art. 8 del Regolamento inserendo, dopo il punto, il seguente testo:

“I sistemi e le tecniche di comunicazione introdotti ai sensi dell'all'art. 9bis, comma 4-septies, del presente Regolamento, dovranno essere impiegati anche per le comunicazioni ai fornitori di mere conduit previste dal presente comma”.

Si chiede altresì di integrare il comma 3 dell'art. 8-bis del Regolamento inserendo, dopo il punto, il seguente testo:

“I sistemi e le tecniche di comunicazione introdotti ai sensi dell'all'art. 9bis, comma 4-septies, del presente Regolamento, dovranno essere impiegati anche per le comunicazioni ai fornitori di mere conduit previste dal presente comma”.

D.1 - Dicano gli operatori del settore quali siano, sulla base della propria esperienza, le misure e/o apparecchiature tecnologiche più idonee per assicurare non solo la completezza e/o regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, ma anche la relativa fondatezza sostanziale.

AIIP ritiene che la misura idonea per assicurare la regolarità formale delle informazioni che identificano un nome a dominio o un indirizzo IP siano opportune espressioni regolari che validino la forma sintattica di un FQDN (Fully Qualified Domain Name) e/o di un indirizzo IP singolo.

Non si ritiene, invece, che sussista alcuno strumento tecnico che possa assicurare con certezza la fondatezza sostanziale della segnalazione nella sede cautelare e d'urgenza considerata dalle

disposizioni in commento. Tale accertamento è possibile unicamente mediante le opportune attività di indagine (quali quelle svolte dalla polizia giudiziaria su ordine dell'autorità giudiziaria).

D.2 - Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, a quanto ammonta mediamente il numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare.

Stante la estraneità degli operatori di *mere conduit* alle suddette attività illecite e in ragione della estrema asimmetria informativa del mercato, nonché del divieto a carico dei fornitori di servizi id comunicazioni elettroniche di controllare i contenuti trasmessi dagli utenti della rete e l'assenza di informazioni sulle sorgenti legittime, non è noto alla scrivente quale sia il numero delle trasmissioni illecite.

D.3 – Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, se le eventuali misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell'ambito delle trasmissioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) possano essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, parimenti trasmessi in diretta (o assimilate).

Come chiarito, ad avviso di AIIP allo stato non esistono misure tecnologiche idonee a verificare, da sole e senza l'intervento umano, la fondatezza delle segnalazioni di asserite violazioni dei diritti audiovisivi sportivi.

Si esclude, quindi, che la tutela proposta con tali strumenti possa essere estesa in altri settori.

CONCLUSIONI

AIIP evidenzia la necessità di tenere in debito conto le osservazioni dianzi svolte per l'adozione di un provvedimento equilibrato ed efficace.

Qualsiasi altro strumento di respiro più ampio non può che tradursi nella realizzazione di un sistema di censura in tempo reale suscettibile di mettere in serio rischio l'intera rete italiana (per errore o a seguito di fenomeni di hacking e di cyberterrorismo).

AIIP chiede di:

1. Modificare e integrare gli emendamenti proposti dall'Autorità come dianzi indicato per rendere le disposizioni meno ambigue e generiche al fine di circoscrivere le misure e garantire certezza applicativa;
2. Indirizzare le misure proposte nei confronti dei fornitori di *mere conduit* solo qualora il sito, sul quale sono rese disponibili le opere audiovisive i cui diritti si intende tutelare, sia ospitato

su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, nel rispetto dell'art. 8, comma 4, del Regolamento;

3. Circoscrivere sempre la portata delle misure prevedendo un termine (anno/mese/giorno/orario) sia iniziale che finale di efficacia delle stesse;
4. Prevedere che tutte le misure cautelari siano adottate sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto segnalante che le richiede e disporre l'obbligo di manlevare gli Internet Service Provider che abbiano correttamente ottemperato ai provvedimenti;
5. Fermo restando che la validazione delle liste segnalate deve essere sempre a cura dell'Autorità, prevedere meccanismi automatizzati di comunicazione e implementazione delle misure, da adottare in apposito Tavolo Tecnico nel rispetto del contraddittorio con gli operatori controinteressati;
6. Prevedere altresì strumenti di salvaguardia per contemperare l'esigenza di una tutela d'urgenza con la tutela degli interessi dei controinteressati e degli utenti e per assicurare la sicurezza e l'integrità della rete;
7. Prevedere che tutti i costi relativi alle attività di cui al presente Regolamento gravino unicamente sulla contabilità Agcom e siano finanziati mediante i contributi alla stessa versati dagli operatori economici nel cui interesse sono adottate le misure previste dal Regolamento;
8. Escludere l'applicabilità di sanzioni ai fornitori di servizi di *mere conduit* ai quali non siano imputabili violazioni dei provvedimenti dovute a dolo o colpa grave;
9. Rimborsare ai fornitori di servizi di *mere conduit* i costi, a valori di mercato, necessari alla messa in opera delle operazioni richieste (N.B. non si tratta di prestazioni obbligatorie inserite nel listino, quindi non vanno quantificate a "indennizzo" ma a prezzo di mercato).

AIP chiede di poter esporre in maggiore dettaglio le proprie considerazioni nel corso di un'audizione dinanzi codesta Autorità.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti

Milano, 24/02/2023

Il Presidente – Giovanni Zorzoni



Spett.le AGCOM

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

inviata via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it

e via email a segreteria.dsdi@agcom.it

Roma, 9 Febbraio 2023

**CONTRIBUTO DI CFWA ALLA CONSULTAZIONE EX DELIBERA N. 445/22/CONS
E RICHIESTA DI AUDIZIONE**

AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI
DELIBERA RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70 DI CUI ALLA DELIBERA
N. 680/13/CONS

La scrivente Coalizione del Cloud e Fixed Wireless Access (CFWA), rappresenta l'intera filiera del Fixed Wireless Access (dagli operatori WISP alle TowerCo, dai Vendor ai System Integrator) con l'obiettivo di portare connettività di alta qualità anche nelle zone più periferiche del Paese. Conta oggi oltre 60 aziende ad azionariato completamente o prevalentemente italiano, diffuse sull'intero territorio nazionale.

Gli operatori della Coalizione FWA sono da sempre in prima linea nel promuovere l'innovazione e la valorizzazione dei territori locali attraverso la diffusione della banda larga e ultralarga, contribuendo così al superamento del digital divide.

Per tale ragione diventa fondamentale, a nostro avviso, considerare le specificità degli operatori PMI italiani attivi in questo settore e gli impatti di provvedimenti inibitori ipotizzati nella presente consultazione pubblica - e finalizzati a ridurre - ma certamente non ad eliminare - fenomeni di pirateria audiovisiva di eventi sportivi in diretta.

CFWA intende anzitutto esprimere apprezzamento all'Autorità per il meritorio interesse profuso al dannoso fenomeno della diffusione illecita di pregiati contenuti digitali protetti relativi ad eventi sportivi in diretta. Riconosciamo la gravità del fenomeno e - come provider di accesso FWA rientranti nel cd. "*mere conduit*" - siamo disponibili a collaborare con tutti gli *stakeholder* per trovare la migliore soluzione possibile ma rispettosa di tutti gli interessi economici e - segnatamente - anche quello delle PMI FWA italiane da noi rappresentate.

Notiamo tuttavia che il pregevole lavoro di analisi dell'Autorità non prende in considerazione e non valuta adeguatamente gli impatti economici derivanti dalle disposizioni ipotizzate a carico degli operatori di accesso. Vale la pena qui ricordare che le modalità tecniche, burocratiche, amministrative che sotto stanno alla possibilità di eseguire gli obblighi di inibizione, per i numerosi illeciti che si perpetrano online, comportano costi aggiuntivi che non trovano riscontro nelle tariffe praticate verso l'utenza e che pertanto risultano come oneri straordinari per le singole aziende. Ricordiamo che per il blocco dell'accesso tramite DNS o IP - oggi previsto per fattispecie analoghe per violazioni del DDAONLINE, o per ordine della Magistratura, per difesa dei minori online (i.e. CNCPO), per la tutela dei Monopoli di Stato (AAMS) ed altro ancora - non si riconosce in nessuna di queste fattispecie al provider destinatario dell'ordine di inibizione, alcuna forma di ristoro economico per l'attività posta in essere a difesa del diritto economico del terzo.

Per questo motivo, siamo qui a puntualizzare che la fattispecie della tutela delle dirette sportive prevede peculiarità finora inedite, e tempistiche che metterebbero in grave crisi un operatore di *mere conduit*.

A tal proposito, CFWA intende fin da subito rappresentare all'Autorità che la misura in esame richiede - per una corretta esecuzione da parte del provider di accesso - una ulteriore dotazione finanziaria, tecnologica e di personale specializzato, che dovrà essere assunto esclusivamente per poter dare piena esecuzione agli ordini di inibizione così come vengono prospettati nel provvedimento, ovvero nei tempi ipotizzati da codesta rispettabile Autorità.



Se è chiara la normativa del *mere conduit* in merito ai mancati obblighi di sorveglianza, dal nuovo provvedimento risulta emergere una responsabilità nella quale potrebbe incorrere il fornitore di accesso ad Internet per non aver eseguito immediatamente – a maggior ragione se entro il termine di 30 minuti - l'ordine di inibizione cautelare da parte di AGCOM.

E' pertanto fondamentale che vengano considerate modalità tecniche, economiche, funzionali, organizzative che abbiano piena contezza della capacità produttiva ed esecutiva delle imprese PMI attive nel settore FWA.

A tal fine e per gli stessi motivi, in occasione di una recente audizione parlamentare è emerso che perfino per l'Autorità *"è pressoché impossibile immaginare i nuovi compiti con le risorse umane finanziarie disponibili a legislazione vigente, basti pensare che gli interventi ipotizzati dovrebbero essere adottati per lo più nei giorni festivi o semifestivi, con tutto ciò che ne consegue per il funzionamento degli uffici e la reperibilità del personale"*.

Condividendo quindi le medesime preoccupazioni sopra riportate dall'Autorità – mutatis mutandis – secondo CFWA è impossibile immaginare che i nuovi compiti prefigurati nella delibera in esame ed a carico degli operatori di *mere conduit* – in assenza di qualunque forma di ristoro economico - possano essere espletati con le risorse umane e finanziarie attualmente disponibili alle PMI del Fixed Wireless Access.

CFWA pertanto, richiede fin da subito di approfondire e considerare meglio la fase esecutiva della misura in esame, poiché alcune misure pensate per arginare il fenomeno della pirateria online ai danni dei titolari dei diritti sugli eventi sportivi in diretta, potrebbe portare ad una impossibilità esecutiva, oggettiva e materiale dell'obbligo che si intende porre a carico dei provider di accesso da noi rappresentati.

Rimane altresì, non chiaro quali verifiche sulla correttezza della segnalazione l'Autorità si proponga di svolgere nel citato lasso di tempo (una partita ad esempio dura 105 minuti) e, nel caso di errore nell'inibizione di un certo IP address, chi sia il soggetto responsabile dell'inibizione non corretta. E' infatti importante per CFWA chiarire che il fornitore d'accesso sia in tale caso completamente sollevato da parte dell'Autorità di qualsivoglia responsabilità per i danni arrecati al titolare dell'IP address eventualmente temporaneamente ed erroneamente sospeso.

Per le ragioni sopra esplicitate, la Coalizione CFWA richiede all'Autorità di indire un tavolo tecnico per meglio specificare le procedure inibitorie, nell'ambito dell'avanzamento e della definizione tecnica del provvedimento in esame che, attualmente, sembra tenere conto solo della validità delle segnalazioni che potranno pervenire dai titolari dei diritti, piuttosto che della parte esecutiva degli ordini – interamente affidata agli ISP - su cui però poggia l'intera impalcatura che si vuole porre in essere.

Il presente contributo non ha caratteri di riservatezza ed è interamente accessibile.

La Coalizione CFWA chiede inoltre di poter essere audita per poter meglio argomentare il presente contributo adducendo nuovi elementi tecnici che meglio illustrano le criticità riscontrate

Rimanendo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo i nostri cordiali saluti,

Enrico Boccardo
Presidente CFWA



Confindustria Radio Televisioni

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Consultazione pubblica sullo schema di proposte di modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del D.lgs. 70/02003, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.

Osservazioni CRTV

Roma, 24 febbraio 2023

Premessa

Confindustria Radio Televisioni ringrazia l'Agcom per essere stata interpellata in merito alla *"Consultazione pubblica sullo schema di proposte di modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del D.Lgs. 70/2003, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS e s.m.i."*.

L'Associazione ribadisce il proprio apprezzamento per l'operato dell'Autorità e per l'impegno profuso in materia di tutela del diritto d'autore, specialmente ponendo l'accento sulla necessità che tutti i provider rispondano dei contenuti. Inoltre, si è più volte sottolineato come l'esenzione di responsabilità per gli operatori di mere conduit fosse da riconsiderare alla luce del fatto che pressoché tutti gli operatori utilizzano strumenti di selezione e promozione dei contenuti.

Una efficace tutela contro le violazioni di copyright non può prescindere da strumenti giuridici di intervento cautelare caratterizzati in quanto tali da celerità e immediatezza.

Non si può pertanto che approvare la scelta di prevedere una revisione del regolamento, nel senso proposto nel testo oggetto di consultazione, e quindi con particolare riferimento alla parte in cui si prevede la possibilità per l'Autorità, su richiesta motivata, di ordinare agli operatori di mere conduit di porre fine alle violazioni dei diritti d'autore.

Alla luce delle considerazioni in premessa, l'Associazione elabora alcune osservazioni sulle proposte di modifica poste in consultazione.

1. Sugli strumenti – domanda D1

La proposta di modifica va ad impattare sul tema fondamentale della tempestività di intervento, promettendo un intervento entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare dei diritti. Tale tempistica costituirebbe un notevole passo avanti rispetto allo *status quo*, in particolare con riferimento ai provvedimenti di urgenza da anni emessi stabilmente dalla sezione specializzata del Tribunale di Milano, che dispongono sì un intervento "immediato" dei fornitori di servizi di connettività ("ISP"), ma al contempo non prevedono un tempo definito di intervento e ciò fa sì che nella prassi operativa ci siano scostamenti significativi nei tempi di implementazione garantiti dai diversi ISP, comunque generalmente superiori ai trenta minuti previsti dalla novità regolamentare.

Si ritiene molto importante, al fine di rendere effettivi i trenta minuti, evitare che le verifiche di Agcom diventino un possibile ostacolo, impegnando l'Autorità a fornire risposte in tempi strettissimi e il più delle volte in giorni ed orari non lavorativi. In tal senso, le verifiche previste nel

nuovo art. 4-sexies non dovrebbero riguardare la fondatezza delle segnalazioni, ma solo la loro conformità e completezza, in tal modo consentendo una verifica automatica da parte del sistema informatico che verrà all'uopo predisposto.

D'altronde la giurisprudenza copiosa e consolidata dispone ordini di blocco c.d. "dinamici", ossia estesi ad ogni successiva variazione di indirizzo utilizzato per le trasmissioni illecite, senza alcun controllo da parte del Tribunale sulla fondatezza di tali segnalazioni. In effetti, il Tribunale si limita ad indicare i requisiti che le segnalazioni debbono soddisfare, senza appunto effettuare alcuna verifica sulle stesse.

Si suggerisce inoltre di fare riferimento, nei nuovi articoli *4-quater*, *4-quinquies* e *4-sexies*, non soltanto ai "siti internet", quanto piuttosto ai "siti internet e/o indirizzi telematici". Ciò perché il fenomeno delle IPTV pirata, che si intende contrastare con le proposte modifiche regolamentari, si fonda solo in parte sull'utilizzo di siti internet. In effetti, dei siti internet vengono normalmente utilizzati per promuovere le attività illecite, ma non per la trasmissione dei contenuti, che non avviene per il tramite di siti internet, ma tramite server collegati a precisi indirizzi telematici (oggetto principale degli ordini di blocco).

Sempre all'art. *4-quater* si prevede che il blocco relativo alle segnalazioni dei titolari sia implementato "per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata". Tale previsione è da rivalutare, dato che: (i) costituirebbe un passo indietro rispetto ai blocchi ordinati dal Tribunale, che sono permanenti (ii) creerebbe problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli ISP (iii) è ingiustificata, alla luce della accertata illiceità dei siti/indirizzi bloccati, dediti esclusivamente ad attività illecite (requisito essenziale per il blocco al comma *4-quinquies*).

Giova in proposito ulteriormente chiarire che i blocchi hanno ad oggetto indirizzi utilizzati esclusivamente per attività illecite e sarebbe un inspiegabile regalo alle organizzazioni criminali che gestiscono le IPTV illecite e usano tali indirizzi riattivarli al termine degli eventi.

La certezza in ordine all'indicazione dei siti sub a), evidentemente, può provenire solo dai titolari dei diritti, che li hanno concessi ai media autorizzati alla trasmissione. Può altresì provenire da cessionari o concessionari esclusivi dei relativi diritti, i quali indicheranno i siti da essi gestiti o autorizzati alla trasmissione. In proposito si ritiene sia sufficiente una autodichiarazione del segnalante. Sarebbe peraltro opportuno che, tramite intese con le Federazioni sportive, venisse acquisito un elenco di cessionari dei diritti sportivi al fine di individuare i segnalanti "attendibili". Ciò agevolerebbe e velocizzerebbe il controllo sulle istanze pervenute. Sarebbe peraltro auspicabile l'adozione di un sistema di monitoraggio centralizzato effettuato, ad esempio, con tecnologie di *watermarking* e *web crawling*).

2. Violazioni – domanda D2

Le violazioni dei diritti sportivi sono notoriamente frequenti, come dimostrato peraltro dalle numerose controversie legali intentate dalle emittenti nei confronti di vari siti interamente dedicati alla trasmissione abusiva di eventi sportivi, controversie costantemente risolte a favore delle emittenti.

Numerose sono le violazioni dei diritti di proprietà intellettuali riscontrate in relazione ad eventi *premium* (Olimpiadi, campionati mondiali ed europei di calcio) oltre che con riferimento a trasmissioni illecite, da parte di soggetti terzi, di *highlights* di durata superiore a quella consentita dai contratti di licenza oltre che della normativa che disciplina il diritto di cronaca.

In ragione di ciò, sarebbe opportuno dettagliare nella bozza di Regolamento in consultazione anche le trasmissioni cd “assimilate” quali sintesi *highlights* o video clip, al fine di rafforzarne la relativa tutela (cfr. considerando primo capoverso, pag. 7 della Delibera 445/22/CONS).

3. Ulteriore materiale audiovisivo protetto – domanda D3

L’Associazione è da sempre impegnata nella tutela del diritto d’autore, e in particolare si è sempre impegnata affinché venisse affermato il principio del “notice and stay down”, che rappresenta l’unico mezzo di effettiva tutela dei diritti dei titolari. Infatti, il semplice “take down” non impedisce agli utenti che caricano contenuti di immettere nuovamente le opere protette sulle piattaforme.

Occorre quindi accertarsi che l’utente abbia compiuto i massimi sforzi per impedire il caricamento in futuro del materiale protetto segnalato o di materiale equivalente (anche alla luce della sentenza della CJUE C-18/18, sentenza del 3.10.19, Eva GlawischnigPiesczek c. Facebook Ireland Limited).

L’attività creativa del settore radiotelevisivo deve essere protetta dagli sfruttamenti illeciti che avvengono sempre più di frequente nel web, dove in sostanza è stato per molto tempo considerato possibile e innocuo inserire opere tutelate dal diritto d’autore sui siti dei grandi aggregatori di contenuti non tutelati e/o utilizzati illegalmente.

Considerato quanto precede, CRTV è evidentemente favorevole all’estensione della nuova disciplina a tutti i contenuti protetti, quanto meno a quelli con formato ricorrente, intendendo anche in questo senso il riferimento alle “trasmissioni assimilate”. Quanto alla prova della titolarità del diritto sull’opera, pare sufficiente, specialmente laddove il segnalatore sia un operatore professionale, una semplice dichiarazione. Infatti, almeno per quanto riguarda l’attività delle emittenti radio televisive, non sembra possa esservi dubbio circa la riconducibilità ad esse del vasto materiale che viene purtroppo ancora oggi liberamente caricato sulle piattaforme senza alcun riconoscimento del diritto d’autore. È pertanto ragionevole che le segnalazioni

provenienti da soggetti strutturati e organizzati che operano da tempo nel settore audiovisivo siano considerate presuntivamente corrette e meritevoli di immediato intervento con la disabilitazione dei contenuti vietati.



DAZN Limited
12 Hammersmith Grove
Londra
W67AP Regno Unito

+44 (0)20 3372 0600
Reg no. 09676399

Spettabile
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Digitali

C.A. Dott.ssa Alessia Liberatore

Via PEC: agcom@cert.agcom.it

Via e-mail: segreteria.dsdi@agcom.it

Roma, 24 febbraio 2023

OGGETTO: DAZN - Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 445/22/CONS

Premessa

Con riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente Società intende manifestare il proprio apprezzamento per l'avviata Consultazione di modifica al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore vigente.

Il tema della diffusione illegale *online* di contenuti relativi ad eventi sportivi in diretta genera un danno economico ingente all'azienda scrivente, al settore nel suo complesso e alle industries del mondo sportivo pregiudicandone la sostenibilità economica; lo stesso ha, altresì, un risvolto sociale parimenti grave, considerato che si assiste sempre più spesso a forme sofisticate e diffuse di accesso e utilizzo di piattaforme illegali.

Il disvalore derivante dalla trasmissione illecita di contenuti protetti da diritti d'autore si misura, oltre che in rapporto al gravissimo pregiudizio patrimoniale e sociale, anche in termini di danno derivante dalla grave lesione all'immagine commerciale del titolare dei diritti, soprattutto con riferimento allo *streaming* degli eventi sportivi in diretta.

Pertanto, la Scrivente condivide e aderisce pienamente allo spirito che muove la presente Consultazione ringraziando sin da ora questa Autorità per l'intervento proposto che, si auspica, possa generare un corretto riequilibrio a favore dei titolari di diritti sui contenuti protetti dal diritto d'autore.

Val la pena premettere come sia fuor di dubbio che questa Autorità sia, non solo, legittimata ma, soprattutto, chiamata a svolgere un ruolo attivo nell'intervento mediante azioni inibitorie nei confronti delle violazioni in corso ma anche delle azioni reiterate ed equivalenti.

Resta primaria, infatti, l'esigenza di preservare e tutelare massimamente il valore economico dei contenuti afferenti ad eventi sportivi in diretta, indipendentemente dalla piattaforma da cui l'evento sportivo viene illecitamente distribuito.



DAZN Limited

12 Hammersmith Grove

Londra

W67AP Regno Unito

+44 (0)20 3372 0600

Reg no. 09676399

Purtuttavia, non vi è dubbio che l'intervento cautelare, come proposto nel testo in consultazione, rischia di non soddisfare appieno e concretamente l'esigenza di tutela della situazione giuridica per la quale si invoca, appunto, la tutela medesima e, se così posto, finisce per non approntare alcuna effettiva e concreta tutela contro quei danni patrimoniali, sociali e reputazionali di cui abbiamo accennato all'inizio.

È per questo che si richiede a questa rispettabile Autorità di valutare l'adozione delle modifiche, come nel seguito proposte, al testo in consultazione.

Considerazioni circa le modifiche proposte

Si rileva come nel testo in consultazione sia stata proposta una modalità di "rilevazione" dei siti violativi dei diritti d'autore concernenti eventi sportivi trasmessi in diretta che si può definire "*a contrario*": ovvero, i soggetti legittimati possono fornire, mediante l'istanza di cui al comma 4 bis e con successive segnalazioni, la lista degli eventi sportivi in diretta e quella dei siti dallo stesso gestiti o autorizzati (eventualmente di volta in volta integrati) affinché, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 4 bis, si possa procedere all'adozione di un blocco di tutti gli eventi in diretta trasmessi tramite da e su siti diversi da quelli autorizzati.

Tuttavia, affinché si possa intervenire efficacemente e senza ritardo contro la pirateria, deve essere ritenuta necessaria e sufficiente la semplice indicazione dei siti su cui risultano disponibili eventi sportivi *live* in violazione del diritto d'autore proprio al fine di procedere al blocco immediato, anche automatizzato, degli stessi, senza necessità di effettuare verifiche nel merito della fondatezza della segnalazione; la Scrivente è disponibile a specificare a questa Autorità anche le modalità con le quali individuerà gli ulteriori siti ed eventi trasmessi illegalmente, al fine di consentire a quest'ultima di effettuare controlli preventivi generici. In questo senso, si proporrà una modifica dell'attuale formulazione del comma 4 sexies nel senso di prevedere, solo in un momento successivo rispetto all'adozione del blocco, la verifica approfondita circa la conformità della segnalazione (ad esempio, laddove venisse evidenziata altresì l'esistenza di contenuti non in violazione all'interno dei siti bloccati), se necessario anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni; verifiche che, necessariamente, devono essere trasposte a valle perché richiedono lo svolgimento di procedure ed azioni in tempi non coerenti con l'obiettivo di attivare un blocco nei 30 minuti successivi all'ordine, e alle successive segnalazioni, di una trasmissione illegale.

Tra l'altro, a questo proposito si ritiene che i soggetti legittimati possano, in seguito all'adozione dell'ordine di cui al comma 4 bis, effettuare una segnalazione anche direttamente agli ISP, non necessariamente solo ad AGCom ma mantenendo in copia conoscenza quest'ultima, dei siti su cui risultano disponibili eventi sportivi *live* in violazione del diritto d'autore affinché si proceda al blocco immediato; ciò in virtù del fatto che l'ordine di cui al comma 4 bis funge da provvedimento-cornice di quanto si va a segnalare.

D'altronde, lo svolgimento di distinte verifiche preliminari e successive potrebbe altresì:




DAZN Limited
12 Hammersmith Grove
Londra
W67AP Regno Unito

+44 (0)20 3372 0600
Reg no. 09676399

- come accennato, consentire l'adozione di ordini di blocco con possibilità di sbloccare eventuali contenuti leciti ove dovessero essere stati erroneamente bloccati;
- consentire a questa Autorità di sospendere il blocco, ove ritenuto necessario e in attesa delle dovute verifiche, ed eventualmente disabilitare nuovamente ove si confermino i profili di violazione;
- confermare il potere di diffida già attribuito a questa Autorità nei confronti di quei siti che reiterino condotte violative;
- offrire una tutela sostanziale a favore di questa Autorità nei confronti dei contenziosi amministrativi eventualmente avviati dai soggetti incisi da provvedimenti inibitori.

Laddove, invece, fossero mantenute le impostazioni attuali, l'integrazione al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore finirebbe per essere ancor più dannoso per i soggetti titolari di diritti.

Si riporta di seguito un sintetico flowchart esplicativo delle azioni come riviste.



Si sottolinea, da ultimo, che se l'intervento regolamentare producesse i suoi effetti in una data successiva rispetto all'avvio del Campionato di calcio di Serie A per la stagione 2023-2024, nonostante il condiviso consenso da molti soggetti espresso sin dalla primavera 2022, si configurerebbe un grave pregiudizio agli interessi della Scrivente derivante dalla non tempestiva adozione di un Regolamento la cui esigenza sociale è oggettiva e, ormai, largamente condivisa.

Si rischierebbe di garantire, nei fatti, alle organizzazioni criminali coinvolte dalla trasmissione illegale di manifestazioni sportive in diretta, almeno un altro anno di floridi introiti economici.



Si ritiene, per questo, indispensabile e irrinunciabile l'introduzione di una tempistica massima, entro e non oltre l'avvio della prossima stagione del campionato di calcio di serie A, per l'adozione e l'implementazione del Regolamento per lo svolgimento delle fasi di cui ai box da 1. a 4. del flowchart sopra riportato.

Sulla base di queste considerazioni, seguono direttamente nel testo le proposte di emendamento.

Proposte di modifica al testo come posto in consultazione (Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative)

- Art. 9-bis, comma 4-bis: "Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta, adeguatamente documentata, all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di mere conduit operanti nel territorio italiano, di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ai sensi dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1"
- all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-ter: "L'ordine cautelare di cui al comma 4- bis è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima ed eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall'Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica dello stesso".
- Art. 9-bis, comma 4-quater: "Con l'istanza di cui al comma 4- bis un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, i destinatari del provvedimento procedano, anche sulla base delle successive segnalazioni, tempestivamente e comunque entro i primi 30 minuti dall'avvio della trasmissione dell'evento sportivo e per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata, alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti internet, DNS o indirizzo IP tramite i quali avvengono le violazioni del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate. A tal fine, nell'istanza di cui al comma 4 bis sono indicati i siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ~~nonché la durata prevista per le relative manifestazioni sportive.~~"
- Art. 9-bis, comma 4-quinqies: Il soggetto legittimato comunica e ai destinatari del provvedimento con riguardo alle successive segnalazioni di cui al comma 4-quater, i siti internet su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d'autore o connessi. Tra di essi devono essere automaticamente ricompresi i DNS identificativi di utenti e indirizzi IP dai quali già in precedenza erano stati trasmessi eventi sportivi oggetto di ordine cautelare di cui al comma 4 bis e attraverso i quali siano, anche successivamente,



accessibili manifestazioni di eventi sportivi in violazione, anche in diretta o assimilate. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo altresì prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP dei siti internet segnalati sono **univocamente** destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, **essendo stata fornita, ai sensi del comma 4 bis e quater, la lista dei siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le manifestazioni sportive in diretta e assimilate ed emesso ordine ai sensi del comma 4 bis.**"

- Art. 9-bis comma 4-sexies: "L'Autorità tramite le misure tecnologiche adeguate, individuate ove necessario nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4, **accerta anche in via automatizzata l'avvenuto invio della segnalazione da parte del soggetto legittimato ai sensi del comma 4 quater e quinquies**, la conformità, la fondatezza e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-quinques e **ordina in un formato agile**, ai destinatari del provvedimento cautelare, **ove questi non abbiano già provveduto autonomamente**, che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione disabilitino l'accesso ai **DNS, siti e indirizzi IP** siti internet segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità ~~per il tempo di trasmissione di cui al comma 4- quater.~~ **L'Autorità si riserva, in una fase successiva a quella di immediato avvio dell'esecuzione dell'ordine, una più approfondita** verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249; **ove, in sede di tale più approfondita verifica, fosse riscontrata la legittima trasmissione di parte dei contenuti oggetto di blocco, l'Autorità provvederà a richiedere ai destinatari del provvedimento la riattivazione della sola trasmissione di contenuti non in violazione di diritti d'autore.** ~~la conformità, la fondatezza e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-quinques~~ La pagina internet di rinvio contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione. **L'Autorità si riserva di emettere un provvedimento di diffida nei confronti di quei soggetti che continuino e reiterino la trasmissione di eventi sportivi in diretta non autorizzati.**"
- **Art. 9, comma 4-septies: "Le integrazioni al Regolamento come sopra indicate devono essere implementate da tutti i soggetti coinvolti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Delibera e comunque entro e non oltre l'avvio del Campionato di calcio di Serie A per la stagione 2023-2024".**

Risposte ai quesiti posti

D.1 - Dicano gli operatori del settore quali siano, sulla base della propria esperienza, le misure e/o apparecchiature tecnologiche più idonee per assicurare non solo la completezza



e/o regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, ma anche la relativa fondatezza sostanziale.

Con riferimento al presente quesito, la Scrivente ritiene che debba essere garantita l'efficacia e la tempestività della segnalazione presentata ai sensi del comma 4 quinquies; ove così non fosse, non verrebbe garantita alcuna tutela sostanziale nei confronti di quegli eventi il cui valore si esplica nella trasmissione della diretta.

La verifica circa la regolarità formale della segnalazione può essere svolta in fase di presentazione dell'istanza di cui ai commi 4 bis e 4 quater; la verifica della fondatezza può essere ottenuta per differenza utilizzando le liste di cui al 4 quater e confrontandole con quelle oggetto di segnalazione.

Ad una successiva fase di approfondite verifiche può essere demandato l'obiettivo di rilevare se il sito oggetto di segnalazione e provvedimento di blocco immediato trasmetta anche contenuti legittimi e leciti.

Pertanto, con specifico riguardo agli eventi live trasmessi da siti non autorizzati, ai fini della fondatezza sostanziale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, è sufficiente che i Right Holders indichino quanto specificato nell'ultimo comma del 4 quater (le liste), anche direttamente ai destinatari del provvedimento; ciò deve essere reputato adeguato e sufficiente per adottare nell'immediato un provvedimento inibitorio nei confronti dei siti in violazione.

D.2 - Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, a quanto ammonta mediamente il numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare

E' necessario fare una distinzione tra trasmissione illecita di eventi live (in tutto o in parte) e trasmissione di immagini, clip video, ritrasmissione di contenuti dei broadcaster illecitamente ottenuti allo stadio e/o mediante clipping di trasmissioni e contenuti degli operatori.

Allo stato attuale non è possibile fornire una quantificazione esatta delle relative trasmissioni illecite, ma si può affermare che generalmente si osservano le seguenti violazioni:

- accesso a IPTV illegali da parte degli utenti, mediante sistemi di autenticazione e pagamento del tutto assimilabili ad organizzazioni aziendali (illecite);
- accesso a siti web e servizi OTT di operatori esteri che trasmettono regolarmente nei propri mercati in chiaro o a pagamento, mediante VPN e/o violazione dei sistemi dei suddetti operatori, anche attraverso operazioni di link repost e condivisione di account tra più soggetti;
- acquisizione di immagini direttamente allo stadio da parte di operatori "professionisti" che lucrano sui contenuti sportivi mediante attività social;
- acquisizione di contenuti e immagini protette dei broadcaster mediante clipping video, poi ritrasmesse su siti web e social (inclusi canali di informazione e intrattenimento professionale) e presentate senza opportuna autorizzazione e credits.



Considerando le svariate casistiche sopra elencate, si possono quantificare violazioni in un ordine di molte migliaia per ogni giornata di campionato.

Con specifico riferimento ai siti oggetto di procedura AGCOM che sono i siti web pirate che condividono link(s) a più eventi, il numero medio di trasmissioni illecite è di circa 650 link web illeciti per evento; il che significa che per più partite si possono raggiungere 2.000/3.000 links per giornata.

D.3 – Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, se le eventuali misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell'ambito delle trasmissioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) possano essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, parimenti trasmessi in diretta (o assimilati).

A questo proposito, si ritiene che l'esperienza del settore possa utilmente fungere da volano anche rispetto ad altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore.

Val la pena osservare che nello specifico settore degli eventi sportivi, in particolare calcistici, sussiste una peculiarità data dall'attribuzione di diritti di esclusiva, rispetto alla quale i soggetti autorizzati alla trasmissione sono facilmente individuabili.

Purtuttavia, una tutela che sia rapida, concreta ed efficace non può che ben adattarsi anche ad altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore.

In aggiunta, si ritiene altresì che un inasprimento, sul piano amministrativo, civile e penale, delle conseguenze cui le violazioni conducono, possa aiutare al raggiungimento di un generale obiettivo di tutela massima del diritto d'autore ampiamente inteso.

Le sanzioni attualmente vigenti rischiano di non concretizzarsi in un effettivo disincentivo alla violazione, perché di ridotta entità oltre che di ridotto impatto sociale e mediatico.

Ove venisse, da più parti, veicolata l'esigenza di rinforzare l'impatto sanzionatorio che deriva dalla violazione di qualsivoglia contenuto protetto da diritto d'autore, certamente verrebbe preventivamente adottata una maggiore attenzione al porre in essere condotte violative.

Ciò dovrebbe avvenire mediante un inasprimento delle conseguenze amministrative, ma anche penali, sia nei confronti del soggetto che mette a disposizione contenuti illegali che in quelli del soggetto privato che ne beneficia o usufruisce.

In tal senso si rende necessaria una revisione, che si auspica sia incentivata anche da questa Autorità quanto dalla Scrivente, dell'art. 171 della Legge n. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore nei sensi di:

- ampliare le condotte colpite includendo anche coloro che beneficiano di opere diffuse in violazione della stessa legge;
- rinforzare le conseguenze penali derivanti dalle suddette violazioni contemplando la pena della reclusione non solo se i reati siano commessi rispetto a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ma ugualmente se la stessa sia attribuita in via esclusiva/co-esclusiva solo a uno/più soggetti legittimati;
- aumentare sostanzialmente i valori di minimo e massimo edittali della multa applicabile.


In conclusione si ritiene necessario, da un lato, un inasprimento delle sanzioni amministrative e, dall'altro, l'ampliamento dei soggetti che rischiano di subirle.



DAZN Limited
12 Hammersmith Grove
Londra
W67AP Regno Unito

+44 (0)20 3372 0600
Reg no. 09676399

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, l'occasione é gradita per porgere cordiali saluti.


Romano Righetti, General Counsel



OSSERVAZIONI DELLA

FEDERAZIONE PER LA TUTELA DELLE INDUSTRIE DEI

CONTENUTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI

IN MERITO ALLA

«CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N.

445/22/CONS IN MERITO ALLO “SCHEMA DI DELIBERA RECANTE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL

DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE

ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO

LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70 DI CUI ALLA DELIBERA N.

680/13/CONS”»

FEBBRAIO 2023

FAPAV - FEDERAZIONE PER LA TUTELA DELLE INDUSTRIE DEI CONTENUTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI

Dal 1988 la FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, opera come associazione senza scopo di lucro per proteggere la Proprietà Intellettuale, il Diritto d'Autore ed i diritti connessi e quindi per combattere tutte le forme di illecita duplicazione di opere cinematografiche e audiovisive, con finalità di tutela dei propri Associati e dell'intero settore audiovisivo.

Ne sono membri permanenti: ANEC, ANICA, APA, MPA e UNIVIDEO.

Ad essa aderiscono sia le principali industrie del settore sia le associazioni che operano per la tutela e la promozione dell'industria audiovisiva e cinematografica in Italia.

Le imprese associate alla FAPAV appartengono ai diversi settori della produzione e distribuzione audiovisiva e multimediale:

- Imprese di produzione e distribuzione cinematografica: Academy Two, Adler Entertainment, Bim Distribuzione, Cattleya, Cinecittà, Colorado Film, Eagle Pictures, Fenix Entertainment, Filmauro, I Wonder Pictures, IIF - Italian International Film, Leone Film Group, Lucky Red, Medusa Film, Minerva Pictures, Mustang Entertainment, Notorious Pictures, Rai Cinema, Titanus, Walt Disney Studios Motion Pictures, Universal Pictures Int. Italy, Videa CDE, Vision Distribution, Warner Bros. Entertainment Italia.
- Imprese televisive: Mediaset, Rai, Sky Italia, Delta TV Programs.
- Imprese tecniche, di servizi e di post-produzione: Cinelog, Control Cine Service.
- Case editrici: Arnoldo Mondadori Editore.
- Operatori della distribuzione digitale: DAZN, Netflix.
- Operatori dell'esercizio cinematografico: The Space Cinema, UCI Cinemas Italia.
- Operatori Istituzionali in campo culturale: FUB - Fondazione Ugo Bordoni, LUISS Business School.
- Associazioni: Confindustria Radio Televisioni, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, NUOVOIMAIE, SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

La Federazione, quindi, da 35 anni è quotidianamente impegnata nell'affrontare la pirateria nelle sue diverse manifestazioni in quanto il non riconoscere agli aventi Diritto i proventi del proprio lavoro pone a rischio non solo il profitto delle imprese, ma anche il futuro della produzione creativa e culturale di un paese.

1. PREMESSA ALLA RISPOSTA SUI TEMI DELLA CONSULTAZIONE

La Federazione valuta con estremo favore l'iniziativa di AGCOM, che può portare un grande beneficio ad alcune sue associate costrette a subire gravi danni dalla pirateria digitale connessa alla trasmissione di eventi sportivi in diretta. Il riferimento è innanzi tutto alle leghe nazionali professionisti di serie A e B, ma anche ai broadcaster licenziatari dei diritti di ritrasmissione, anch'essi associati a FAPAV, in particolare DAZN e SKY.

La proposta di modifica va ad impattare sul tema fondamentale della **tempestività di intervento**, promettendo un intervento entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare dei diritti. Tale tempistica costituirebbe un notevole passo avanti rispetto allo status quo, in particolare con riferimento ai provvedimenti di urgenza da anni emessi stabilmente dal Tribunale di Milano, che dispongono sì un intervento "immediato" degli ISP, ma al contempo non prevedono un tempo definito di intervento e ciò fa sì che nella prassi operativa ci siano scostamenti significativi nei tempi di implementazione garantiti dai diversi ISP, comunque generalmente superiori ai trenta minuti previsti dalla novità regolamentare.

Correttamente AGCOM intende dare operatività al sistema dei blocchi anche attraverso l'**ausilio della tecnologia**. Ad avviso di FAPAV, tuttavia, è importante che (i) sia sancito con forza il principio che l'intervento di blocco debba comunque essere attuato entro trenta minuti dalla segnalazione effettuata dal titolare dei diritti; (ii) il sistema di comunicazione "machine to machine" sia semplice ed aperto, ossia consenta alle parti coinvolte di scambiare in modo sicuro e certificato tutte le informazioni pertinenti e permetta però al contempo a ciascun operatore di gestire in totale autonomia le operazioni interne correlate, ossia la ricerca degli illeciti e la raccolta delle prove a cura dei titolari dei diritti e l'implementazione dei blocchi a cura degli ISP); (iii) l'uso della tecnologia che verrà predisposta non sia condizione necessaria per attuare i blocchi, ma rappresenti per gli ISP una opportunità di semplificazione delle operazioni in grado di comprimere sia i tempi di intervento sia i costi, ferma restando l'obbligatorietà dell'implementazione dei blocchi entro trenta minuti da ciascuna segnalazione.

Si ritiene poi molto importante, al fine di rendere effettivi i trenta minuti, evitare che le verifiche di AGCOM diventino un possibile collo di bottiglia, impegnando l'Autorità a fornire risposte in tempi strettissimi e il più delle volte in giorni ed orari non lavorativi. In tal senso, le verifiche previste nel nuovo art. 4-sexies non dovrebbero riguardare la fondatezza delle segnalazioni, ma solo la loro conformità e completezza, in tal modo consentendo una verifica automatica da parte del sistema informatico che verrà predisposto. Viceversa, la fondatezza potrebbe essere verificata a posteriori e/o a campione, fermo restando la responsabilità del soggetto che effettua la segnalazione per eventuali errori.

D'altronde la giurisprudenza copiosa e consolidata (in particolare del Tribunale civile di Milano,

sezione specializzata imprese) dispone ordini di blocco c.d. “dinamici”, ossia estesi ad ogni successiva variazione di indirizzo utilizzato per le trasmissioni illecite, senza alcun controllo da parte del Tribunale sulla fondatezza di tali segnalazioni. In effetti, il Tribunale si limita ad indicare i requisiti che le segnalazioni debbono soddisfare, senza appunto effettuare alcuna verifica sulle stesse.

Si suggerisce inoltre di fare riferimento, nei nuovi **articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies**, non soltanto ai “siti internet”, quanto piuttosto ai “siti internet e/o indirizzi telematici”. Ciò perché il fenomeno delle IPTV pirata, che si intende contrastare con le modifiche regolamentari proposte, si fonda solo in parte sull'utilizzo di siti internet. In effetti, i siti internet vengono normalmente utilizzati per promuovere le attività illecite, ma non per la trasmissione in diretta dei contenuti, che non avviene per il tramite dei, ma tramite server collegati a precisi indirizzi telematici (oggetto principale degli ordini di blocco).

Infine, sempre all'**art. 4-quater** si prevede che il blocco relativo alle segnalazioni dei titolari sia implementato “per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata”. Tale previsione è ad avviso di FAPAV da rivalutare, dato che: (i) costituirebbe un passo indietro rispetto ai blocchi ordinati dal Tribunale, che sono permanenti; (ii) creerebbe problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli ISP; (iii) è ingiustificata, alla luce della accertata illiceità dei siti/indirizzi bloccati, dediti esclusivamente ad attività illecite (correttamente prevista come requisito essenziale per il blocco al comma 4-quinquies).

Giova in proposito ulteriormente chiarire che i blocchi hanno ad oggetto indirizzi utilizzati esclusivamente per attività illecite e renderli temporanei sarebbe un inspiegabile regalo alle organizzazioni che gestiscono le IPTV illecite, e usano tali indirizzi, riattivarli al termine degli eventi sportivi.

**2. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO “SCHEMA DI DELIBERA RECANTE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO
D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70 DI CUI
ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS”**

Testo con proposte di modifica
4-bis: “Con l’istanza di cui all’art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all’Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di <i>mere conduit</i> operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ai sensi dell’art. 8, comma 4. Anche in deroga al citato art. 8, comma 4, il provvedimento assunto dall’Autorità in conseguenza della predetta istanza ha ad oggetto la disabilitazione dell’accesso a server identificati tramite il relativo indirizzo IP e/o a siti ospitati su server situati nel territorio nazionale o al di fuori di esso. L’istanza deve fornire evidenza dello <i>status</i> di soggetto legittimato del richiedente, nonché della natura dei contenuti che si intendono tutelare. La direzione procede all’emanazione dell’ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio grave per i soggetti legittimati.
4-ter: L’ordine cautelare di cui al comma 4-bis è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell’istanza medesima ed eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall’Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica dello stesso.
4-quater: “Con l’istanza di cui al comma 4-bis un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l’ordine cautelare di cui al comma 4-bis, i destinatari del provvedimento procedano, dietro semplice segnalazione del soggetto istante, per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata alla disabilitazione permanente dell’accesso a tutti i siti internet e indirizzi telematici, IP e DNS, tramite i quali avvengono le violazioni della medesima natura, sulla base delle successive segnalazioni ai sensi del successivo comma 4-quinquies, fermi restando i diritti e le facoltà riconosciute ai soggetti interessati ai sensi del successivo comma 4-octies. A tal fine, nell’istanza sono indicati i siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti soggetto istante a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate. Le segnalazioni trasmesse dal soggetto legittimato ai destinatari dell’ordine sono inviate anche all’Autorità per le finalità di cui al successivo art. 4-sexies.”

4-quinquies: Il soggetto legittimato comunica all'Autorità ai destinatari degli ordini di blocco con le successive segnalazioni di cui al comma 4-quater i **gli ulteriori siti internet e indirizzi telematici, IP e DNS**, attraverso su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, ~~sono disponibili~~ **vengono promosse e/o trasmesse** le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive ~~trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d'autore o connessi~~. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, ~~forrendo~~ **acquisendo** altresì prova documentale ~~certa~~ in ordine all'attualità della condotta illecita, che ~~i nomi a dominio e gli indirizzi IP dei siti internet~~ **i siti internet e gli indirizzi telematici, IP e DNS segnalati** sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi ~~delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate.~~

4-sexies: "L'Autorità ove ritenga che le informazioni oggetto dell'ulteriore segnalazione ai sensi dei commi 4-quater e 4-quinquies non siano conformi ai criteri definiti nell'ordine emanato ai sensi del comma 4-bis, comunica ai destinatari dell'ordine di astenersi dalla disabilitazione dell'accesso ai siti internet e/o ai server oggetto della segnalazione e procede alla relativa verifica, ~~ove necessario~~ **tramite le misure tecnologiche adeguate, individuate** ~~ove necessario nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4, verifica anche la conformità, la fondatezza e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-quinquies~~ **avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e tramite misure tecnologiche adeguate individuate ove necessario nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4. Nel caso contrario l'Autorità conferma l'ordine** ~~e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare di~~ **procedere** ~~e~~ immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione dell'ordine ~~alla, disabilitano~~ **disabilitazione dell'accesso ai siti internet e indirizzi telematici, IP e DNS segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità per il tempo di trasmissione di cui al comma 4-quater. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione.**

4-septies: "I provvedimenti e le conseguenti segnalazioni effettuate ai sensi del comma 4-quinquies saranno notificati esclusivamente ai destinatari dei provvedimenti stessi senza necessità di ulteriori notifiche ad altri soggetti, in ogni caso fermo restando quanto previsto al successivo comma 4-octies."

4-octies: "Quando agisce ai sensi dei commi 4-bis o 4-quater, l'Autorità dispone altresì, oltre alla disabilitazione all'accesso ai siti internet e indirizzi telematici, IP e DNS, contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di

presentare reclamo ai sensi del comma 5 con indicazione delle relative modalità di presentazione, nonché di richiedere all'Autorità di disporre la riabilitazione dei siti internet e degli indirizzi IP ove gli interessati forniscano elementi di prova idonei a dimostrare che detti indirizzi non verranno più utilizzati per le finalità illecite per le finalità illecite che hanno portato alle azioni di blocco ai sensi del presente regolamento".

Venendo alle specifiche domande presenti nell'Allegato A della Del. 445/22/CONS, si riportano di seguito le osservazioni della Federazione.

D.1 - Dicano gli operatori del settore quali siano, sulla base della propria esperienza, le misure e/o apparecchiature tecnologiche più idonee per assicurare non solo la completezza e/o regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, ma anche la relativa fondatezza sostanziale.

Si ritiene che a livello tecnologico sia certamente fattibile e non costosa, la realizzazione di un sistema di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti, che sarà gestito da AGCOM. Tale sistema potrà agevolmente verificare la completezza e la regolarità formale delle segnalazioni, così come la fondatezza sostanziale, se correttamente intesa come sopra e di seguito indicata. Precisamente, si ritiene che la verifica debba essere collegata all'elenco dei soggetti e dei siti/indirizzi telematici autorizzati alla trasmissione, elenco che i titolari dei diritti depositeranno in sede di prima istanza e che AGCOM potrà valutare e verificare nei tre giorni indicati dal nuovo art. 4-ter e che se necessario potrà essere nel tempo aggiornato. La successiva verifica della non riconducibilità delle nuove segnalazioni ai siti/indirizzi autorizzati potrà essere svolta facilmente e inequivocabilmente in modo automatizzato da AGCOM, ferma restando la possibilità dell'Autorità di procedere a controlli a posteriori o a campione, se necessario.

D.2 - Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, a quanto ammonta mediamente il numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare.

Su incarico di FAPAV, IPSOS ha stimato che nel 2022 la pirateria di contenuti audiovisivi ha interessato il 43% della popolazione adulta e il 51% nei ragazzi sotto i 15 anni. Dati in aumento rispetto alla rilevazione precedente confermato che il contrasto a questo fenomeno illecito è più importante che mai. Dal precedente focus di indagine FAPAV/Ipsos, relativo ai 12 mesi successivi al primo lockdown a causa della pandemia da Covid 19, è emerso che il 30% degli intervistati ha dichiarato di aver sottoscritto nel periodo a cavallo tra il 2020 e il 2021 almeno un nuovo abbonamento a piattaforme legali di contenuti audiovisivi. Tuttavia, lo sport live è stato il contenuto che si è distinto per il maggior incremento in termini di diffusione illecita e non ha registrato alcun calo in termini di atti di pirateria rispetto al 2019, registrando anzi un aumento (32,5 milioni di atti di pirateria nel 2021, +5% rispetto

al 2019).

La tipologia di pirateria più diffusa, anche nell'indagine del 2021, si conferma quella digitale che ha subito un'impennata durante la pandemia e ormai coinvolge la quasi totalità dei pirati (il 40% della popolazione italiana). Tra le modalità di accesso ai contenuti pirata, di particolare impatto risulta la fruizione tramite IPTV illecite la cui crescita si conferma preoccupante ed emerge oggi come la principale modalità di pirateria audiovisiva nel panorama italiano: la sua incidenza a fine 2021 è del 23%, più che raddoppiata in 2 anni.

Infine, per la prima volta, nel 2021, è stato anche stimato il danno legato alla pirateria di sport live: 11 milioni di fruizioni perse e una conseguente perdita di fatturato pari a 267 milioni di euro. In conclusione, considerando tutti e tre i contenuti (non solo film e serie come avveniva in passato, ma anche sport), sono state stimate ripercussioni per l'economia italiana pari a 1,7 miliardi di euro di perdita in termini di fatturato delle aziende (non soltanto per l'industria audiovisiva), che implicano una perdita di PIL di circa 716 milioni di euro e di circa 9.400 posti di lavoro.

D.3 – Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, se le eventuali misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell'ambito delle trasmissioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) possano essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, parimenti trasmessi in diretta (o assimilati).

FAPAV auspica che la nuova procedura speciale prevista per gli eventi sportivi live possa essere estesa ad altri prodotti audiovisivi ai quali possa applicarsi la medesima ratio di tutela degli investimenti rispetto alla forma di sfruttamento principale. E d'altronde la proposta di regolamento fa riferimento ad eventi "assimilabili" agli eventi sportivi in diretta.

Ora, è certamente vero che nel caso di un evento sportivo, con la trasmissione in diretta si consuma la parte largamente preponderante del valore di sfruttamento, essendo l'interesse degli appassionati chiaramente collegato al risultato dell'evento stesso. Tuttavia, se la logica è proteggere lo sfruttamento iniziale e fondamentale di un diritto, allora prodotti "assimilabili" dovrebbero essere anche le dirette di programmi televisivi di intrattenimento o le prime visioni cinematografiche e audiovisive. È noto, infatti, che i primi tre/quattro giorni di programmazione dei film nelle sale costituiscono il segmento di maggiore remunerazione delle opere cinematografiche. Parimenti, nel caso di opere cinematografiche e audiovisive distribuite direttamente in digitale, i primi giorni di visione sono quelli che raccolgono il numero più alto di spettatori.

Il meccanismo di verifica della fondatezza e completezza delle segnalazioni, come sopra specificato, si dovrebbe basare su elenchi verificati di soggetti/siti/indirizzi legittimati alla trasmissione dell'evento e si ritiene che ciò sia fattibile anche in ipotesi differenti dalla trasmissione di eventi sportivi. Sebbene infatti in tale ipotesi sia estremamente chiara e lineare la catena dei diritti, ciò non significa che analogo accertamento non possa essere svolto in relazione alla sussistenza di specifiche licenze in altri

settori; si tratterebbe in altre parole di un accertamento di merito demandato ad AGCOM nell'ambito della tempistica indicata nel nuovo art. 4-ter.

3. ALTRI SPUNTI E CONSIDERAZIONI FINALI

Cogliamo l'occasione per evidenziare che, alla luce dei poteri già conferiti all'Autorità, riteniamo quanto intrapreso da AGCOM con l'attuale proposta di modifica del Regolamento sul Diritto d'Autore pienamente legittimo. Come è noto, anche il Parlamento ha avviato la discussione di alcune proposte di legge che andrebbero ulteriormente a rafforzare quanto AGCOM sta già progettando per attuare una strategia al passo con lo sviluppo e l'evoluzione della pirateria audiovisiva.

Altro spunto che riteniamo di particolare interesse presente nelle proposte di legge è che venga previsto da parte dello Stato uno stanziamento di fondi a sostegno dell'attività di tutela del Diritto d'Autore e dei diritti connessi svolta da AGCOM tramite codesto Regolamento.

FAPAV, inoltre, evidenzia come i tempi siano maturi per l'implementazione del blocco IP data la positiva esperienza, ormai quasi decennale, di blocchi DNS del Regolamento AGCOM. In qualità di primo soggetto istante, con oltre 1900 istanze presentate da FAPAV dal 2014 ad oggi, la Federazione auspica l'ulteriore passo avanti nell'efficacia dei blocchi aggiungendo, ove possibile, il blocco dell'indirizzo IP.

In conclusione, cogliamo l'occasione per fornire le nostre considerazioni finali a partire da alcune **parole chiave**, che dovrebbero guidare i futuri interventi a tutela del Diritto d'Autore e dei diritti connessi.

La prima parola chiave è **legalità**, un tema che assume una rilevanza ancora più strategica per il nostro paese dopo la pandemia, quando le nostre industrie hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo per portare il contenuto al consumatore finale, con modelli di business che dovevano svilupparsi in una decade e che invece si sono sviluppati in pochissimo tempo.

La seconda parola chiave è **tempestività**. L'intervento di blocco delle violazioni entro i primi 30 minuti è centrale nelle operazioni antipirateria. Auspichiamo pertanto che tale misura possa essere implementata, e non solo per gli eventi sportivi live ma anche per gli altri contenuti televisivi, cinematografici e audiovisivi di prima visione, così da rendere il Regolamento AGCOM ancora più forte e al passo con le evoluzioni della pirateria.

La terza parole chiave è una combinazione tra **cooperazione e tecnologia**. La cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nell'ecosistema digitale è un tema essenziale in questo momento storico e l'utilizzo della tecnologia è indispensabile perché l'azione di tutela sia tempestiva ed efficace, abbattendo anche i costi di implementazione dei blocchi. A tal proposito, la Federazione coglie l'occasione di rinnovare la sua disponibilità a partecipare anche al Comitato di cui all'articolo 4, al fine di poter fornire il proprio *know how* acquisito nei suoi 35 anni di attività.

La quarta parola chiave è trasparenza. Non si tratta solo di titolari di diritti che vogliono più trasparenza del mondo di internet, ma anche di una trasparenza necessaria per i consumatori di questi contenuti, perché ci sono dei rischi derivanti della pirateria, che fa profitti anche con altre attività illecite, tra cui la compravendita di database, il furto di identità e di codici per accedere ai nostri conti online.

Ultima parola chiave è comunicazione. Molto utili al conseguimento degli obiettivi di legalità, sono le campagne di comunicazione di informazione e le attività educational. Sono anni che come Federazione, insieme ai nostri associati, lavoriamo a progetti di comunicazione e di educazione, quindi non possiamo che auspicare la riattivazione dei comitati AGCOM previsti dal Regolamento all'art. 4, tra cui in particolare quello dedicato a queste attività, rilanciando la disponibilità a collaborare nella realizzazione di iniziative di questo genere.

La scrivente Federazione, nello spirito che da numerosi anni contraddistingue gli stretti rapporti in essere fra titolari dei diritti e Istituzioni a sostegno della legalità, esprime la propria gratitudine e quella dei propri Associati per avere voluto anche in questa occasione raccogliere le osservazioni e le richieste dei rappresentanti di un settore gravemente leso dalle perdite derivanti dall'appropriazione dei contenuti audiovisivi tutelati.

Il presente documento viene inviato in previsione dell'audizione per la quale FAPAV ha presentato richiesta all'Autorità.

Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi futura richiesta di informazioni e approfondimenti.

FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali

1) Considerazioni e proposte di modifiche allo Schema di Delibera recante modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS

Fastweb condivide pienamente l'esigenza di potenziare gli strumenti di repressione del fenomeno della fruizione illecita di eventi sportivi live nell'interesse del riconoscimento del valore dell'intera filiera di fornitura del servizio digitale di live streaming e, pertanto, ha accolto con interesse l'iniziativa dell'Autorità promossa dalla Consultazione in oggetto.

In tale Consultazione Agcom rappresenta che l'attuale procedura cautelare disciplinata dall'art. 9-bis del Regolamento sul diritto d'autore, nella sua attuale formulazione, non appare sufficientemente efficace allo scopo prefissato in quanto non consente l'emanazione di un provvedimento inibitorio tempestivo che consenta di preservare il valore economico dei contenuti sportivi "live".

Agcom pertanto rappresenta, attraverso le modifiche ipotizzate nel Documento all'art 9 bis del Regolamento, la necessità di introdurre una rapida procedura cautelare atta ad impedire l'illegittima diffusione e fruizione di contenuti audiovisivi di eventi sportivi in diretta.

Nell'ambito di questo procedimento, Agcom definisce tempi procedurali stringenti sia per la verifica della fondatezza della domanda dei titolari dei diritti da parte dell'Autorità sia per l'attuazione delle misure inibitorie da parte degli operatori "mere conduit", prevedendo la possibilità che l'ordinanza possa imporre a tali operatori di procedere all'inibizione di DNS e indirizzi IP in un tempo massimo di 24 ore per i primi provvedimenti e in un tempo massimo 30 minuti, nel caso di reiterazione della medesima violazione tramite "alias".

Dal documento di Consultazione, si evince che sia il perfezionamento delle veloci tempistiche di emanazione dei provvedimenti cautelari sia di esecuzione dei medesimi da parte degli operatori "mere conduit" **non possono prescindere dall'utilizzo di un sistema automatizzato** quale una piattaforma informatica, che possa garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

La stessa Agcom evidenzia infatti che, ai fini della verifica della fondatezza delle istanze di tutela dei titolari dei diritti, sia necessaria l'adozione di un software che identifichi "a contrario" gli indirizzi telematici non autorizzati alla trasmissione dei contenuti live sportivi partendo da una verifica rispetto a quelli autorizzati, comunicati dagli stessi segnalanti titolari dei diritti.

Agcom, inoltre, rappresenta che sono disponibili sul mercato strumenti software automatizzati che consentono agli internet service provider di intervenire tempestivamente nell'attuazione degli ordini di inibizione ipotizzando, dunque, un loro utilizzo da parte degli operatori.

È, dunque, di chiara evidenza che le modifiche al Regolamento oggetto di Consultazione sono fortemente correlate allo sviluppo di tali strumenti informatici, atti a informatizzare due importanti fasi di attuazione delle procedure inibitorie a tutela dei contenuti live sportivi.

Si ritiene, pertanto, necessario che Autorità, prima di imporre l'adozione delle procedure inibitorie in capo agli operatori di "mere conduit" così come identificate dalla Delibera 445/22/Cons, definisca prima le caratteristiche di tale piattaforma e degli strumenti informativi che gli operatori coinvolti dovranno adottare e, per fare questo, coinvolga tutti gli stakeholder nel processo regolamentare per identificare le modalità implementative e tecniche più efficaci e sostenibili.

Si ritiene, dunque, necessaria la costituzione di un **Tavolo Tecnico ad hoc** a cui possano partecipare sia operatori mere conduit che gli stessi soggetti segnalanti, al fine di discutere dei processi di automatizzazione che tali attori dovrebbero implementare per interagire con la piattaforma che codesta Autorità andrà ad implementare, **non risultando pertanto idoneo allo scopo il Comitato ex art.4 del Regolamento, in quanto non esprime una rappresentanza paritetica in linea con le finalità indicate.**

È, altresì, necessario esplicitare che l'operatività delle modifiche previste dall'art 9 bis commi 4 bis e ss oggetto della presenta Consultazione **deve essere necessariamente subordinata all'implementazione dei predetti strumenti tecnologici, che dovranno essere finalizzati dal Tavolo Tecnico.**

Infatti, come si evince dalla stessa Consultazione, in assenza tali strumenti tecnologici, non risulta fattibile l'implementazione delle tempistiche di "take down" ipotizzate nella riforma del Regolamento, senza ingenerare probabili criticità implementative che risulterebbero lesive dei diritti di tutti gli attori coinvolti (diritto all'informazione dei cittadini, diritti dei content provider e diritti degli operatori di mere conduit).

A tal riguardo, in qualità di operatore mere conduit Fastweb, proprio al fine di consentire l'attuazione dei principi dettati dal Decreto 70/2003 che dispongono l'assenza di un obbligo di vigilanza sui contenuti in rete da parte degli operatori mere conduit, ritiene necessario che il processo informatico di *notice and take down* oggetto di Consultazione sia costruito in modo da far alimentare la segnalazione dei siti illegittimi da parte di soggetti terzi, quali i medesimi titolari dei diritti di autore, che dovrebbero utilizzare processi automatizzati di comunicazione verso l'Autorità affinché la medesima possa esercitare la propria attività di vigilanza e solo successivamente emanare ordini definitivi precisi, inequivoci e facilmente implementabili da parte da parte degli operatori di mere conduit.

In tale contesto risulta importate confermare il riferimento già indicato nella bozza di Consultazione all'art 9-bis, comma 4-quinquies, che esplicita che eventuali responsabilità correlate all' inesatta identificazione dei siti da inibire debbano essere imputate esclusivamente ai soggetti segnalanti, al fine di escludere la responsabilità dei soggetti meri esecutori della procedura, quale quelli di mere conduit.


Inoltre, proprio per minimizzare il rischio di take down di siti legittimi in relazione alle segnalazioni che saranno effettuate dai content provider e, dunque, ingenerare criticità in relazione all'attuazione degli ordini inibitori, è necessario che gli ordini di blocco di indirizzo IP rappresentino un'opzione residuale rispetto all'opzione di blocco dei DNS, da implementare solo quando l'indirizzo IP sia riferito a soli servizi illeciti.

È, altresì, auspicabile che la procedura informatica automatizzi anche le procedure di sblocco degli indirizzi IP/DNS "dissequestrati".

Con riferimento al tema dei tempi necessari per consentire agli attori coinvolti lo sviluppo di tale piattaforma, Fastweb auspica che il Tavolo Tecnico identifichi dei tempi congrui e ragionevoli di implementazione in linea con la complessità dei processi.

1.1 Proposte di modifiche dello Schema di delibera recante modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS

e) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-sexies: "L'Autorità tramite le misure tecnologiche adeguate, individuate ove necessario nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4, verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità, la fondatezza e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-quinques e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l'accesso ai siti internet segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità per il tempo di trasmissione di cui al comma 4-quater. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione."



2) Quesiti della Consultazione 445/22/Cons

D.1 - Dicano gli operatori del settore quali siano, sulla base della propria esperienza, le misure e/o apparecchiature tecnologiche più idonee per assicurare non solo la completezza e/o regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, ma anche la relativa fondatezza sostanziale.

D.2 - Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, a quanto ammonta mediamente il numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare.

D.3 - Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, se le eventuali misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell'ambito delle trasmissioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) possano essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, parimenti trasmessi in diretta (o assimilati).

Con riferimento ai quesiti indicati dalle domande D1, D2, D3, si evidenzia che Fastweb è un ISP deputato alla sola fornitura di servizi di comunicazioni e non ha alcun obbligo di sorveglianza sulle

informazioni che trasmette o memorizza, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

In ragione del quadro regolatorio indicato e della estraneità dal business di Fastweb di processi di analisi della tipologia dei contenuti trasmessi sulle proprie reti, Fastweb non ha significative considerazioni da esprimere in relazione ai quesiti di D1, D2, D3.



Milano, 9 febbraio 2023

Inviata a: agcom@cert.agcom.it

Oggetto: consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS" (cfr. Allegato A alla delibera n. 445/22/CONS)

Soggetto rispondente:

- FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale)
- DcP (Digital Content Protection)

Referente per eventuali comunicazioni:

FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale) viene fondata nel 1996 da IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) e da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) con lo scopo di proteggere i diritti di proprietà intellettuale dei suoi associati e di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sui rischi e i danni causati dal fenomeno. FPM, oltre ai soci fondatori, annovera fra i suoi membri Universal Music, Sony Music, Warner Music e SCF, in rappresentanza di oltre 400 produttori musicali nazionali.

DcP (Digital Content Protection) nasce dall'esperienza di FPM nel settore e integra le expertise ventennali maturate nell'ambito della Federazione con le più avanzate soluzioni tecnologiche a tutela dei diritti. DcP è stata creata con l'obiettivo di esportare l'esperienza di tutela dei diritti e la tecnologia di riferimento al complesso delle industrie del diritto d'autore e di estenderla al mondo dei diritti di marchio.



Considerazioni generali

FPM e DcP accolgono con grande favore le modifiche al Regolamento sul Diritto d'Autore proposte dall'Autorità.

Le nuove modifiche testimoniano ancora una volta l'attenzione che le Istituzioni riservano alla proprietà intellettuale e sanciscono il ruolo fondamentale del diritto d'autore come asset fondamentale per il Paese.

Ribadiscono, inoltre, il ruolo centrale di Agcom nella lotta alle violazioni del diritto d'autore. L'Autorità, con la creazione e la gestione del Regolamento sul Diritto d'Autore, ha rappresentato un unicum a livello internazionale che ha consentito di ottenere enormi risultati in termini di tutela della proprietà intellettuale.

Particolarmente benvenuta è l'introduzione del concetto di ingiunzione dinamica, misura già sperimentata sia in sede di giudizio penale che civile e che si è dimostrata nel corso dell'ultimo periodo estremamente efficace e in grado di rispondere alle sfide poste dalle recenti novità tecnologiche in tema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Le modifiche proposte rappresentano, inoltre, un valido strumento per colpire alcuni fenomeni (in crescita esponenziale) relativi alle violazioni dei diritti in ambito musicale.

A titolo esemplificativo si possono citare:

- Concerti live trasmessi sul web e sui social network
- DJ set trasmessi live su diverse piattaforme
- Eventi live di natura diversa che prevedono utilizzo di musica tutelata

In proiezione futura il nuovo regolamento potrebbe rivelarsi molto utile anche per colpire l'utilizzo non autorizzato di contenuti musicali nel metaverso.

Riteniamo opportuno considerare il concetto di "evento live" in termini estensivi, includendo anche contenuti cosiddetti "time-sensitive" quali la diffusione di pre-release (opere musicali diffuse prima del loro rilascio ufficiale sul mercato) o la diffusione live di playlist non autorizzate sulle piattaforme di streaming, tramite bot dedicati o in gruppi di ascolto chiusi o aperti.



ALLEGATO A

Domande previste dalla consultazione	Risposte FPM-DcP
<p>D.1 - Dicano gli operatori del settore quali siano, sulla base della propria esperienza, le misure e/o apparecchiature tecnologiche più idonee per assicurare non solo la completezza e/o regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, ma anche la relativa fondatezza sostanziale.</p>	<p>Il sistema più efficace per tracciare e "certificare" la presenza di contenuti non autorizzati sarebbe l'utilizzo di watermark (il titolare dei diritti sarebbe però obbligato ad applicare e gestire i watermark). La massima efficacia in termini di velocità di comunicazione degli illeciti si otterrebbe affiancando all'utilizzo dei watermark un API esposta da Agcom che consentirebbe di automatizzare molte delle procedure di raccolta e invio dei dati.</p> <p>Un sistema meno impattante per i titolari dei diritti sarebbe, almeno in fase iniziale e di setup, l'utilizzo, ai fini della segnalazione, di una dashboard dedicata dove inserire in real time e appena iniziati gli eventi, i dati relativi al sito/network da bloccare. Requisito fondamentale per rendere efficace il sistema sarebbe la semplicità e intuitività della dashboard stessa.</p>
<p>D.2 - Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, a quanto ammonta mediamente il numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare.</p>	<p>Premettendo che un'esatta quantificazione del fenomeno, data la sua estrema dinamicità e le difficoltà insite nel monitoraggio dello stesso, appare molto difficile, si possono ipotizzare alcuni numeri.</p> <p>Nel caso dei linking site si può stimare una media di circa 100 siti che in un dato momento offrono la possibilità di assistere a eventi sportivi non</p>



<p>D.3 – Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, se le eventuali misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell'ambito delle trasmissioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) possano essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, parimenti trasmessi in diretta (o assimilati).</p>	<p>autorizzati. I flussi video utilizzati da questi siti sono alcune decine e, colpendoli direttamente, si metterebbero fuori gioco quasi tutti i linking site.</p> <p>Nel caso delle IPTV, i network che consentono la fruizione dei contenuti illeciti sono alcune centinaia (si può ipotizzare una media di 500). I numeri citati fanno riferimento a piattaforme/network che mettono a disposizione contenuti di canali italiani (Sky e Dazn ad esempio). Se si dovessero includere anche siti e IPTV che diffondono gli stessi contenuti in lingua straniera (ad esempio la partita di calcio trasmessa da un canale autorizzato straniero), i numeri crescerebbero esponenzialmente.</p> <p>Le stesse procedure utilizzate per l'identificazione e la segnalazione di eventi sportivi non autorizzati potrebbero essere utilizzate anche in caso di eventi di natura diversa, a patto che i siti/network che li diffondono siano gli stessi (linking site, IPTV etc.). L'eventuale presenza di contenuti live su piattaforme di videostreaming (ad esempio Vimeo) e sui social network presenterebbe criticità diverse e l'unica, o quantomeno la più efficace, modalità di intervento sarebbe la richiesta alla piattaforma stessa di eliminare il contenuto.</p>
---	--

Testo del regolamento modificato	Considerazioni
<p>c) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-quater: "Con l'istanza di cui al comma 4-bis un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, i destinatari del provvedimento procedano, per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata, alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti internet tramite i quali avvengono le violazioni, sulla base delle successive segnalazioni. A tal fine, nell'istanza sono indicati i siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, nonché la durata prevista per le relative manifestazioni sportive."</p>	<p>Si invita l'Autorità a riflettere sull'opportunità di limitare il blocco alla durata del singolo evento. Tale limitazione stride con il concetto di ingiunzione dinamica poiché, di fatto, costringerebbe i titolari dei diritti a segnalare ogni volta lo stesso sito in occasione dei diversi eventi. La procedura, inoltre, per come è concepita, rischierebbe di dilatare i tempi necessari per arrivare all'effettivo blocco e, soprattutto in caso di eventi di breve durata, potrebbe risultare inefficace (si vedano i commenti al punto e). Si potrebbe, in alternativa, prendere in considerazione di limitare il blocco alla durata di una manifestazione nel suo complesso (ad esempio l'intera durata di un campionato di calcio); la misura così concepita snellirebbe le procedure, massimizzerebbe i risultati e sarebbe perfettamente in linea con il concetto di "istanza master" previsto dalle modifiche al Regolamento.</p>
<p>d) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-quinquies: Il soggetto legittimato comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-quater i siti internet su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d'autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo altresì prova</p>	<p>Il concetto dell'univocità degli indirizzi IP e DNS rischia di prestarsi a strumentalizzazioni e pone alcuni rischi di interpretazione. Molti siti, particolarmente critici in termini di quantità e visibilità di contenuti illeciti, non possono tecnicamente ritenersi univocamente dedicati alla diffusione di contenuti illeciti (spesso contengono contenuti leciti o borderline oppure risiedono su indirizzi IP condivisi). Si suggerisce di valutare l'opportunità di modificare il testo in senso meno restrittivo, adottando</p>

documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP dei siti internet segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate."

e) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-sexies: "L'Autorità tramite le misure tecnologiche adeguate, individuate ove necessario nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4, verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità, la fondatezza e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-quinques e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l'accesso ai siti internet segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità per il tempo di trasmissione di cui al comma 4-quater. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione."

locuzioni come "sito univocamente o principalmente dedicato a...", "...sito univocamente dedicato o, che per gravità delle violazioni, rappresenta un forte pregiudizio a..." o locuzioni similari.

Si suggerisce inoltre di prevedere la possibilità di richiedere solo il blocco DNS nei casi in cui l'IP del sito dovesse risultare condiviso oppure servito da servizi di reverse proxy o CDN.

La procedura proposta rischia di compromettere l'efficacia della misura in termini di velocità di intervento. Se la segnalazione deve partire dopo l'inizio dell'evento, anche al netto di eventuali automazioni utilizzate dai soggetti segnalatori e di un'eventuale API a disposizione, sono necessari tempi tecnici al fine di inoltrare la lista dei siti. La fase di verifica da parte di Agcom rischia di creare un collo di bottiglia che pregiudicherebbe la possibilità di bloccare la trasmissione degli eventi in tempi utili; si consideri che, anche al netto di eventuali ridondanze nelle segnalazioni dei siti, i portali/network comunicati in occasione dei singoli eventi potrebbero essere nell'ordine delle centinaia. Il problema potrebbe essere superato, almeno in parte, con l'eliminazione dell'obbligo di sbloccare i siti al termine dell'evento (la maggior parte dei network pirata resterebbero bloccati e non sarebbero segnalati in occasione di eventi successivi). Si invita l'Autorità a prendere anche in considerazione la possibilità di eliminare questa fase di verifica, consentendo ai titolari dei

	diritti, sotto loro piena responsabilità, di comunicare direttamente ai provider i network da bloccare.
--	---

Ulteriori importanti considerazioni

In linea generale si rileva che l'introduzione delle modifiche proposte genera un forte squilibrio fra la tutela garantita ai broadcaster e quella garantita alle altre industrie del diritto d'autore.

A grandi linee, le novità introdotte sono:

- Obbligo per gli ISP di applicare il blocco entro 30 minuti
- Introduzione del blocco a livello IP oltre che DNS
- Radicale cambio nelle procedure di segnalazione dei siti illeciti sia in termini quantitativi che dal punto di vista delle tempistiche

Se appare pacifico che la prima novità sia legata alla specificità del fenomeno e (salvo casi particolari come i concerti in live streaming e simili) sia corretto prevederla come misura speciale per il settore in oggetto, le altre due introducono un inaccettabile sbilanciamento, offrendo ai titolari dei diritti sulle trasmissioni degli eventi live strumenti di intervento e procedure decisamente vantaggiose e molto più efficaci.

Tutte le industrie del diritto d'autore hanno chiesto con forza, fin dall'approvazione del regolamento, l'applicazione del blocco congiunto IP e DNS, misura che aumenterebbe esponenzialmente l'efficacia del Regolamento stesso. L'eventuale introduzione del blocco IP solo per un settore industriale rappresenterebbe una discriminazione incomprensibile. Si chiede, quindi, che il blocco IP venga previsto immediatamente per tutte le violazioni della norma sul diritto d'autore.

Con le modifiche proposte si introduce la possibilità di segnalare massivamente e senza particolari vincoli burocratici e procedurali un numero di siti che trasmettono eventi live potenzialmente illimitato. Con l'introduzione del concetto di "istanza master", che serve a comunicare la violazione di un diritto generico nel suo complesso (ad es. un campionato sportivo nella sua interezza) e della successiva possibilità di segnalare contemporaneamente tutti i siti che violano quel diritto generico senza passare per la regolare compilazione dell'istanza, si rafforza ulteriormente lo squilibrio già menzionato. Il vincolo delle date di invio



delle istanze e la procedura di compilazione delle stesse limitano significativamente il numero di istanze che è possibile inviare. Si chiede, quindi, di prevedere anche per le altre industrie del diritto d'autore la possibilità di accedere a procedure più snelle di segnalazione degli illeciti che consentano di aumentare la quantità di violazioni comunicate.

Luca Vespignani

FPM – Segretario Generale
DcP – Amministratore Delegato



**“Consultazione pubblica sullo schema di delibera recante
modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e
procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS”**

Osservazioni di Iliad Italia S.p.A.

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000,000



Premessa

Iliad Italia S.p.A. (di seguito anche “Iliad” o la “Società”), presente dal 2016 in Italia, è il quarto operatore di servizi di telefonia mobile, il cui lancio commerciale è avvenuto il 29 maggio 2018.

Sin dal suo ingresso nel mercato italiano, Iliad ha fondato il proprio operato sui valori della trasparenza e della credibilità, i quali sono stati declinati dalla Società anche nel contesto di una piena collaborazione con le Autorità competenti, a garanzia del rispetto dei diritti e delle libertà in materia di diritto d'autore e proprietà industriale sulle reti di comunicazione elettronica (di seguito, congiuntamente, “**Diritti di Privativa**”), come disciplinati dalla L. 633/1941 (c.d. Legge sul diritto d'autore) e dal D. Lgs. 30/2005, (c.d. Codice della Proprietà Industriale).

In tale quadro, la Società, pur apprezzando e condividendo lo spirito della Consultazione, volta ad aggiornare il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, approvato dall'autorità con delibera n. 680/13/CONS (il “**Regolamento**”), al fine di migliorare la reattività degli operatori di comunicazioni elettroniche (anche “**Operatori**”) nella disabilitazione degli indirizzi IP e nomi di dominio con riproduzione illecita, ravvisa alcune criticità.

In primo luogo, si ritiene opportuno segnalare che alcune delle modifiche proposte al testo del Regolamento risultano eccessivamente onerose e/o sproporzionate, tenuto conto tanto della responsabilità ascrivibile agli Operatori, quanto della tipologia di attività che questi ultimi svolgono con riferimento alla trasmissione di contenuti. In tal senso giova rilevare che:

- come indicato dal legislatore europeo nella Direttiva 2000/31/CE, considerando 42, l'attività degli Operatori consiste nel “*processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate*”;
- il D. lgs. n. 70/2003, art. 14 co.1, che recepisce la Direttiva sopracitata, precisa che gli Operatori rientrano tra i prestatori di servizi di *Mere conduit* (di seguito, “**Mere Conduit**”), i quali svolgono esclusivamente attività di trasporto delle comunicazioni, e pertanto (i) non sono tenuti a vigilare sui contenuti di queste ultime (c.d. “obbligo di sorveglianza”) e (ii) sono considerati responsabili in sole tre fattispecie ben definite dal legislatore, vale a dire quando diano origine alla trasmissione, selezionino il destinatario della trasmissione e selezionino o modifichino le informazioni trasmesse.

Nello specifico Iliad ritiene eccessive le misure inerenti alle tempistiche di blocco degli indirizzi IP e nomi di dominio nonché l'introduzione delle sanzioni dettate dalla legge 249/1997, art. 1, comma 31 (che in potenza potrebbero ammontare anche al 2% del fatturato annuo) di cui all'art. 9-bis del Regolamento.

In secondo luogo, le misure oggetto della Consultazione dovrebbero, ad opinione della Società, riprendere quanto disposto dalla proposta di legge C. 217, presentata alla Camera dei deputati il 13 ottobre 2022 dell'Onorevole Maccanti ⁽¹⁾ e rubricata “*Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi*” (di seguito, la “**Proposta**”).

In particolare, si ritiene indispensabile, ai fini del rispetto delle stringenti tempistiche di recepimento degli ordini cautelari di cui all'art. 9-bis commi 4-ter, 4-quater, 4-sexies e comma 6, che il testo del Regolamento recepisca quanto previsto dall'art. 7 della Proposta, il quale (i) introduce un

⁽¹⁾ Reperibile in internet al seguente link:

<https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=217&sede=&tipo=>

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000



sistema automatizzato di scambio di informazioni tra l'Autorità e gli Operatori che elimina la necessità di qualsivoglia intervento umano nell'acquisizione degli ordini e nella lavorazione dei blocchi, **(ii)** prevede che l'Autorità, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con la collaborazione di tutti i soggetti interessati (tra cui anche gli Operatori), definisca i requisiti tecnici e operativi necessari a creare tale sistema automatizzato unico.

Infine, le proposte di modifica potrebbero risultare in contrasto con il Regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta, c.d. *Net Neutrality*, con il fine di garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali (di seguito il "**Regolamento UE**").

Nello specifico, il blocco degli indirizzi IP risulterebbe conforme con il Regolamento UE solo nella misura in cui questi continuassero ad essere utilizzati per finalità illecite. Tuttavia, una volta bloccati, questi perderebbero di interesse per i soggetti che li utilizzavano per finalità illecite e, in quanto risorse a disponibilità limitata, potrebbero essere "liberati" per essere riutilizzati. Alla luce di ciò, una limitazione perpetua del diritto di accesso agli indirizzi IP oggetto dei provvedimenti non sarebbe giustificata dall'interesse dei titolari dei Diritti di Privativa di non vedere lesi i propri diritti, che nel necessario bilanciamento degli interessi si troverebbe superato dal diritto degli utenti finali di accedere liberamente a internet.

In considerazione di quanto sopra, il Regolamento dovrebbe prevedere, per essere coerente con i principi di cui al Regolamento UE:

1. la possibilità per gli Operatori di sbloccare gli indirizzi IP e nomi di dominio al termine della trasmissione delle manifestazioni sportive (attualmente prevista solamente con riferimento alle segnalazioni di cui all'art. 9-bis comma 4-*quater* del Regolamento);
2. una esplicita manleva che scarichi gli Operatori di qualsivoglia responsabilità in ordine a eventuali **(i)** pretese avanzate da terzi che abbiano acquisito in uso indirizzi IP precedentemente bloccati da un provvedimento dell'Autorità – che potrebbero riscontrare l'irraggiungibilità delle proprie dei propri siti web – nonché a **(ii)** reclami presentati da propri utenti che, non potendo raggiungere gli indirizzi IP sopracitati, potrebbero lamentare malfunzionamenti del servizio e richiedere la corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 6 della delibera n. 347/18/CONS.

L'assenza di tali previsioni si tradurrebbe, ad opinione di Iliad, in un onere a carico degli Operatori, che pur non essendo tenuti ad alcun obbligo di sorveglianza e avendo adempiuto agli ordini dell'Autorità, si troverebbero a impiegare tempo e risorse per gestire un vuoto normativo del tutto colmabile.

Ciò premesso, Iliad fornisce nel prosieguo le proprie puntuali osservazioni in merito allo Schema con riferimento ai singoli commi dell'art. 9-bis.

Proposte di modifica al Regolamento

1. Art. 9-bis comma 4-bis

Iliad ritiene necessario che, all'interno del comma 4-bis, articolo 9-bis, venga previsto il finanziamento dei costi sostenuti dagli Operatori (ad esempio in termini di adeguamento dei sistemi e

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.

iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000



disponibilità del personale) al fine di ottemperare ai provvedimenti di disabilitazione degli indirizzi IP e nomi di dominio segnalati da parte dei titolari dei diritti

Tale previsione è volta a bilanciare la mancata previsione del sistema automatizzato di cui in premessa ed è motivata dal fatto che le manifestazioni sportive oggetto delle segnalazioni dei titolari dei diritti avvengono di norma fuori dall'orario ordinario di lavoro degli Operatori nonché in giornate festive (quali il sabato e la domenica), con conseguente difficoltà, per quest'ultimi, a eseguire tale disabilitazione.

Di seguito si riporta una proposta di revisione del sopracitato comma (revisioni in grassetto):

*"Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di mere conduit operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ai sensi dell'art. 8, comma 4, **prevedendo, in capo ai soggetti legittimati, il finanziamento dei costi di gestione sostenuti dai prestatori di servizi di mere conduit.** La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1."*

2. Art. 9-bis comma 4-ter

Di seguito si riporta una proposta di revisione del comma sopra richiamato, formulata al fine di adeguare le tempistiche di implementazione dei provvedimenti cautelari dell'Autorità in assenza della creazione della piattaforma automatizzata di cui in premessa, nonché di armonizzare il contenuto del comma con quanto previsto dal successivo comma 4-quater (revisioni in grassetto):

*"L'ordine cautelare di cui al comma 4-bis è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima ed eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall'Autorità e comunque entro 24 ore lavorative dalla notifica dello stesso. **I prestatori di servizi di mere conduit potranno riabilitare l'accesso ai siti indicati all'interno di ciascun ordine al termine della trasmissione della manifestazione sportiva interessata**"*

3. Art. 9-bis comma 4-quater

Iliad ritiene necessario che, all'interno del comma 4-quater, articolo 9-bis, venga indicato in maniera esplicita l'onere, in capo al soggetto legittimato, di fornire all'Autorità e agli Operatori non tanto gli indirizzi IP e nomi di dominio autorizzati a trasmettere le opere audiovisive, come attualmente previsto, quanto piuttosto quelli **non** gestiti/autorizzati dal titolare dei Diritti di Privativa.

Tale modifica si rende necessario al fine di rendere chiara la normativa, che attualmente sembra suggerire la sussistenza di un obbligo di sorveglianza da parte dei Mere Conduit ⁽²⁾, e garantire il tempestivo blocco degli indirizzi IP e nomi di dominio oggetto della richiesta dei soggetti legittimati.

In tal senso, considerato che le segnalazioni di cui al comma 4-quater, articolo 9-bis sono pensate per consentire il blocco immediato di indirizzi IP e nomi di dominio ulteriori e correlati rispetto a quelli già oggetto di un provvedimento di disabilitazione, tramite segnalazioni che potrebbero essere

⁽²⁾ Se ricevessero dai titolari dei Diritti di Privativa solamente l'elenco degli indirizzi IP e nomi di dominio autorizzati alla trasmissione, per ottemperare all'ordine/provvedimento dell'Autorità, i Mere Conduit dovrebbero necessariamente ricercare attivamente gli indirizzi IP e nomi di dominio non autorizzati, svolgendo una attività di *monitoring* che mal si concilia con i profili di responsabilità di cui in premessa.

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.

iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

inviare poco prima della trasmissione dei contenuti, risulta ancora più fondamentale lo sviluppo e l'utilizzo del sistema automatizzato di cui in premessa.

Di seguito si riporta una proposta di revisione del sopracitato comma, formulata al fine di adeguare le tempistiche di implementazione dei provvedimenti cautelari dell'Autorità in assenza della creazione della piattaforma automatizzata di cui in premessa (revisioni in grassetto):

*“Con l'istanza di cui al comma 4-bis un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, i destinatari del provvedimento procedano, per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata, **previa notifica entro le 24h lavorative antecedenti**, alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti internet tramite i quali avvengono le violazioni, sulla base delle successive segnalazioni. A tal fine, nell'istanza sono indicati **puntualmente gli indirizzi IP e nomi di dominio** ~~i siti internet non gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, nonché la durata prevista per le relative manifestazioni sportive, decorsa la quale i prestatori di servizi di mere conduit potranno riabilitare l'accesso.~~”*

4. Art. 9-bis comma 4-sexies

Ad opinione di Iliad, il periodo di 30 minuti entro il quale gli Operatori sono tenuti a disabilitare l'accesso ai siti internet segnalati, in mancanza della piattaforma automatizzata di cui in premessa, dovrebbe essere prolungato di 2 giorni. Difatti, a causa delle tempistiche tecniche di configurazione della rete, la disabilitazione degli IP e dominio segnalati non può avere effetto fino allo scadere dell'intervallo di *caching* adottato dai dispositivi finali, che varia in funzione (i) delle configurazioni impostate da ciascun utente, (ii) delle impostazioni di *default* del sistema operativo ospite e (iii) al *Time To Live* (TTL) associato a ogni singolo *Fully Qualified Domain Name* (FQDN).

Inoltre, si segnala che sarebbe opportuno, al fine di agevolare il reindirizzamento automatico verso la pagina internet di cui al comma 4-sexies, art. 9-bis, integrare tale comma indicando che la pagina di reindirizzamento verrà fornita dall'Autorità stessa in formato “.txt” all'interno di un server sicuro e con credenziali assegnate ai singoli Operatori, non vincolato a specifici indirizzi IP del *client* ⁽³⁾. Inoltre, si richiede che tale pagina sia disponibile su un URL contenente *un'authority* (IP:porta o FQDN:porta) senza passaggi aggiuntivi, ossia contenete solo *namespace* (come ad esempio: <https://<domain>:<port>> ; <https://<authority>>).

Di seguito si riporta una proposta di revisione del sopracitato comma (revisioni in grassetto):

*“L'Autorità tramite le misure tecnologiche adeguate, individuate ove necessario nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4, verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità, la fondatezza e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-quinques e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare **di adottare, decorsi 2 giorni lavorativi dalla notifica, che immediatamente le più opportune misure tecniche e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione**, disabilitando l'accesso ai siti internet segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet **fornita dall'Autorità in formato .txt, all'interno di un server sicuro e con credenziali assegnate ai singoli prestatori di servizi di mere conduit e redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità** per il tempo di trasmissione di cui al comma 4-quater. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti*

(3) A titolo esemplificativo, si potrebbe utilizzare un server SFTP che ospiti più file .txt., prevedendo che ciascun file riporti l'estensione temporale del blocco.



interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione.”

5. Art. 9-bis comma 6

Si richiede, in linea con quanto esposto nelle premesse con riferimento alla coerenza del Regolamento con il Regolamento UE, di introdurre un periodo trascorso il quale gli Operatori potranno sbloccare gli indirizzi IP e nomi di dominio e di eliminare l'eventualità che, in mancanza di un reclamo, tali blocchi assumono un "carattere definitivo".

Di seguito si riporta una proposta di revisione del sopracitato comma (revisioni in grassetto):

“Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-sexies non sia stato presentato reclamo nel termine di cui al comma 5, le stesse assumono carattere definitivo e la direzione ne informa l'organo collegiale nella prima riunione utile. I prestatori di servizi di mere conduit potranno riabilitare l'accesso ai siti oggetto degli ordini cautelari di cui al comma 1 e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-sexies, al termine della trasmissione della manifestazione sportiva interessata”

6. Art. 9-bis comma 8

Iliad ritiene che, in relazione al regime di responsabilità degli Operatori, già esposto in premessa, la sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 24 ⁽⁴⁾ risulta eccessivamente onerosa.

In particolare, giova segnalare che, la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore mal si concilia con il Regolamento. In particolare, tale articolo prevede che qualora fosse accertata la violazione di legge da parte degli ispettori, questi, compilato processo verbale, informano gli organi di polizia giudiziaria per gli atti di cui agli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale. Tuttavia, il Regolamento non prevede alcuna sanzione penale a carico degli Operatori e pertanto si ritiene, ad opinione della scrivente, che tale rinvio sia privo di fondamento.

Pertanto, si richiede che:

- la sanzione venga ridotta al minimo edittale di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- venga eliminato il riferimento all'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore.

Di seguito si riporta una proposta di revisione del sopracitato comma (revisioni in grassetto):

“In caso di inottemperanza agli ordini di cui al comma 1 e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-quinquies e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5, la direzione ne informa l'organo collegiale ai fini dell'applicazione del minimo previsto dalle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore. Si provvede all'applicazione delle predette sanzioni e alla comunicazione agli organi di polizia giudiziaria anche nel caso di reiezione del reclamo di cui al comma 5.”

⁽⁴⁾ Compresa tra € 10.000,00 fino al 2% del fatturato annuo.

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.

iscritta al Registro imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

- **Q1 – Dicano gli operatori del settore quali siano, sulla base della propria esperienza, le misure e/o apparecchiature tecnologiche più idonee per assicurare non solo la completezza e/o regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, ma anche la relativa fondatezza sostanziale.**

Iliad, in qualità di *Mere Conduit*, non è a conoscenza di misure e/o apparecchiature tecnologiche idonee al fine di assicurare completezza, regolarità e/o fondatezza della segnalazione.

- **Q2 – Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, a quanto ammonta mediamente il numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare.**

Iliad, in qualità di fornitore di servizi di connettività ossia *Mere conduit*, non è a conoscenza dell'ammontare medio delle trasmissioni illecite che possano rientrare all'interno della nuova procedura cautelare.

- **Q3 – Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, se le eventuali misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell'ambito delle trasmissioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) possano essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, parimenti trasmessi in diretta (o assimilati).**

Ad opinione della Società, le misure di cui al Regolamento pur teoricamente applicabili anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, non potrebbero essere gestite dagli Operatori con le tempistiche delineate dal Regolamento in assenza del sistema un sistema automatizzato di cui in premessa, presenterebbe le problematiche già segnalate.



La Lega Basket Serie A (LBA) valuta con estremo favore l'iniziativa di AGCOM, che può portare un grande beneficio nell'attività di contrasto alla pirateria digitale connessa alla trasmissione degli eventi sportivi. Come noto, la pirateria digitale costituisce una vera e propria piaga ed ha raggiunto dimensioni e modalità operative capaci di causare gravissimi danni alla LBA, alle società di pallacanestro che ne fanno parte, così come più in generale al mondo dello sport.

La proposta di modifica va ad impattare sul tema fondamentale della tempestività di intervento, promettendo un intervento entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare dei diritti. Tale tempistica costituirebbe un notevole passo avanti rispetto allo status quo, in particolare con riferimento ai provvedimenti di urgenza da anni emessi stabilmente sui ricorsi della Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B dal Tribunale di Milano, che dispongono sì un intervento "immediato" degli ISP, ma al contempo non prevedono un tempo definito di intervento e ciò fa sì che nella prassi operativa ci siano scostamenti significativi nei tempi di implementazione garantiti dai diversi ISP, comunque generalmente superiori ai trenta minuti previsti dalla novità regolamentare.

Correttamente AGCOM intende dare operatività al sistema dei blocchi anche attraverso l'ausilio della tecnologia. Ad avviso di LBA, tuttavia, è importante che

- (i) sia sancito con forza il principio che l'intervento di blocco debba comunque essere attuato entro trenta minuti dalla segnalazione effettuata dal titolare dei diritti;
- (ii) il sistema di comunicazione "machine to machine" sia semplice ed aperto, ossia consenta alle parti coinvolte di scambiare in modo sicuro e certificato tutte le informazioni pertinenti e permetta però al contempo a ciascun operatore di gestire in totale autonomia le operazioni interne correlate, ossia la ricerca degli illeciti e la raccolta delle prove a cura dei titolari dei diritti e l'implementazione dei blocchi a cura degli ISP);
- (iii) l'uso della tecnologia che verrà predisposta non sia condizione necessaria per attuare i blocchi, ma rappresenti per gli ISP una opportunità di semplificazione delle operazioni in grado di comprimere sia i tempi di intervento sia i costi, ferma restando l'obbligatorietà dell'implementazione dei blocchi entro trenta minuti da ciascuna segnalazione. Digita qui il testo

Si evidenzia, al fine di rendere effettivi i trenta minuti, la necessità di evitare l'insorgere della criticità data dal fatto che le verifiche di AGCOM diventino un possibile collo di bottiglia, imponendo all'Autorità di fornire risposte in tempi strettissimi e il più delle volte in giorni ed orari non lavorativi. In tal senso, le verifiche previste nel nuovo art. 4-sexies dovrebbero riguardare esclusivamente la conformità e la completezza delle segnalazioni rispetto al sistema informatico che sarà predisposto, in tal modo consentendone una verifica automatica da parte del sistema informatico che verrà predisposto.



In ogni caso, la fondatezza può sempre essere verificata a posteriori e/o a campione, ferme restando: (i) la responsabilità del soggetto che effettua la segnalazione per eventuali errori (ii) la preesistenza di un elenco di soggetti autorizzati alla trasmissione, che, come sopra evidenziato, rende automatica la natura illecita di ogni trasmissione operata da siti/indirizzi telematici diversi da quelli analiticamente indicati.

D'altronde la giurisprudenza copiosa e consolidata (in particolare del Tribunale civile di Milano, sezione specializzata imprese) dispone –sempre *inaudita altera parte* e sempre confermando con successiva ordinanza il primo provvedimento- ordini di blocco c.d. “dinamici”, ossia estesi ad ogni successiva variazione di indirizzo utilizzato per le trasmissioni illecite, senza alcun controllo da parte del Tribunale sulla fondatezza di tali segnalazioni. In effetti, il Tribunale si limita ad indicare i requisiti che le segnalazioni debbono soddisfare, senza appunto effettuare alcuna verifica sulle stesse.

Tutto ciò a meno che i controlli di fondatezza siano automatici, intendendo per tale la mera non corrispondenza degli indirizzi di cui si chiede il blocco rispetto a quelli analiticamente indicati come autorizzati. In tal caso il controllo potrebbe essere effettivamente demandato ai sistemi informatici e non rischierebbe di inficiare la tempistica di intervento, come si è detto cruciale per la concreta efficacia deterrente dei blocchi.

Si suggerisce inoltre di fare riferimento, nei nuovi articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, non soltanto ai “siti internet”, quanto piuttosto ai “siti internet e/o indirizzi telematici”. Ciò perché il fenomeno delle IPTV pirata, che si intende contrastare con le proposte modifiche regolamentari, si fonda solo in parte sull'utilizzo di siti internet. In effetti, dei siti internet vengono normalmente utilizzati per promuovere le attività illecite, ma non per la trasmissione in diretta dei contenuti, che non avviene per il tramite di siti internet, ma tramite server collegati a precisi indirizzi telematici (oggetto principale degli ordini di blocco).

Sempre all'art. 4-quater si prevede che il blocco relativo alle segnalazioni dei titolari sia implementato “per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata”. Tale previsione ad avviso di LBA deve essere modificata, dato che:

- (i) costituirebbe un passo indietro rispetto ai blocchi ordinati dal Tribunale, che sono permanenti
- (ii) creerebbe problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli stessi ISP
- (iii) è ingiustificata, alla luce della accertata illiceità dei siti/indirizzi bloccati, dediti esclusivamente ad attività illecite (correttamente prevista come requisito essenziale per il blocco al comma 4-quinquies).

Giova in proposito ulteriormente sottolineare come i blocchi abbiano a oggetto indirizzi utilizzati esclusivamente per attività illecite e sarebbe un inspiegabile regalo alle organizzazioni criminali che gestiscono le IPTV illecite e usano tali indirizzi riattivarli al termine degli eventi sportivi, tornando così a esercitare nuovamente la propria attività illecita.



In estrema sintesi significherebbe consentire a dette organizzazioni criminali di “poter piratare per fasce orarie”.

Peraltro, la riattivazione dell'indirizzo bloccato alla fine dell'evento sportivo consentirebbe ai gestori dei network illeciti di poter lucrare su contenuti diversi dalle dirette ma comunque ad alto valore commerciale, quali i cosiddetti *highlights*, ossia i momenti salienti degli eventi sportivi trasmessi nell'immediato post gara e quindi in un momento di elevatissimo “appeal” e richiesta di visione. Giova evidenziarsi che la commercializzazione delle immagini salienti e correlate delle Gare è oggetto di autonoma valorizzazione e licenza da parte di LBA. Trattasi, ad avviso di LBA, di contenuti “assimilabili” agli eventi in diretta e pertanto meritevoli anch'essi di essere tutelati mediante il nuovo strumento in via di adozione da parte di AGCOM.

Venendo alle specifiche domande:

D1 – Si ritiene che a livello tecnologico sia certamente fattibile e non costosa, la realizzazione di un sistema di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti, che sarà gestito da AGCOM. Tale sistema potrà agevolmente verificare in automatico la completezza e la regolarità formale delle segnalazioni, così come la fondatezza sostanziale, se correttamente intesa come sopra e di seguito indicata. Precisamente, si ritiene che la verifica debba essere collegata all'elenco dei soggetti e dei siti/indirizzi telematici autorizzati alla trasmissione, elenco che i titolari dei diritti depositeranno in sede di prima istanza e che AGCOM potrà valutare e verificare nei tre giorni indicati dal nuovo art. 4-ter e che se necessario potrà essere nel tempo aggiornato. La successiva verifica della non riconducibilità delle nuove segnalazioni ai siti/indirizzi autorizzati potrà essere svolta facilmente e inequivocabilmente in modo automatizzato da AGCOM, ferma restando la possibilità dell'Autorità di procedere a controlli a posteriori o a campione, se necessario. Per quanto ben noto ad AGCOM si ribadisce in questa sede l'estrema linearità dei diritti relativi agli eventi organizzati da LBA, che *ex lege* è titolare insieme ai club dei diritti e li gestisce mediante apposite licenze.

E' dunque inequivocabile il dato relativo ai soggetti autorizzati da LBA, sulla base di specifiche licenze, così come la circostanza che qualunque soggetto che non sia un licenziatario ufficiale e che trasmetta gli eventi sportivi organizzati da LBA stia commettendo un grave illecito, civile e penale.

D3 – LBA, come già indicato sopra, ritiene che i cosiddetti *highlights* siano eventi assimilabili agli eventi in diretta, quando trasmessi durante le partite o poco dopo la fine delle stesse. Ciò sia per il loro valore commerciale, sia appunto per la vicinanza temporale con gli eventi *live*. Mantenendo i blocchi permanentemente, come avviene oggi in relazione agli ordini giudiziali, la protezione si estenderebbe automaticamente anche agli *highlights*.



La Lega Italiana Calcio Professionistico (LEGA PRO) valuta con estremo favore l'iniziativa avanzata da AGCOM di apportare *"modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS"* di cui all'Allegato A della delibera 445/22/CONS, che può portare un grande beneficio nell'attività di contrasto alla pirateria digitale connessa alla trasmissione degli eventi sportivi. Come noto, la pirateria digitale costituisce una vera e propria piaga e ha raggiunto dimensioni e modalità operative capaci di causare gravissimi danni alla LEGA PRO, alle società di calcio che ne fanno parte, così come più in generale al mondo dello sport.

La proposta di modifica va ad impattare sul tema fondamentale della tempestività di intervento, promettendo un intervento entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare dei diritti. Tale tempistica costituirebbe un notevole passo avanti rispetto allo *status quo*, in particolare con riferimento ai provvedimenti di urgenza da anni emessi stabilmente sui ricorsi della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B dal Tribunale di Milano, che dispongono sì un intervento "immediato" degli ISP ma, al contempo, non prevedono un tempo definito per tale intervento e ciò fa sì che nella prassi operativa ci siano scostamenti significativi nei tempi di implementazione garantiti dai diversi ISP, comunque generalmente superiori ai trenta minuti previsti dalla novità regolamentare.

Correttamente AGCOM intende dare operatività al sistema dei blocchi anche attraverso l'ausilio della tecnologia. Ad avviso di LEGA PRO, tuttavia, è importante che:

- (i) sia sancito con forza il principio che l'intervento di blocco debba comunque essere attuato entro trenta minuti dalla segnalazione effettuata dal titolare dei diritti;
- (ii) il sistema di comunicazione "machine to machine" sia semplice ed aperto, ossia consenta alle parti coinvolte di scambiare, in modo sicuro e certificato, tutte le informazioni pertinenti e permetta però, al contempo, a ciascun operatore di gestire in totale autonomia le operazioni interne correlate, ossia la ricerca degli illeciti e la raccolta delle prove a cura dei titolari dei diritti e l'implementazione dei blocchi a cura degli ISP;
- (iii) l'uso della tecnologia che verrà predisposta non sia condizione necessaria per attuare i blocchi, ma rappresenti per gli ISP un'opportunità di semplificazione delle operazioni in grado di comprimere sia i tempi di intervento sia i costi, ferma restando l'obbligatorietà dell'implementazione dei blocchi entro trenta minuti da ciascuna segnalazione.

Si evidenzia, al fine di rendere effettivi i trenta minuti, la necessità di evitare che le numerose verifiche di AGCOM possano dar luogo ad un possibile "collo di bottiglia", così impedendo all'Autorità di fornire risposte in tempi strettissimi e il più delle volte in giorni ed orari non lavorativi. In tal senso, le verifiche previste nel nuovo art. 4-sexies dovrebbero riguardare esclusivamente la conformità e la completezza delle segnalazioni



rispetto al sistema informatico che sarà predisposto, in tal modo consentendone una verifica automatica da parte del sistema informatico che verrà predisposto.

In ogni caso, la fondatezza può sempre essere verificata a posteriori e/o a campione, ferme restando: (i) la responsabilità del soggetto che effettua la segnalazione per eventuali errori (ii) la preesistenza di un elenco di soggetti autorizzati alla trasmissione, che, come sopra evidenziato, rende automatica la natura illecita di ogni trasmissione operata da siti/indirizzi telematici diversi da quelli analiticamente indicati.

D'altronde la giurisprudenza copiosa e consolidata (in particolare del Tribunale civile di Milano, sezione specializzata imprese) dispone – sempre *inaudita altera parte* e sempre confermando con successiva ordinanza il primo provvedimento - ordini di blocco c.d. "dinamici", ossia estesi ad ogni successiva variazione di indirizzo utilizzato per le trasmissioni illecite, senza alcun controllo da parte del Tribunale sulla fondatezza di tali segnalazioni. In effetti, il Tribunale si limita ad indicare i requisiti che le segnalazioni debbono soddisfare, senza appunto effettuare alcuna verifica sulle stesse.

Tutto ciò a meno che i controlli di fondatezza siano automatici, intendendo per tale la mera non corrispondenza degli indirizzi di cui si chiede il blocco rispetto a quelli analiticamente indicati come autorizzati. In tal caso il controllo potrebbe essere effettivamente demandato ai sistemi informatici e non rischierebbe di inficiare la tempistica di intervento, come si è detto cruciale per la concreta efficacia deterrente dei blocchi.

Si suggerisce inoltre di fare riferimento, nei nuovi articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, non soltanto ai "siti internet", quanto piuttosto ai "siti internet e/o indirizzi telematici". Ciò perché il fenomeno delle IPTV pirata, che si intende contrastare con le proposte modifiche regolamentari, si fonda solo in parte sull'utilizzo di siti internet. In effetti, dei siti internet vengono normalmente utilizzati per promuovere le attività illecite, ma non per la trasmissione in diretta dei contenuti, che non avviene per il tramite di siti internet, ma tramite server collegati a precisi indirizzi telematici (oggetto principale degli ordini di blocco).

Sempre all'art. 4-quater si prevede che il blocco relativo alle segnalazioni dei titolari sia implementato "per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata".

Tale previsione ad avviso di LEGA PRO deve essere modificata, dato che:

- (i) costituirebbe un passo indietro rispetto ai blocchi ordinati dal Tribunale, che sono permanenti;
- (ii) creerebbe problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli stessi ISP;
- (iii) è ingiustificata, alla luce della accertata illiceità dei siti/indirizzi bloccati, dediti esclusivamente ad attività illecite (correttamente prevista come requisito essenziale per il blocco al comma 4-quinquies).

Giova in proposito ulteriormente sottolineare come i blocchi abbiano a oggetto indirizzi utilizzati esclusivamente per attività illecite e sarebbe un inspiegabile regalo alle organizzazioni criminali che gestiscono le IPTV illecite e usano tali indirizzi riattivarli al



termine degli eventi sportivi, tornando così a esercitare nuovamente la propria attività illecita.

In estrema sintesi significherebbe consentire a dette organizzazioni criminali di "poter piratare per fasce orarie".

Pertanto, la riattivazione dell'indirizzo bloccato alla fine dell'evento sportivo consentirebbe ai gestori dei network illeciti di poter lucrare su contenuti diversi dalle dirette ma comunque ad alto valore commerciale, quali i cosiddetti *highlights*, ossia i momenti salienti degli eventi sportivi trasmessi nell'immediato post gara e quindi in un momento di elevatissimo "appeal" e richiesta di visione. Giova evidenziarsi che la commercializzazione delle immagini salienti e correlate delle Gare è oggetto di autonoma valorizzazione e licenza da parte di LEGA PRO. Trattasi, ad avviso di LEGA PRO, di contenuti "assimilabili" agli eventi in diretta e pertanto meritevoli anch'essi di essere tutelati mediante il nuovo strumento in via di adozione da parte di AGCOM.

Venendo alle specifiche domande:

D1 – Si ritiene che, a livello tecnologico, sia certamente fattibile e non costosa la realizzazione di un sistema di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti, che sarà gestito da AGCOM. Tale sistema potrà agevolmente verificare in automatico la completezza e la regolarità formale delle segnalazioni, così come la fondatezza sostanziale, se correttamente intesa come sopra e di seguito indicata. Precisamente, si ritiene che la verifica debba essere collegata all'elenco dei soggetti e dei siti/indirizzi telematici autorizzati alla trasmissione, elenco che i titolari dei diritti depositeranno in sede di prima istanza e che AGCOM potrà valutare e verificare nei tre giorni indicati dal nuovo art. 4-ter e che se necessario potrà essere nel tempo aggiornato. La successiva verifica della non riconducibilità delle nuove segnalazioni ai siti/indirizzi autorizzati potrà essere svolta facilmente e inequivocabilmente in modo automatizzato da AGCOM, ferma restando la possibilità dell'Autorità di procedere a controlli a posteriori o a campione, se necessario. Per quanto ben noto ad AGCOM, si ribadisce in questa sede l'estrema linearità dei diritti relativi agli eventi organizzati da LEGA PRO, che *ex lege* è titolare insieme ai club dei diritti e li gestisce mediante apposite licenze.

E', dunque, inequivocabile il dato relativo ai soggetti autorizzati da LEGA PRO, sulla base di specifiche licenze, così come la circostanza che qualunque soggetto che non sia un licenziatario ufficiale e che trasmetta gli eventi sportivi organizzati da LEGA PRO stia commettendo un grave illecito, civile e penale.

D3 – LEGA PRO, come già indicato sopra, ritiene che i cosiddetti *highlights* siano eventi assimilabili agli eventi in diretta, quando trasmessi durante le partite o poco dopo la fine delle stesse. Ciò sia per il loro valore commerciale, sia appunto per la vicinanza temporale con gli eventi *live*. Mantenendo i blocchi permanentemente, come avviene oggi in relazione agli ordini giudiziali, la protezione si estenderebbe automaticamente anche agli *highlights*.



La Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) valuta con estremo favore l'iniziativa di AGCOM, che può portare un grande beneficio nell'attività di contrasto alla pirateria digitale connessa alla trasmissione degli eventi sportivi. Come noto, la pirateria digitale costituisce una vera e propria piaga ed ha raggiunto dimensioni e modalità operative capaci di causare gravissimi danni alla LNPB, alle società calcistiche che ne fanno parte, così come più in generale al mondo dello sport.

La proposta di modifica va ad impattare sul tema fondamentale della tempestività di intervento, promettendo un intervento entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare dei diritti. Tale tempistica costituirebbe un notevole passo avanti rispetto allo status quo, in particolare con riferimento ai provvedimenti di urgenza da anni emessi stabilmente su ricorso di LNPB dal Tribunale di Milano, che dispongono sì un intervento "immediato" degli ISP, ma al contempo non prevedono un tempo definito di intervento e ciò fa sì che nella prassi operativa ci siano scostamenti significativi nei tempi di implementazione garantiti dai diversi ISP, comunque generalmente superiori ai trenta minuti previsti dalla novità regolamentare.

Correttamente AGCOM intende dare operatività al sistema dei blocchi anche attraverso l'ausilio della tecnologia. Ad avviso di LNPB, tuttavia, è importante che

- (i) sia sancito con forza il principio che l'intervento di blocco debba comunque essere attuato entro trenta minuti dalla segnalazione effettuata dal titolare dei diritti;
- (ii) il sistema di comunicazione "machine to machine" sia semplice ed aperto, ossia consenta alle parti coinvolte di scambiare in modo sicuro e certificato tutte le informazioni pertinenti e permetta però al contempo a ciascun operatore di gestire in totale autonomia le operazioni interne correlate, ossia la ricerca degli illeciti e la raccolta delle prove a cura dei titolari dei diritti e l'implementazione dei blocchi a cura degli ISP);
- (iii) l'uso della tecnologia che verrà predisposta non sia condizione necessaria per attuare i blocchi, ma rappresenti per gli ISP una opportunità di semplificazione delle operazioni in grado di comprimere sia i tempi di intervento sia i costi, ferma restando l'obbligatorietà dell'implementazione dei blocchi entro trenta minuti da ciascuna segnalazione.

Si evidenzia, al fine di rendere effettivi i trenta minuti, la necessità di evitare l'insorgere della criticità data dal fatto che le verifiche di AGCOM diventino un possibile collo di bottiglia, imponendo all'



Autorità di fornire risposte in tempi strettissimi e il più delle volte in giorni ed orari non lavorativi. In tal senso, le verifiche previste nel nuovo art. 4-sexies dovrebbero riguardare esclusivamente la conformità e la completezza delle segnalazioni rispetto al sistema informatico che sarà predisposto, in tal modo consentendone una verifica automatica da parte del sistema informatico che verrà predisposto.

In ogni caso, la fondatezza può sempre essere verificata a posteriori e/o a campione, ferme restando: (i) la responsabilità del soggetto che effettua la segnalazione per eventuali errori (ii) la preesistenza di un elenco di soggetti autorizzati alla trasmissione, che, come sopra evidenziato, rende automatica la natura illecita di ogni trasmissione operata da siti/indirizzi telematici diversi da quelli analiticamente indicati.

D'altronde la giurisprudenza copiosa e consolidata (in particolare del Tribunale civile di Milano, sezione specializzata imprese) dispone –sempre *inaudita altera parte* e sempre confermando con successiva ordinanza il primo provvedimento- ordini di blocco c.d. “dinamici”, ossia estesi ad ogni successiva variazione di indirizzo utilizzato per le trasmissioni illecite, senza alcun controllo da parte del Tribunale sulla fondatezza di tali segnalazioni. In effetti, il Tribunale si limita ad indicare i requisiti che le segnalazioni debbono soddisfare, senza appunto effettuare alcuna verifica sulle stesse.

Tutto ciò a meno che i controlli di fondatezza siano automatici, intendendo per tale la mera non corrispondenza degli indirizzi di cui si chiede il blocco rispetto a quelli analiticamente indicati come autorizzati. In tal caso il controllo potrebbe essere effettivamente demandato ai sistemi informatici e non rischierebbe di inficiare la tempistica di intervento, come si è detto cruciale per la concreta efficacia deterrente dei blocchi.

Si suggerisce inoltre di fare riferimento, nei nuovi articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, non soltanto ai “siti internet”, quanto piuttosto ai “siti internet e/o indirizzi telematici”. Ciò perché il fenomeno delle IPTV pirata, che si intende contrastare con le proposte modifiche regolamentari, si fonda solo in parte sull'utilizzo di siti internet. In effetti, dei siti internet vengono normalmente utilizzati per promuovere le attività illecite, ma non per la trasmissione in diretta dei contenuti, che non avviene per il tramite di siti internet, ma tramite server collegati a precisi indirizzi telematici (oggetto principale degli ordini di blocco).

Sempre all'art. 4-quater si prevede che il blocco relativo alle segnalazioni dei titolari sia implementato “per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata”. Tale previsione ad avviso di LNPB deve essere modificata, dato che:



- (i) costituirebbe un passo indietro rispetto ai blocchi ordinati dal Tribunale, che sono permanenti
- (ii) creerebbe problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli stessi ISP
- (iii) è ingiustificata, alla luce della accertata illiceità dei siti/indirizzi bloccati, dediti esclusivamente ad attività illecite (correttamente prevista come requisito essenziale per il blocco al comma 4-quinquies)

Giova in proposito ulteriormente sottolineare come i blocchi abbiano a oggetto indirizzi utilizzati esclusivamente per attività illecite e sarebbe un inspiegabile regalo alle organizzazioni criminali che gestiscono le IPTV illecite e usano tali indirizzi riattivarli al termine degli eventi sportivi tornando così a esercitare nuovamente la propria attività illecita.

In estrema sintesi significherebbe consentire a dette organizzazioni criminali di "poter piratare per fasce orarie".

Peraltro, la riattivazione dell'indirizzo bloccato alla fine dell'evento sportivo consentirebbe ai gestori dei network illeciti di poter lucrare su contenuti diversi dalle dirette ma comunque ad alto valore commerciale, quali i cosiddetti *highlights*, ossia i momenti salienti degli eventi sportivi trasmessi nell'immediato post gara e quindi in un momento di elevatissimo "appeal" e richiesta di visione. Giova evidenziarsi che la commercializzazione delle immagini salienti e correlate delle Gare è oggetto di autonoma valorizzazione e licenza da parte di LNPB. Trattasi, ad avviso di LNPB, di contenuti "assimilabili" agli eventi in diretta e pertanto meritevoli anch'essi di essere tutelati mediante il nuovo strumento in via di adozione da parte di AGCOM.

Venendo alle specifiche domande:

D1 – Si ritiene che a livello tecnologico sia certamente fattibile e non costosa, la realizzazione di un sistema di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti, che sarà gestito da AGCOM. Tale sistema potrà agevolmente verificare in automatico la completezza e la regolarità formale delle segnalazioni, così come la fondatezza sostanziale, se correttamente intesa come sopra e di seguito indicata. Precisamente, si ritiene che la verifica debba essere collegata all'elenco dei soggetti e dei siti/indirizzi telematici autorizzati alla trasmissione, elenco che i titolari dei diritti depositeranno in sede di prima istanza e che AGCOM potrà valutare e verificare nei tre giorni indicati dal nuovo art. 4-ter e che se necessario potrà essere nel tempo aggiornato. La successiva verifica della non riconducibilità delle nuove segnalazioni ai siti/indirizzi autorizzati potrà essere svolta facilmente e inequivocabilmente in



modo automatizzato da AGCOM, ferma restando la possibilità dell'Autorità di procedere a controlli a posteriori o a campione, se necessario. Per quanto ben noto ad AGCOM si ribadisce in questa sede l'estrema linearità dei diritti relativi agli eventi organizzati da LNPB, che *ex lege* è titolare insieme ai club dei diritti e li gestisce mediante apposite licenze.

E' dunque inequivocabile il dato relativo ai soggetti autorizzati da LNPB, sulla base di specifiche licenze, così come la circostanza che qualunque soggetto che non sia un licenziatario ufficiale e che trasmetta gli eventi sportivi organizzati da LNPB stia commettendo un grave illecito, civile e penale.

D2 – Per quanto riguarda i blocchi ottenuti a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 sino a quella in corso (al 31.12.2022), sono stati inibiti 127 servizi IPTV, 958 nomi a dominio (di cui 435 bloccati a seguito di decreti inaudita altera parte e 523 quali variazioni rispetto alle IPTV già inibite) e 1.036 indirizzi di IP (di cui 728 inibiti a seguito di decreti inaudita altera parte e 308 quali variazioni).

Con particolare riferimento a queste ultime, occorre segnalare che - nel corso della stagione in corso (2022/2023) pervenuta alla fine del suo girone di andata - sono state già segnalate ed inibite già 518 variazioni (tra nomi a dominio ed indirizzi di IP) rispetto alle 313 già segnalate nel corso di tutto il precedente campionato (2021/2022).

Si tratta di dati assai significativi che attestano, da un lato, lo sviluppo del fenomeno illecito nella sua dinamicità e, dall'altro, l'attività di contrasto sempre crescente posta in essere dalla LNPB.

Inoltre, a titolo esemplificativo, per comprendere meglio la vastità del fenomeno illecito, uno dei partner tecnici a cui LNPB demanda l'attività di individuazione, monitoraggio e *notice* delle violazioni - ha rilevato, in relazione soltanto all'ultimo turno di campionato, 1.375 infrazioni.

D3 – LNPB, come già indicato sopra, ritiene che i cosiddetti *highlights* siano eventi assimilabili agli eventi in diretta, quando trasmessi durante le partite o poco dopo la fine delle stesse. Ciò sia per il loro valore commerciale, sia appunto per la vicinanza temporale con gli eventi *live*. Mantenendo i blocchi permanentemente, come avviene oggi in relazione agli ordini giudiziali, la protezione si estenderebbe automaticamente anche agli *highlights*.

Il Presidente



Reti Televisive Italiane – R.T.I. S.p.A. desidera, innanzitutto, ringraziare l'Autorità per aver offerto agli interessati la possibilità di esprimere il proprio punto di vista circa lo schema di modifica del regolamento di cui alla delibera 680/13/CONS volto ad introdurre un procedimento specifico per l'inibitoria cautelare delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sugli eventi sportivi (ed assimilabili) trasmessi in diretta, nonché, in generale, per la sensibilità manifestata sul tema.

L'importanza di un efficiente sistema di tutela della proprietà intellettuale per lo sviluppo dell'intera filiera dell'audiovisivo, infatti, non può essere sottovalutata.

Ciò premesso, prima di fornire risposta alle domande formulate dall'Autorità, si propongono alcune considerazioni sull'articolato posto a consultazione pubblica.

I. Innanzitutto, si condivide la necessità di approntare una tutela inibitoria "flessibile" che, senza dare origine ad incompatibilità con lo speciale regime di responsabilità proprio dei fornitori di servizi di *mere conduit*, eviti che i provvedimenti inibitori dell'Autorità siano aggirati mediante facili espedienti, o generi un sovraccarico di adempimenti a carico dei titolari dei diritti, oltre che di attività da parte dell'Autorità stessa.

Rispetto al testo dell'art. 9 bis, comma 4 quater si rileva, tuttavia, innanzitutto, che i blocchi dovrebbero essere ordinati in modo permanente e non limitatamente alla durata dell'evento sportivo.

Ciò sarebbe sicuramente coerente con la costante giurisprudenza in materia, i cui ordini di blocco non hanno scadenza, in quanto relativi ad indirizzi telematici usati esclusivamente per finalità illecite (requisito ripreso dall'Autorità nella proposta).

La riattivazione "al termine dell'evento" sarebbe perciò un inspiegabile regalo alla criminalità che potrebbe tornare a sfruttare i diritti illecitamente al termine di efficacia dell'ordine.

Semmai, si potrebbe ipotizzare una procedura per consentire lo sblocco, su istanza dei soggetti a ciò interessati e condizionata all'accertamento da parte dell'Autorità che gli indirizzi non siano e non saranno più destinati alle attività illecite.

In subordine, dovrebbe almeno essere precisato che cosa si intenda con l'espressione "per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata". Allo scopo di raggiungere gli obiettivi menzionati, infatti, tale espressione dovrebbe essere intesa nel senso per cui l'inibitoria ha effetto non per la singola gara, ma per l'intera durata, appunto, della "manifestazione sportiva" (campionato, torneo o altro): si suggerisce, pertanto, di specificare che per "manifestazione sportiva" si intende il "campionato, torneo, od altra competizione di cui il singolo evento sportivo in occasione del quale è disposta l'inibitoria fa parte". Ciò è coerente con la previsione per cui nell'istanza deve essere indicata "la durata prevista per le relative manifestazioni sportive", che dovrebbe coincidere, appunto, con il numero di giornate, turni o competizioni in cui il campionato o torneo si articola.

Correttamente AGCOM intende dare operatività al sistema dei blocchi anche attraverso l'ausilio della tecnologia. Si ritiene, tuttavia, importante che:

- (i) sia sancito con forza il principio che l'intervento di blocco debba comunque essere attuato entro trenta minuti dalla segnalazione effettuata dal titolare dei diritti;
- (ii) il sistema di comunicazione "machine to machine" sia semplice ed aperto, ossia consenta alle parti coinvolte di scambiare in modo sicuro e certificato tutte le informazioni pertinenti e permetta però al contempo a ciascun operatore di gestire in autonomia le operazioni interne correlate, ossia la ricerca degli illeciti e la raccolta delle prove a cura dei titolari dei diritti e l'implementazione dei blocchi a cura degli ISP;
- (iii) l'uso della tecnologia che verrà predisposta non sia condizione necessaria per attuare i blocchi, ma rappresenti per gli ISP una opportunità di semplificazione delle operazioni in grado di comprimere sia i tempi di intervento sia i costi, ferma restando l'obbligatorietà dell'implementazione dei blocchi entro trenta minuti da ciascuna segnalazione.

Si ritiene poi molto importante, al fine di rendere effettivi i trenta minuti, evitare che le verifiche di AGCOM diventino un possibile collo di bottiglia, impegnando l'Autorità a fornire risposte in tempi strettissimi e il più delle volte in giorni ed orari non lavorativi.

In tal senso, le verifiche previste nel nuovo art. 4-sexies non dovrebbero riguardare la fondatezza delle segnalazioni, ma al massimo solo la loro conformità e completezza, in tal modo consentendo una verifica veloce ed automatizzabile. Viceversa, la fondatezza potrebbe essere, se necessario, verificata a posteriori e/o a campione, ferma restando la responsabilità del soggetto che effettua la segnalazione per eventuali errori.

D'altronde la giurisprudenza copiosa e consolidata (in particolare del Tribunale civile di Milano, sezione specializzata imprese) dispone ordini di blocco c.d. "dinamici", ossia estesi ad ogni successiva variazione di indirizzo utilizzato per le trasmissioni illecite, senza alcun controllo da parte del Tribunale sulla fondatezza di tali segnalazioni. In effetti, il Tribunale si limita ad indicare i requisiti che le segnalazioni debbono soddisfare, senza appunto effettuare alcuna verifica sulle stesse.

Si suggerisce inoltre di fare riferimento, nei nuovi articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, non soltanto ai "siti internet", quanto piuttosto ai "siti internet e/o indirizzi telematici". Ciò perché il fenomeno della pirateria degli eventi sportivi live, che si intende contrastare con le proposte modifiche regolamentari, si fonda solo in parte sull'utilizzo di siti internet. In effetti, dei siti internet vengono solitamente utilizzati per promuovere le attività illecite, ma non per la trasmissione in diretta dei contenuti, che non avviene per il tramite di siti internet, ma tramite server collegati a precisi indirizzi telematici (dunque indirizzi IP o partizioni di IP, oggetto principale degli ordini di blocco).

II. Con riferimento alle domande formulate dall'Autorità nello schema posto a consultazione, si osserva quanto segue.

D.1 - Dicano gli operatori del settore quali siano, sulla base della propria esperienza, le misure e/o apparecchiature tecnologiche più idonee per assicurare non solo la completezza e/o regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, ma anche la relativa fondatezza sostanziale.

Si ritiene che a livello tecnologico sia certamente fattibile e non costosa, la realizzazione di un sistema di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti, che sarà gestito da AGCOM. Tale sistema potrà agevolmente verificare la completezza e la regolarità formale delle segnalazioni.



D.2 - Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, a quanto ammonta mediamente il numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare.

IPSOS ha stimato che nel 2021 la pirateria di materiali audiovisivi ha interessato oltre 2 italiani su 5, soprattutto in età adolescenziale (fino a 14 anni). Dall'ultimo focus di indagine FAPAV/Ipsos, presentato il 12 luglio 2021, è emerso che il 30% degli intervistati ha dichiarato di aver sottoscritto nel periodo a cavallo tra il 2020 e il 2021 almeno un nuovo abbonamento a piattaforme legali di contenuti audiovisivi. Tuttavia, nell'anno degli Europei di calcio e delle Olimpiadi, lo sport live è stato il contenuto che si è distinto per il maggior incremento in termini di diffusione e non ha registrato alcun calo in termini di atti di pirateria rispetto al 2019, registrando anzi un aumento (32,5 milioni di atti di pirateria nel 2021, +5% rispetto al 2019). In aumento anche gli adulti italiani che hanno commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi o sport live pari al 43% (6 punti percentuali in più rispetto al 2019). L'incidenza della pirateria appare in netta ascesa anche tra gli adolescenti: nel 2019 coinvolgeva il 39% della popolazione in età 10-14 anni; nel 2021 il 51%.

La tipologia di pirateria più diffusa, anche nell'indagine del 2021, si conferma quella digitale che ha subito un'impennata durante la pandemia e ormai coinvolge la quasi totalità dei pirati (il 40% della popolazione italiana). Tra le modalità di accesso ai contenuti pirata, di particolare impatto risulta la fruizione tramite IPTV illecite la cui crescita si conferma preoccupante ed emerge oggi come la principale modalità di pirateria audiovisiva nel panorama italiano: la sua incidenza a fine 2021 è del 23%, più che raddoppiata in 2 anni.

Infine, per la prima volta, nel 2021, è stato anche stimato il danno legato alla pirateria di sport live: 11 milioni di fruizioni perse e una conseguente perdita di fatturato pari a 267 milioni di euro. In conclusione, considerando tutti e tre i contenuti (non solo film e serie come avveniva in passato, ma anche sport), sono state stimate ripercussioni per l'economia italiana pari a 1,7 miliardi di euro di perdita in termini di fatturato delle aziende (non soltanto per l'industria audiovisiva), che implicano una perdita di PIL di circa 716 milioni di euro e di circa 9.400 posti di lavoro.



D.3 – Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, se le eventuali misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell’ambito delle trasmissioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) possano essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d’autore, parimenti trasmessi in diretta (o assimilati)

Si auspica che i nuovi strumenti di tutela siano estesi a tutti i programmi in diretta attualmente esposti a forme significative di pirateria, vale a dire soprattutto le trasmissioni di intrattenimento in diretta, come *reality show*, spettacoli musicali/di varietà e simili. Premesso che, anche per ragioni di ordine costituzionale, un trattamento diversificato delle varie forme di opere dell’ingegno non sarebbe giustificato, si osserva che, dal punto di vista tecnologico, non esistono ostacoli di sorta ad estendere il nuovo strumento di tutela anche alle trasmissioni di intrattenimento in diretta di carattere non sportivo.

Oggetto: Paramount - Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 445/22/CONS

In relazione alla consultazione pubblica in oggetto, e con particolare riferimento all'Allegato A alla delibera n. 445/22/CONS che riproduce lo schema di regolamento sottoposto ai commenti dell'industria, qui di seguito si formulano alcune sintetiche osservazioni per conto di Paramount.

Paramount è una delle principali società globali di intrattenimento multimediale ed offre contenuti premium al pubblico di tutto il mondo. Paramount è presente in Italia dal 1997 ospitando nel tempo molti dei marchi audiovisivi più iconici come MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Spike, VH1 e Super!

Il servizio di TV online gratuito basato su pubblicità, Pluto TV è stato lanciato in Italia nell'ottobre 2021. Pluto TV ha più di 80 canali, una vasta libreria di film, italiani e internazionali, e molti contenuti per il pubblico più giovane e le famiglie. Ma la novità che più caratterizza l'ulteriore slancio delle attività di Paramount in Italia è il nuovo servizio Paramount+, lanciato lo scorso 15 settembre 2022. Paramount+ offre un catalogo di serie originali, programmi di intrattenimento, eventi sportivi e film di ogni genere.

Fra i programmi offerti da Paramount, attraverso i suoi canali televisivi a pagamento o gratuiti ed attraverso il nuovo servizio in streaming, ne figurano diversi che per le loro caratteristiche ed attrattività sono esposti ai rischi della pirateria online: non solo i film di richiamo commerciale, ma anche eventi sportivi, ad esempio di boxe e di arti marziali, oltre a diversi eventi musicali, soprattutto legati al marchio MTV.

Globalmente, Paramount è membro dell'organizzazione ACE per la lotta alla pirateria ed indirettamente, come membro di MPA, collabora anche con FAPAV in Italia. Si esprime quindi in primo luogo pieno supporto all'ulteriore iniziativa dell'Autorità, che già da anni si distingue per un particolare attivismo nel supportare i titolari di diritti d'autore e di diritti connessi rispetto al pernicioso fenomeno della pirateria.

Con particolare riferimento al nuovo strumento di contrasto alle violazioni online, rappresentato dalla possibilità di ordini di blocco di siti nelle modalità accelerate (fino a 30 minuti da ciascuna segnalazione) ipotizzata all'Allegato A, si propone una riflessione sulla possibilità di ampliare, in modo non equivoco, il novero dei programmi che possono beneficiare di questa opzione. Il nuovo articolo 9, c. 4 *bis*,

come risulterebbe dall'emendamento ipotizzato all'Allegato A, fa riferimento alle "manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate". L'espressione non è del tutto chiara poiché non è chiaro se l'attributo "assimilate" sia riferito al concetto di "manifestazioni sportive" o solo di "manifestazioni", nel qual caso si tratta di una definizione già suscettibile di aprire l'ambito della protezione al di là delle sole manifestazioni sportive.

La proposta di Paramount è di aprire la strada alla possibilità di garantire la protezione accelerata anche con riferimento ad eventi e programmi a carattere non sportivo. Una ulteriore proposta discende dal fatto che la norma fa riferimento al concetto di "opere audiovisive" che non è definito nell'Allegato A e rispetto al quale altre normative offrono una definizione che rischia di risultare troppo restrittiva. Il medesimo Allegato A contiene invece la definizione di "programma", a sua volta ricalcata su quella del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi, che è più generale.

Si propone quindi la seguente riformulazione dell'articolo 1 lettera a):

*"a) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-bis: "Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di mere conduit operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardanti ~~opere audiovisive~~ **programmi** aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e ~~assimilate~~ **o altri programmi assimilabili**, ai sensi dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1."*



La Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) valuta con estremo favore l'iniziativa di AGCOM, che può portare un grande beneficio nell'attività di contrasto alla pirateria digitale connessa alla trasmissione degli eventi sportivi.

Come noto, la pirateria digitale costituisce una vera e propria piaga e ha raggiunto dimensioni e modalità operative capaci di causare gravissimi danni all'economia italiana e, più nello specifico, alla LNPA e alle società calcistiche che ne fanno parte così come si rileva dal report numerico analiticamente dettagliato alla domanda D2. Per comprendere a fondo l'incidenza del fenomeno, basti pensare che la pirateria digitale ha generato danni pari a 1,7 miliardi di euro di perdita in termini di fatturato delle aziende italiane, una perdita di PIL di circa 716 milioni di euro nonché di circa 9.400 posti di lavoro oltre che mancati introiti fiscali per 319 milioni di euro (come si evince dalla ricerca Fapav/Ipsos sulla pirateria audiovisiva italiana del giugno 2022).

Ancora da evidenziare, in tale ottica, è l'estensione della platea di pirati, con il 43% degli adulti italiani che nel 2021 ha commesso almeno un atto di pirateria (con un aumento del 6% rispetto al 2019 e del 3% rispetto al bimestre di *lockdown*). La proposta di modifica si inserisce nel solco tracciato dall'Unione Europea, che ha inteso fornire ai titolari dei diritti strumenti efficaci di tutela sia attraverso la Direttiva Copyright, tesa a responsabilizzare in particolare le piattaforme che operano online, sia con i precedenti interventi e in particolare la Direttiva 2004/48 (Direttiva Enforcement) che attraverso l'art. 8, comma 3, ha introdotto la possibilità di ordinare ai fornitori di accesso alla rete di bloccare contenuti illecitamente caricati, con ciò aprendo la strada alle c.d. ingiunzioni dinamiche, stabilmente adottate dalla giurisprudenza italiana e indicate di recente dalla Commissione come lo strumento privilegiato per la tutela degli eventi sportivi in diretta (call for evidence on piracy live content del 13.1.2023). L'intervento proposto da AGCOM va, in particolare, ad impattare sul tema fondamentale della tempestività di intervento, promettendo un intervento entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare dei diritti. Tale tempistica costituirebbe un notevole passo avanti rispetto allo status quo, in particolare con riferimento ai provvedimenti di urgenza da anni emessi stabilmente su ricorso di LNPA dal Tribunale di Milano, che dispongono sì un intervento "immediato" degli ISP, ma al contempo non prevedono un tempo definito di intervento e ciò fa sì che nella prassi operativa ci siano scostamenti significativi nei tempi di implementazione garantiti dai diversi ISP, comunque generalmente superiori ai trenta minuti previsti dalla novità regolamentare.

L'AGCOM intende dare operatività al sistema dei blocchi anche attraverso l'ausilio della tecnologia. Ad avviso di LNPA, tuttavia, è importante che

- (i) sia sancito con forza il principio che l'intervento di blocco debba comunque essere attuato entro trenta minuti dalla segnalazione effettuata dal titolare dei diritti;
- (ii) il sistema di comunicazione "*machine to machine*" sia semplice ed aperto, ossia consenta alle parti coinvolte di scambiare in modo sicuro e certificato tutte le informazioni pertinenti e permetta però al contempo a ciascun operatore di gestire in totale autonomia le operazioni interne correlate, ossia la ricerca degli illeciti e la raccolta delle prove a cura dei titolari dei diritti e l'implementazione dei blocchi a cura degli ISP;
- (iii) l'uso della tecnologia che verrà predisposta non sia condizione necessaria per attuare i blocchi, ma rappresenti per gli ISP una opportunità di semplificazione delle operazioni in grado di comprimere sia i tempi di intervento, sia i costi, ferma restando l'obbligatorietà dell'implementazione dei blocchi entro trenta minuti da ciascuna segnalazione.

Si evidenzia, al fine di rendere effettivi i trenta minuti, la necessità di evitare che le verifiche di AGCOM possano diventare un "collo di bottiglia", imponendo all'Autorità di fornire risposte in tempi strettissimi e il più delle volte in giorni ed orari non lavorativi. In tal senso, le verifiche previste nel nuovo art. 4-sexies dovrebbero riguardare esclusivamente la conformità e la completezza delle segnalazioni rispetto al sistema informatico che sarà predisposto, in tal modo consentendone una verifica automatica.

In ogni caso, la fondatezza può sempre essere verificata a posteriori e/o a campione, ferme restando: (i) la responsabilità del soggetto che effettua la segnalazione per eventuali errori (ii) la preesistenza di un elenco di soggetti autorizzati alla trasmissione, che, come sopra evidenziato, rende automatica la natura illecita di ogni trasmissione operata da siti/indirizzi telematici diversi da quelli analiticamente indicati.

D'altronde, la giurisprudenza copiosa e consolidata (in particolare del Tribunale civile di Milano, sezione specializzata imprese) dispone –sempre *inaudita altera parte* e sempre confermando con successiva ordinanza il primo provvedimento- ordini di blocco c.d. "dinamici", ossia estesi ad ogni successiva variazione di indirizzo utilizzato per le trasmissioni illecite, senza alcun controllo da parte del Tribunale sulla fondatezza di tali segnalazioni. In effetti, il Tribunale si limita ad indicare i requisiti che le segnalazioni debbono soddisfare, senza appunto effettuare alcuna verifica sulle stesse.

Tutto ciò a meno che i controlli di fondatezza siano automatici, intendendo per tale la mera non corrispondenza degli indirizzi di cui si chiede il blocco rispetto a quelli analiticamente indicati come autorizzati. In tal caso il controllo potrebbe essere effettivamente demandato ai sistemi informatici e non rischierebbe di inficiare la tempistica di intervento, come si è detto cruciale per la concreta efficacia deterrente dei blocchi.

Si suggerisce inoltre di fare riferimento, nei nuovi articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, non soltanto ai "siti internet", quanto piuttosto ai "siti internet e/o indirizzi telematici". Ciò perché il fenomeno delle IPTV pirata, che si intende contrastare con le proposte modifiche regolamentari, si fonda solo in parte sull'utilizzo di siti internet. In effetti, dei siti internet vengono normalmente utilizzati per promuovere le attività illecite, ma non per la trasmissione in diretta dei contenuti, che non avviene per il tramite di siti internet, ma tramite server collegati a precisi indirizzi telematici (oggetto principale degli ordini di blocco).

Sempre all'art. 4-quater si prevede che il blocco relativo alle segnalazioni dei titolari sia implementato "per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata". Tale previsione ad avviso di LNPA deve essere modificata, dato che:

- (i) costituirebbe un passo indietro rispetto ai blocchi ordinati dal Tribunale, che sono permanenti;
- (ii) creerebbe problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli stessi ISP;
- (iii) è ingiustificata, alla luce della accertata illiceità dei siti/indirizzi bloccati, dediti esclusivamente ad attività illecite (correttamente prevista come requisito essenziale per il blocco al comma 4-quinquies)

Giova in proposito ulteriormente sottolineare come i blocchi abbiano a oggetto indirizzi utilizzati esclusivamente per attività illecite e sarebbe un inspiegabile "regalo" alle organizzazioni criminali che gestiscono le IPTV illecite, e usano tali indirizzi, riattivarli al termine degli eventi sportivi. Anche perché vi sarebbe il rischio serio e concreto che detti indirizzi siano poi nuovamente usati per una attività illecita.

In estrema sintesi significherebbe consentire a dette organizzazioni criminali di "poter piratare per fasce orarie".

Peraltro, la riattivazione dell'indirizzo bloccato alla fine dell'evento sportivo consentirebbe ai gestori dei network illeciti di poter lucrare su contenuti diversi dalle dirette ma comunque ad alto valore commerciale, quali i cosiddetti *highlights*, ossia i momenti salienti degli eventi sportivi trasmessi nell'immediato post gara e quindi in un momento di elevatissimo "appeal" e richiesta di visione. Occorre infatti evidenziare che i diritti delle immagini salienti e correlate delle Gare, oltre ad essere inclusi nei Pacchetti esclusivi delle Dirette a Pagamento licenziati agli operatori, sono oggetto di autonoma commercializzazione, sia in chiaro che a pagamento, e licenza da parte di LNPA. Trattasi, ad avviso di LNPA, di contenuti "assimilabili" agli eventi in diretta e pertanto meritevoli anch'essi di essere tutelati mediante il nuovo strumento in via di adozione da parte di AGCOM.

Quanto alle specifiche domande:

D1 – Si ritiene che a livello tecnologico sia certamente fattibile e non costosa la realizzazione di un sistema di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti, che sarà gestito da AGCOM. Tale sistema potrà agevolmente verificare in automatico la completezza e la regolarità formale delle segnalazioni, così come la fondatezza sostanziale, se correttamente intesa come sopra e di seguito indicata. Precisamente, si ritiene che la verifica debba essere collegata all'elenco dei soggetti e dei siti/indirizzi telematici autorizzati alla trasmissione, elenco che i titolari dei diritti depositeranno in sede di prima istanza e che AGCOM potrà valutare e verificare nei tre giorni indicati dal nuovo art. 4-ter e che se necessario potrà essere nel tempo aggiornato. La successiva verifica della non riconducibilità delle nuove segnalazioni ai siti/indirizzi autorizzati potrà essere svolta facilmente e inequivocabilmente in modo automatizzato da AGCOM, ferma restando la possibilità dell'Autorità di procedere a controlli a posteriori o a campione, se necessario. Per quanto ben noto ad AGCOM si ribadisce in questa sede l'estrema linearità dei diritti relativi agli eventi organizzati da LNPA, che *ex lege* è titolare insieme ai club dei diritti e li gestisce mediante apposite licenze.

È dunque inequivocabile il dato relativo ai soggetti autorizzati da LNPA, sulla base di specifiche licenze, così come la circostanza che qualunque soggetto che non sia un licenziatario ufficiale e che trasmetta gli eventi sportivi organizzati da LNPA stia commettendo un grave illecito, civile e penale.

D2 – Per quanto riguarda i blocchi ottenuti a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 sino a quella in corso (al 31.12.2022), sono stati inibiti 496 servizi IPTV, 4.190 nomi a dominio (di cui 2.483 bloccati a seguito di decreti inaudita altera parte e 1.707 quali variazioni rispetto alle IPTV già inibite) e 7.660 indirizzi di IP (di cui 4.654 inibiti a seguito di decreti inaudita altera parte e 3.006 quali variazioni).

Si tratta di dati assai significativi nella loro entità aggregata, ma che – esaminato il dettaglio delle stagioni calcistiche scorse – attestano, da un lato, lo sviluppo del fenomeno illecito e, dall'altro, l'attività di contrasto sempre crescente posta in essere dalla LNPA.

Ad esempio, le IPTV inibite sono passate da 28 (per la stagione 2018/19) a 177 (per quella 2021/2022).

I nomi a dominio inibiti sono passati da 146 (per la stagione 2018/19) a 1.252 (per quella 2021/2022).

Ancora, gli indirizzi IP inibiti sono passati da 123 (per la stagione 2018/19) a 2.299 (per quella 2021/2022).

I dati crescenti sono confermati anche per il campionato in corso, non ancora pervenuto alla fine del suo girone di andata, nel corso del quale sono state già inibite 52 IPTV, 1.082 nomi a dominio e 731 indirizzi IP.

Infine, a titolo esemplificativo, per comprendere meglio la vastità del fenomeno illecito, uno dei partner tecnici a cui LNPA demanda l'attività di individuazione, monitoraggio e *notice* delle violazioni - ha rilevato, in relazione soltanto all'ultimo turno di campionato, 12.573 infrazioni. Tuttavia, va evidenziato come i tempi di intervento garantiti dagli ISP siano molto variabili e generalmente superiori alle tempistiche ipotizzate dalla proposta di modifica qui commentata;

ciò ne limita talvolta l'efficacia, quando il blocco interviene a evento concluso o quando, paradossalmente, avviene troppo in anticipo, dando tempo ai pirati di utilizzare nuovi indirizzi per le trasmissioni vietate.

Di qui l'importanza cruciale che l'ISP, su richiesta del titolare dei diritti, debba finalmente intervenire entro 30 minuti, così da realizzare un intervento ancor più efficace contro la pirateria.

D3 - LNPA, come già indicato sopra, ritiene che i cosiddetti *highlights* siano eventi assimilabili agli eventi in diretta, quando trasmessi durante le partite o poco dopo la fine delle stesse. Ciò sia per il loro valore commerciale, sia appunto per la vicinanza temporale con gli eventi *live*. Mantenendo i blocchi permanentemente, come avviene oggi in relazione agli ordini giudiziali, la protezione si estenderebbe automaticamente anche agli *highlights*.

In conclusione, la LNPA, nello spirito di piena collaborazione e apprezzamento per gli obiettivi della delibera di contrastare la pirateria, chiede all'AGCOM di assicurare:

- 1) il blocco di siti e indirizzi pirata sia tempestivo (il prima possibile e comunque entro i 30 minuti) e dunque ogni eventuale controllo di AGCOM sulle segnalazioni dei nuovi indirizzi da parte del titolare dei diritti sia automatico;
- 2) tale blocco sia permanente e non solo temporaneo;
- 3) l'inibizione includa anche gli Highlights, in quanto contenuti assimilabili agli eventi in diretta.

Milano, 26 gennaio 2023



Allegato 1

Contributo Sky

"Consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS".

Nel Contributo Sky, di seguito si forniscono:

- i. nella Parte I, i principali commenti alle modifiche e, nello specifico, ai nuovi commi che AGCOM intende inserire all'interno dell'art. 9-bis del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica ("Regolamento");
- ii. nella Parte II, le risposte alle specifiche domande poste da AGCOM nell'allegato A alla delibera n. 445/22/CONS ("Delibera").

Naturalmente, il Contributo non costituisce in alcun modo acquiescenza rispetto ad eventuali profili di illegittimità degli emanandi provvedimenti, nonché delle disposizioni normative poste a loro fondamento, né ad eventuali soluzioni interpretative adottate dall'Autorità.

SOMMARIO:

<i>Parte I - Sulle possibili modifiche del regolamento.....</i>	<i>1</i>
<i>Parte II - Sulle domande poste dall'Autorità nell'allegato A alla Delibera.....</i>	<i>8</i>

PARTE I - SULLE POSSIBILI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Nella presente sezione Sky esprimerà le proprie considerazioni sullo "schema di delibera recante modifiche al regolamento".

Da tali considerazioni scaturiscono le proposte di emendamento incluse nel documento che si allega (**AII. A**)¹. Si intende però da subito svolgere una breve sintesi dei punti più rilevanti degli emendamenti che si propone di apportare al Regolamento. In particolare Sky ritiene che, ai fini di una effettiva efficacia delle nuove procedure, sia indispensabile emendare il Regolamento prevedendo che:

- **al fine di consentire all'Autorità di effettuare tutte le necessarie verifiche nella fase iniziale della procedura, il soggetto legittimato deve aver l'onere di indicare in via confidenziale, all'atto del deposito dell'istanza di cui all'art. 4-quater, quali sono le procedure che intende adottare per l'individuazione degli indirizzi IP e DNS che verranno poi segnalati ai fini del blocco: in questo modo**

¹ Si precisa che le proposte di modifica sono riportate con il sistema barrato ed in grassetto rispettivamente per le cancellazioni e per le aggiunte.



AGCOM potrà svolgere le proprie valutazioni da subito e il controllo sulle successive segnalazioni diverrà eventuale;

- **una volta vagliata da AGCOM l'istanza del soggetto legittimato e adottato il provvedimento di cui al comma 4-bis, le successive segnalazioni** inerenti indirizzi IP e DNS **potranno essere comunicate direttamente dal soggetto legittimato ai mere conduit provider**, restando comunque in capo all'Autorità la possibilità di verificare – ove ritenuto necessario – la conformità delle successive richieste;
- **le richieste di blocco potranno essere trasmesse ai mere conduit provider, oltre che nel corso degli eventi, anche eventualmente, a partire dal giorno precedente all'inizio di ogni turno o giornata della competizione e la disabilitazione dovrà permanere almeno fino alla fine della stagione della manifestazione sportiva** (fermi restando i diritti dei soggetti interessati di presentare reclamo e di richiedere lo sblocco di eventuali indirizzi non più utilizzati per fini illeciti);
- **nelle more dell'implementazione di adeguate misure tecnologiche è importante che i mere conduit provider diano immediata esecuzione ai blocchi** che verranno richiesti secondo la nuova tipologia di procedimento cautelare avvalendosi degli strumenti e dei processi che già oggi adottano per ottemperare ad analoghe richieste di blocco che ricevono dalle Autorità e dai Tribunali.

I punti di cui sopra, unitamente ad altre modifiche e proposte di emendamento che pure si ritengono essenziali, verranno più in dettaglio illustrate nei successivi paragrafi.

1. COMMA 4-BIS – PROPOSTE DI EMENDAMENTO E COMMENTI

Abstract. *Gli emendamenti che verranno illustrati più in dettaglio in questo paragrafo sono finalizzati a rendere meno ambiguo il contenuto della richiesta che il titolare dei diritti dovrà proporre all'Autorità al fine di ottenere il provvedimento cautelare, la necessità di prevedere che il blocco attraverso i mere conduit provider potrà intervenire anche nel caso in cui i contenuti siano accessibili attraverso server localizzati nel territorio nazionale, la necessità di apportare un correttivo per non lasciar dubbi in merito al fatto che le istanze all'autorità potranno essere presentate sia dai titolari dei diritti che dai loro aventi causa.*

1.1 La prima modifica che si propone di apportare riguarda l'opportunità di **eliminare la parola "motivata" dall'incipit del comma 4-bis**. Questo non ovviamente perché si ritiene che l'Autorità debba dar corso ad ogni genere di richiesta ma perché l'onere di motivazione è già ricavabile dal rinvio all'art. 6, comma 1, del Regolamento e, più specificamente, dalla necessità di compilare l'istanza ivi richiamata in cui sono già presenti le informazioni che devono essere fornite ai fini dell'intervento dell'Autorità.

1.2 In secondo luogo, si ritiene opportuno precisare che **l'intervento dei prestatori di servizi di mere conduit**, proprio per la natura cautelare del procedimento e per le caratteristiche dei contenuti che si intende tutelare, **debba operare anche nel caso in cui i servizi illeciti siano attivi attraverso server ubicati nel territorio nazionale**: a questo riguardo si rileva infatti che il richiamo all'art. 8, comma 4, del Regolamento, incluso nell'attuale versione del comma 4-bis, se non adeguatamente specificato, potrebbe indurre a ritenere che possa essere richiesto l'intervento dei *mere conduit provider* solo nel caso in cui i contenuti vengano illegalmente diffusi facendo ricorso a server ubicati fuori dal territorio nazionale²: limitazione questa evidentemente incompatibile con il nuovo procedimento cautelare volto a tutelare gli eventi in diretta.

1.3 Da ultimo è opportuna una precisazione relativa alla parte finale del comma 4-bis che, nella versione sottoposta a consultazione, contiene un richiamo al comma 1 dell'art. 9-bis ove si riferisce che le valutazioni

² L'art. 8, comma 4, del Regolamento – che concerne i provvedimenti emessi dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti ordinari – stabilisce infatti che l'intervento dei mere conduit provider può essere richiesto solo nel caso in cui *"le opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi"* sono ubicate *"su un server ubicato fuori dal territorio nazionale"*:



dell'autorità, ai fini della concessione del provvedimento, devono riguardare la sussistenza di un pregiudizio "per i titolari dei diritti": ebbene **essendo pacifico che al nuovo procedimento cautelare potranno ricorrere non solo i titolari dei diritti ma anche i loro "aventi causa"**³ è opportuno inserire un riferimento alla più ampia nozione di "soggetto legittimato".

È in relazione al "soggetto legittimato" che si dovrà quindi valutare la sussistenza di un pregiudizio grave ai fini dell'emanazione dell'ordine.

2. COMMA 4-TER - PROPOSTE DI EMENDAMENTO E COMMENTI

In relazione al comma 4-ter, Sky osserva che per l'**ordine emesso dall'Autorità - a seguito della richiesta del soggetto istante** - sono previste tempistiche poco conciliabili con la tutela degli eventi trasmessi in diretta: si prevede infatti che l'Autorità debba provvedere "entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza".

Ebbene, se da un lato si comprende l'esigenza di queste tempistiche, funzionali a consentire all'Autorità di svolgere tutte le necessarie valutazioni a seguito dell'istanza con cui il soggetto legittimato dà inizio al procedimento cautelare, dall'altro è essenziale **che tale termine di "3 giorni" non potrà mai riguardare le successive segnalazioni trasmesse dal soggetto legittimato** e che, in ogni caso, il blocco perduri quanto meno per un periodo non inferiore alla durata dell'intera stagione della manifestazione sportiva interessata⁴

Quanto invece alle **tempistiche di intervento dei mere conduit providers** si ritiene che, fra la comunicazione dell'ordine di cui sopra e l'effettiva disabilitazione dell'accesso ai siti internet e agli indirizzi IP, non possa intercorrere un lasso di tempo superiore a **30 minuti**. Si evidenzia infatti che i *mere conduit provider* non sono caricati di alcuna responsabilità né di alcun onere di valutazione in relazione agli indirizzi che saranno oggetto di blocco, ragion per cui non si vede quale sia la motivazione per la quale per il primo intervento dovrebbe essere previsto un lasso di tempo di "24 ore" anziché di "30 minuti" come previsto nella bozza di regolamento sottoposto a consultazione da AGCOM.

3. COMMA 4-QUATER - PROPOSTE DI EMENDAMENTO E COMMENTI

Abstract. Gli emendamenti che verranno illustrati più in dettaglio in questo paragrafo mirano a specificare che il provvedimento reso all'esito del deposito dell'istanza di cui al presente comma dovrà consentire all'istante, almeno per l'intera durata della stagione della competizione sportiva, di segnalare i nuovi indirizzi IP e DNS da bloccare senza la necessità di dar corso ad un nuovo procedimento e che il soggetto istante sarà tenuto ad indicare all'Autorità con l'istanza il solo elenco dei siti da lui gestiti o autorizzati e non l'elenco più ampio di quelli autorizzati o gestiti dal "titolare dei diritti". Inoltre per assicurare le esigenze di celerità nell'implementazione dei blocchi relativi agli eventi trasmessi in diretta si propone di porre in capo al soggetto legittimato l'onere di indicare, all'atto del deposito dell'istanza di cui all'art. 4-quater, quali sono le procedure che intende adottare per l'individuazione degli indirizzi IP e DNS che verranno poi segnalati - ai fini del blocco - direttamente al mere conduit provider: in questo modo l'Autorità avrà la possibilità di vagliare i processi direttamente all'inizio della procedura e il controllo sulle successive segnalazioni diverrà meramente eventuale.

3.1. La prima modifica che si propone di apportare riguarda la necessità di delineare meglio l'arco temporale entro cui **il soggetto legittimato potrà chiedere il blocco dei servizi IP e DNS senza la necessità di presentare una nuova istanza all'Autorità**. A questo riguardo si ritiene che, ai fini dell'efficacia del nuovo

³ Se ce ne fosse bisogno, tanto è confermato anche nella delibera con cui è stata avviata la presente consultazione ove viene infatti precisato che "il procedimento cautelare è avviato **sull'istanza dei titolari dei diritti o dei loro aventi causa**" (cfr. pag. 10 della delibera).

⁴ Sul punto si tornerà più diffusamente nel successivo paragrafo 3.1



procedimento cautelare, anche facendo tesoro dei provvedimenti emessi in altre giurisdizioni, tale arco temporale dovrà **riguardare “un periodo idoneo alla effettiva tutela dei diritti del soggetto [...] non inferiore alla durata dell’intera stagione della manifestazione sportiva interessata”⁵**. In buona sostanza sulla base del provvedimento reso all’esito di un’istanza trasmessa all’Autorità ai sensi dell’art. 9, comma 4-bis, avente ad oggetto, a titolo esemplificativo, il Campionato di Calcio di Serie A 2022/2023, il soggetto legittimato dovrà avere la possibilità – quanto meno per l’intera durata della medesima stagione del Campionato – di inviare ulteriori segnalazioni direttamente ai *mere conduit provider* ed ottenere da questi il blocco senza la necessità di avviare ulteriori procedimenti dinanzi l’Autorità.

3.2 In secondo luogo si ritiene utile esplicitare che **il blocco dovrà riguardare anche gli indirizzi IP**. Ed infatti se dalla lettura della delibera e del regolamento nel suo complesso è pacifico che i blocchi dei *mere conduit provider* dovranno avvenire sia a livello DNS che a livello IP⁶, il generico riferimento ai “*siti internet*” incluso nell’art. 9-bis, comma 4-quater, della versione di regolamento sottoposta a consultazione potrebbe rischiare di generare confusione. Inutile evidenziare che l’inclusione degli indirizzi IP nel perimetro di applicabilità dei provvedimenti sia essenziale per offrire adeguati mezzi di tutela ai soggetti legittimati, considerato che ad oggi, in molti casi, le violazioni avvengono attraverso servizi che non usano siti internet (o li usano solo in via subordinata ed a scopi promozionali) ma soltanto indirizzi IP.

3.3 Sotto altro profilo, considerato che le istanze e le successive segnalazioni finalizzate ad ottenere il blocco di siti ed indirizzi IP, potranno essere trasmesse non solo dai titolari dei diritti ma anche dagli **aventi causa**, è opportuno che questi abbiano l’**onere di indicare all’Autorità l’elenco dei soli siti da loro gestiti o autorizzati (i.e. i siti gestiti o autorizzati dal “soggetto istante” e non l’elenco più ampio di quelli autorizzati o gestiti dal “titolare dei diritti”)**. È infatti evidente che in molti casi il soggetto istante pur avendo certezza che un determinato sito o servizio sia abusivo potrebbe non disporre di un elenco completo di tutti i siti o servizi autorizzati a distribuire nel mondo i contenuti di cui lo stesso è titolare o licenziatario nel territorio italiano.

3.4 Sotto altro profilo, facendo tesoro dell’esperienza maturata in altre giurisdizioni e - in parte - anche dei precedenti ottenuti nel nostro ordinamento, si ritiene che il modo più adeguato di assicurare, da un lato, l’accuratezza e la precisione nell’individuazione degli indirizzi IP e DNS di cui il soggetto legittimato potrà richiedere il blocco, dall’altro, la tempestività dell’intervento da parte degli ISP oltre che l’esigenza di non aggravare il carico di lavoro dell’Autorità, sia quello di porre **a carico del soggetto istante l’onere di sottoporre all’autorità “una descrizione [...] delle misure tecniche adottate dal soggetto istante per l’individuazione dei siti e degli indirizzi IP”** così che **se tali procedure saranno ritenute adeguate dall’Autorità non sarà necessario svolgere un nuovo vaglio per ogni singola segnalazione che il soggetto istante potrà a questo punto trasmettere direttamente ai mere conduit provider tenendo in copia conoscenza l’Autorità ai fini di un controllo che diverrà solo eventuale** (sul punto si tornerà *infra*).

Va da sé che – come peraltro già accade nell’ambito dei procedimenti promossi dinanzi al Tribunale di Milano oltre che nell’ordinamento anglosassone – tale documentazione dovrà essere considerata e gestita come contenuto di natura altamente confidenziale anche per evitare che i gestori dei servizi illegali possano avere

⁵ Nel virgolettato l’inciso che si propone di inserire all’interno dell’art. 4-quater.

⁶ Sul punto nella Delibera si riporta infatti: “[...] l’ordine, dunque, per garantire una efficace tutela dei titolari, deve disporre il blocco dei diversi domini (cc.dd. “alias”) e degli indirizzi IP ad essi associati, da realizzarsi immediatamente, nonché di tutti gli ulteriori indirizzi telematici, FQDN ed indirizzi IP ad essi associati identificativi di siti che il titolare dichiara sotto la propria responsabilità che diffondono contenuti protetti illegalmente [...]” (cfr. pag. 14 della Delibera). Anche nel comma 4-quinquies gli indirizzi IP sono espressamente menzionati come oggetto delle misure di blocco “Il soggetto legittimato dichiara altresì [...] che i nomi a dominio e gli indirizzi IP sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d’autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”.



accesso a *know how* sensibile al fine di adottare contromisure nei confronti delle attività di monitoraggio e blocco dei servizi.

Come detto si tratta di un tipo di processo non nuovo nel nostro ordinamento dove il Tribunale di Milano, nell'ambito di una lunga serie di procedimenti introdotti da Lega Nazionale Professionisti Serie A (con l'intervento degli assegnatari dei diritti e dunque anche di Sky) dal 2019 ad oggi ha emesso più di 70 provvedimenti con cui - dopo aver esaminato le procedure tecniche poste in essere dai soggetti istanti per l'individuazione degli indirizzi IP e dei nomi a dominio relativi a siti e servizi illeciti - ha sempre ordinato (e sta continuando ad ordinare) ai mere conduit provider di disabilitare l'accesso a tutti i siti internet o gli indirizzi IP che in futuro mettano a disposizione i medesimi contenuti oggetto di causa "onerando parte ricorrente di comunicare alle resistenti [n.d.r. ai mere conduit provider] gli eventuali nuovi indirizzi IP che consentissero il collegamento ai siti web in questione, anche ove questi ultimi a diverso top level domain ma consentano la fruizione dei medesimi contenuti"⁷.

Ebbene è importante sottolineare come dal 2019 ad oggi l'implementazione di questa procedura, con cui i titolari dei diritti, e i loro aventi causa comunicano direttamente ai *mere conduit provider* la lista di nomi a dominio ed indirizzi IP da disabilitare, non ha dato luogo ad alcun incidente. Si badi bene: anche i provvedimenti del Tribunale di Milano impongono al titolare dei diritti di richiedere il blocco soltanto di indirizzi univocamente destinati alla violazione del diritto d'autore e anche sotto questo profilo non si sono mai ravvisate criticità.

4. COMMA 4-QUINQUES – PROPOSTE DI EMENDAMENTO E COMMENTI

Abstract. *Gli emendamenti che verranno illustrati più in dettaglio in questo paragrafo mirano a ribadire – in coerenza con quanto sopra – che a seguito dell'emissione dell'ordine ex art. 4-quater i soggetti legittimati dovranno poter comunicare direttamente ai mere conduit provider gli indirizzi che devono essere bloccati (senza necessità di ricorrere nuovamente all'Autorità) e il blocco dovrà avvenire sia a livello DNS che IP. Inoltre, si ritiene che per le successive segnalazioni il soggetto legittimato debba acquisire le evidenze alla base delle richieste di blocco ma solo ai fini di un successivo eventuale controllo dell'Autorità e senza dunque l'onere di fornirle di volta in volta. Tali evidenze potranno poi poter essere raccolte anche eventualmente prima della diretta degli eventi. Da ultimo si richiede una precisazione sulle caratteristiche dell'univocità al fine di evitare incertezze interpretative.*

4.1 La prima modifica che si propone di apportare al comma 4-quinques riguarda l'opportunità di **consentire ai soggetti legittimati di comunicare direttamente ai mere conduit provider gli ulteriori indirizzi che** – trasmettendo contenuti della stessa natura di quelli oggetto del provvedimento di cui al comma 4-bis – **dovranno essere bloccati**. Si è già detto sopra come tale soluzione sia quella più idonea ad assicurare la tempestività dell'intervento da parte degli ISP oltre che l'esigenza di non aggravare il carico di lavoro dell'Autorità che – se invece dovesse farsi carico del compito di inoltrare tali comunicazioni magari all'esito di un preventivo vaglio – verrebbe gravata di un carico di lavoro ingiustificato peraltro da gestire in orari e giorni in cui l'Autorità non è operativa (sul punto si vedano anche le ulteriori riflessioni esposte nel precedente paragrafo 3.4).

4.2 Per evitare ogni possibile incertezza interpretativa, Sky ritiene poi opportuno specificare, anche nella parte iniziale di questo comma, che le successive segnalazioni potranno avere ad oggetto anche gli indirizzi IP (sul punto si rinvia a quanto più diffusamente esposto nel precedente paragrafo 3.2)⁸.

⁷ Ex plurimis, Trib. Milano, 25.1.2023.

⁸ Sempre ai fini di maggior chiarezza, considerato che in molti casi le manifestazioni sportive vengono distribuite dai servizi illeciti in modalità live streaming, si suggerisce di utilizzare in relazione all'attività svolta dai pirati la locuzione "vengono trasmesse" anziché sono disponibili.



4.3 Con riferimento invece alle azioni che dovrà compiere il soggetto istante al fine di validamente segnalare gli ulteriori indirizzi IP e DNS che dovranno essere oggetto di blocco sono necessarie alcune osservazioni.

4.3.1 In primo luogo, si rileva che, **pur concordando sull'opportunità che il soggetto legittimato raccolga evidenza della sussistenza dei requisiti per la richiesta di blocco, tali prove non dovrebbero poi essere fornite ai mere conduit provider e neppure ad AGCOM (a meno che l'Autorità non ne faccia esplicita richiesta). In proposito si osserva che sui mere conduit provider non grava alcun onere di valutazione mentre prevedere la necessità di un vaglio delle evidenze raccolte da parte di AGCOM implicherebbe l'impossibilità di giungere a blocchi tempestivi (anche su questo aspetto si rinvia a quanto più diffusamente esposto nel precedente paragrafo 3.4).** Più opportuno allora che venga svolta una verifica sulle procedure che dovranno essere seguite dal soggetto legittimato all'atto del deposito dell'istanza di cui al comma 4-ter⁹ e che, **per le successive segnalazioni, il vaglio dell'Autorità sia solo eventuale (ferma comunque la necessità per il soggetto istante di raccogliere e conservare le evidenze** che hanno portato alle successive richieste di blocco di indirizzi IP e DNS). È in quest'ottica che si propone di sostituire la parola "fornendo" con "acquisendo" nella parte del comma 4-quinquies in cui sono indicate le attività che deve compiere il titolare dei diritti ai fini della segnalazione.

4.3.2 Sempre in relazione alla "prova" che dovrà essere fornita si ritiene opportuno, ancora al fine di scongiurare incertezze interpretative, che **gli elementi che dovranno essere raccolti dovranno avere ad oggetto o l'"attualità" della violazione o il "pericolo del perpetrarsi e/o del verificarsi" della stessa:** a titolo esemplificativo **l'evidenza che un determinato servizio trasmetta abusivamente i canali televisivi del soggetto legittimato dovrebbe essere sufficiente ai fini della richiesta di blocco.** Ciò non potrebbe comportare nessun rischio di blocchi indebiti considerato che tale evidenza verrebbe accompagnata con una dichiarazione attestante la circostanza che gli indirizzi di cui si chiede il blocco sono univocamente destinati alla "violazione dei diritti d'autore o connessi" (sul punto si veda anche *infra*). Inoltre occorre ricordare che, come ribadito nella Delibera, obiettivo del Regolamento è quello di contrastare ogni "[...] attività in violazione dei diritti autorali relativi ad eventi sportivi – sia quando un'opera digitale è stata resa disponibile, sia nel caso in cui l'attività consiste nella pubblicità, nella promozione o nella descrizione di attività di violazione dei diritti d'autore e connessi [...]"¹⁰ così che anche la sola pubblicità della possibilità di vedere attraverso il servizio abusivo una determinata manifestazione sportiva dovrebbe ritenersi attività illecita in presenza della quale il soggetto legittimato avrebbe diritto a chiedere l'intervento dell'Autorità.

4.3.3 Da ultimo Sky ritiene necessario anche un intervento sulla dichiarazione di univocità che dovrà accompagnare le successive segnalazioni con cui si richiede il blocco di ulteriori indirizzi IP e DNS. In proposito si rileva che **in molti casi le modalità di funzionamento dei servizi IPTV prevedono che attraverso questi strumenti sia possibile accedere – indebitamente – a contenuti di diversa natura (es. manifestazioni sportive ma anche film, serie televisive, programmi di intrattenimento ecc.) inclusi nelle offerte operative di plurimi operatori (es. Sky, Netflix, Amazon ecc.).** In questo contesto non sarebbe possibile per il singolo soggetto legittimato dichiarare gli indirizzi di cui si chiede il blocco sono "univocamente destinati alla violazione [...] dei diritti [...] delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate" essendo nella prassi quasi certo che attraverso gli indirizzi in questione vengano trasmesse anche altre tipologie di opere differenti dalle manifestazioni sportive. **Si propone allora di modificare il regolamento prevedendo che il soggetto legittimato, sulla base di un apprezzamento complessivo del servizio in questione, dichiari che gli indirizzi IP di cui richiede il blocco "sono**

⁹ Sul punto si veda quanto più diffusamente esposto nel paragrafo 3.3.

¹⁰ Cfr. pag. 9 della Delibera.



univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore e connessi" (evitando dunque di associare l'univocità alla trasmissione di manifestazioni sportive trasmesse in diretta).

5. INCLUSIONE DI UN ULTERIORE COMMA NELL'ART. 9-BIS FINALIZZATO A MEGLIO SPECIFICARE LE TEMPISTICHE NELL'AMBITO DELLE QUALI I SOGGETTI LEGITTIMATI POTRANNO CHIEDERE AI MERE CONDUIT PROVIDER DI PROCEDERE AL BLOCCO.

Sky propone – per le ragioni in parte anticipate nei precedenti paragrafi – che **i soggetti legittimati possano trasmettere ai mere conduit provider le segnalazioni degli indirizzi che dovranno essere bloccati, non solo nel corso della diretta degli eventi, ma anche eventualmente a partire dal giorno precedente ad ogni singola giornata o turno della manifestazione sportiva. Ricevute tali segnalazioni i mere conduit provider dovranno procedere al blocco entro il termine massimo di 30 minuti.**

Tale proposta di modifica è opportuna in quanto – come già detto – l'architettura dei sistemi IPTV illegali prevede che interi canali di terzi titolari vengano 24/7 messi illecitamente a disposizione degli utenti e che contenuti promozionali relativi alla possibilità di fruire in modo illecito di contenuti audiovisivi, incluse le manifestazioni sportive, vengano pubblicati con un certo anticipo rispetto alla loro diretta.

In questo contesto conferire al soggetto legittimato la possibilità di segnalare gli indirizzi che dovranno essere oggetto dei provvedimenti di blocco con un certo anticipo rispetto alle dirette si ritiene sia un modo certamente idoneo ad ottenere un intervento tempestivo senza ledere – per le ragioni già esposte nel precedente paragrafo 4.3.2 – alcun legittimo diritto di terzi e ciò tanto più che è la stessa Delibera, come pure già detto, ad aver specificato che lo scopo del Regolamento è quello di contrastare sia l'indebita messa a disposizione del pubblico di contenuti di terzi che le relative attività promozionali.

6. Emendamenti proposti al comma 4-septies (4-sexies nella versione sottoposta a consultazione) e introduzione di due ulteriori commi.

6.1 Per le ragioni già illustrate e a cui si rinvia (cfr. in particolare precedenti paragrafi 3.4, 4.1 e 4.3) Sky ritiene che **a seguito dell'emissione del primo ordine di cui all'comma 4-bis e del deposito dell'istanza di cui al comma 4-ter il soggetto legittimato debba avere la possibilità di comunicare direttamente ai mere conduit provider gli indirizzi che dovranno essere oggetto dei provvedimenti di blocco.** Ciò ferma tutte le cautele che sono state indicate e che implicano, fra l'altro, l'onere per il titolare dei diritti di indicare – all'atto del deposito dell'istanza di cui al comma 4-ter – le procedure tecniche seguite per individuare gli indirizzi che dovranno essere oggetto dei provvedimenti di blocco (ferma la necessaria confidenzialità di tali informazioni per le ragioni più in dettaglio illustrate nel precedente paragrafo 3.4) e di indicare che gli stessi sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore e connessi.

In questo contesto Sky propone di emendare la bozza di Regolamento sottoposta a consultazione prevedendo che **il controllo dell'Autorità sulle successive segnalazioni sia solo eventuale e che solo in caso di non conformità della segnalazione possa ordinare ai mere conduit provider di astenersi dai blocchi.**

6.2 In secondo luogo Sky propone di inserire un ulteriore comma in cui venga specificato che i provvedimenti dell'Autorità, e le successive segnalazioni non dovranno essere notificate agli eventuali *uploader*, ai gestori dei siti internet e/o del server o comunque ai soggetti a cui è riconducibile l'indirizzo telematico, che potranno comunque avere contezza del provvedimento assunto considerato che chi tenterà di accedere alle pagine oggetto di blocco, verrà reindirizzato verso una pagina in cui si darà contezza della facoltà di proporre reclamo nei confronti delle misure adottate rispetto all'indirizzo oltre che quella di richiederne lo sblocco ove non più utilizzato per fini illeciti.



6.3 Da ultimo si propone, ed è questo un tema centrale per Sky e per i titolari dei diritti, che **nelle more dell'implementazione della piattaforma telematica con cui verranno in parte automatizzate le procedure di segnalazione e blocco degli indirizzi, i mere conduit provider siano comunque tenuti ad ottemperare ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità e alle conseguenti segnalazioni ricorrendo agli strumenti e alle procedure che già oggi adottano per ottemperare ad analoghe richieste di blocco che ricevono dalle Autorità e dai Tribunali**

In proposito ci si limita ad evidenziare che – come riportato anche nella Delibera – *“il settore sportivo e quelli ad esso correlati hanno una **specificata rilevanza in termini di PIL e di tasso di occupazione negli Stati membri** in quanto gli eventi sono in grado di indurre e attivare processi che hanno un **notevole impatto sociale, in termini anche occupazionali ed economico**”* e che *“la crescente diffusione illegale online di contenuti relativi ad eventi sportivi in diretta (live) genera un **danno ingente per il settore nel suo complesso, arrivando a metterne a rischio l'organizzazione e la sostenibilità economica**”*¹¹.

In questo contesto appare evidente come sia indispensabile un'immediata implementazione di efficaci procedure di contrasto alla pirateria che offrano, anche ai player operanti nel nostro territorio, risultati analoghi a quelli garantiti, ad esempio, nell'ordinamento inglese attraverso la c.d. Superinjunction.

Ed è per questo che Sky insiste affinché nelle more dell'implementazione della piattaforma telematica, con cui verranno in parte automatizzate le procedure di segnalazione e blocco degli indirizzi, i mere conduit provider siano comunque tenuti ad ottemperare ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità e alle conseguenti segnalazioni ricorrendo agli strumenti e alle procedure che già oggi adottano per ottemperare ad analoghe richieste di blocco che ricevono dalle Autorità e dai Tribunali. In tale contesto la realizzazione delle misure tecnologiche potrà al più servire ad efficientare i processi ed *“estendere la procedura descritta a tutti gli eventi audiovisivi live o assimilabili al fine di garantire la più efficace tutela del diritto d'autore e dei correlati diritti d sfruttamento economico”* obiettivo che pure si è prefissa l'Autorità con la Delibera¹².

PARTE II – SULLE DOMANDE POSTE DALL'AUTORITÀ NELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA

1. DOMANDA 1. DICANO GLI OPERATORI DEL SETTORE QUALI SIANO, SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA, LE MISURE E/O APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PIÙ IDONEE PER ASSICURARE NON SOLO LA COMPLETEZZA E/O REGOLARITÀ FORMALE DELLA SEGNALEZIONE PRESENTATA AI SENSI DEL COMMA 4-QUINQUIS, MA ANCHE LA RELATIVA FONDATEZZA SOSTANZIALE.

Sky ritiene di aver in parte risposto a questa domanda nel punto 4 della precedente Parte 1 a cui si rinvia e di cui si riportano di seguito i punti fondamentali:

- (i) l'obiettivo di ottenere un tempestivo blocco degli eventi sportivi trasmessi in diretta non si può conciliare con la necessità che AGCOM si trovi a vagliare dettagliate segnalazioni relative agli ulteriori indirizzi DNS e IP, per poi, solo a seguito di tale vaglio, richiedere il blocco ai *mere conduit* provider;
- (ii) è opportuno allora che il vaglio di AGCOM venga svolto all'inizio, ossia all'atto del deposito dell'istanza di cui all'art. 4-ter, onerando il soggetto legittimato di indicare in questa sede le procedure che verranno seguite nell'identificare, acquisire evidenza degli illeciti e comunicare ai

¹¹ Cfr. pag. 4 della Delibera.

¹² Cfr. pag. 12 della Delibera.



mere conduit provider gli indirizzi da bloccare (ferma la necessaria confidenzialità di tali informazioni per le ragioni più in dettaglio illustrate nel precedente paragrafo 3.4): in questo contesto il controllo dell'Autorità sarà eventuale e successivo;

- (iii) le prove acquisite, per le motivazioni più in dettaglio illustrate sopra, dovranno riguardare l'"attualità" o il "pericolo del perpetrarsi e/o del verificarsi" della violazione: la dichiarazione inerente la circostanza che gli indirizzi di cui si chiede il blocco sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore nonché l'assunzione di responsabilità da parte del soggetto segnalante varranno di per se a scongiurare il rischio di blocchi indebiti;
- (iv) proprio perché il controllo di AGCOM sarà preventivo (*i.e.* al momento del deposito dell'istanza ex art. 4 ter e dell'emissione del provvedimento dell'Autorità) al soggetto legittimato non dovrà essere chiesto di fornire le prove alla base delle segnalazioni ma solo di acquisirle in vista dei possibili successivi controlli.

Svolte le precisazioni di cui sopra in relazione ai processi che, secondo Sky, dovranno essere seguiti per segnalare gli ulteriori indirizzi che dovranno essere oggetto dei provvedimenti di blocco, si ritiene che per quanto riguarda le caratteristiche delle "apparecchiature tecnologiche" con cui, a regime, dovranno essere comunicati e processati i blocchi, la sede più opportuna per discuterne sia il Comitato di cui all'art. 4. In quella sede il punto di partenza potrebbero essere le misure tecnologiche che i *mere conduit provider* già oggi adottano per ottemperare agli obblighi di legge e alle richieste delle autorità

2. DOMANDA 2. DICANO GLI OPERATORI, SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA E DELLA PRASSI DEL SETTORE, A QUANTO AMMONTA MEDIAMENTE IL NUMERO DELLE TRASMISSIONI ILLECITE PER CIASCUNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRASMESSA IN DIRETTA E ASSIMILATE, RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA CAUTELARE.

Si tratta di un dato difficile da fornire anche in considerazione del fatto che le numeriche che possono variare a seconda del periodo dell'anno e di altri fattori, quali a titolo esemplificativo, il concomitante intervento di operazioni di polizia o la fase di una competizione sportiva o di un altro contenuto audiovisivo di particolare *appeal* (a titolo esemplificativo durante le ultime puntate di una serie televisiva, o la fase finale di una competizione sportiva le violazioni possono crescere enormemente)

Volendo comunque provare a dare dei criteri orientativi si può ipotizzare che, implementata la nuova procedura cautelare di cui al Regolamento, gli indirizzi che dovranno essere bloccati potrebbero essere 300/500 all'atto dell'emissione del provvedimento per poi verosimilmente aumentare nel corso del tempo a causa delle misure adottate dai pirati nel tentativo di bypassare i blocchi.

3. DOMANDA 3. DICANO GLI OPERATORI, SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA E DELLA PRASSI DEL SETTORE, SE LE EVENTUALI MISURE TECNOLOGICHE IDONEE A VERIFICARE LA COMPLETEZZA E LA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI NELL'AMBITO DELLE TRASMISSIONI SPORTIVE TRASMESSE IN DIRETTA (O ASSIMILATE) POSSANO ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER ALTRI EVENTI AUDIOVISIVI TUTELATI DAL DIRITTO D'AUTORE, PARIMENTI TRASMESSI IN DIRETTA (O ASSIMILATI) DELIBERATI N. 445/22/CONS).

Sky ritiene che senza dubbio le procedure e le misure tecnologiche adottate per gestire le segnalazioni relative alle manifestazioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) potranno essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore: non sussistono infatti motivazioni tecniche che possano per alcuna motivazione pregiudicare il relativo utilizzo considerato che le soluzioni tecniche utilizzate per la relativa individuazione sono le medesime e non sussiste quindi anche per ulteriori tipologie di eventi il rischio di blocchi indebiti.



23/02/2023

Regulatory Affairs Office
Antitrust & Customer Protection
Other Authorities & Innovation

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Digitali
Via Isonzo 21/b
00198 Roma

Prot. 0000319 - TI

Posta certificata: agcom@cert.agcom.it

Oggetto: TIM S.p.A. - Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 445/22/CONS.

TIM, in qualità di soggetto interessato, intende fornire il presente contributo alla consultazione di cui alla delibera in oggetto relativa allo *"Schema di delibera recante modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"*.

Preliminarmente si evidenzia che, in considerazione dell'esperienza maturata in oltre un decennio di interventi in esecuzione degli ordini delle Autorità competenti (sia giudiziarie che amministrative, come la stessa AGCom) ed in qualità di fornitore di servizi media audiovisivi (tramite TIMVISION), si condividono le preoccupazioni espresse dal settore e dalla stessa Autorità in ordine alla crescente diffusione illegale online di contenuti relativi ad eventi sportivi live e si conferma il proprio impegno a mettere in campo tutte le misure idonee a contrastare la pirateria digitale.

Si condivide pertanto la necessità di integrare il suddetto Regolamento con una procedura volta ad una celere ed efficace tutela della legittima fruizione di contenuti audiovisivi di eventi sportivi in diretta e assimilati attraverso l'adozione di un provvedimento inibitorio cautelare che in estrema sintesi prevede i seguenti passaggi:

- avvio di un procedimento cautelare su istanza dei titolari dei diritti o dei loro aventi causa
- emanazione dell'ordine cautelare da parte dell'Autorità una volta accertato il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*,
- esecuzione dell'ordine di oscuramento da parte dell'ISP entro 24 ore dalla notifica,
- possibilità per i titolari dei diritti di segnalare all'Autorità qualsiasi ulteriore sito internet rispetto a quelli precedentemente indicati nella prima istanza, tramite i quali avvengono violazioni analoghe rispetto a quelle già ritenute sussistenti dall'Autorità,
- verifica da parte dell'Autorità della conformità, la fondatezza e la completezza delle predette segnalazioni, da realizzarsi tramite una piattaforma automatizzata (per quanto noto alla Scrivente, da realizzare ex novo),
- esecuzione da parte degli ISP delle conseguenti inibitorie amministrative cautelari adottate (ed inoltrate all'ISP) dall'Autorità entro 30 minuti dalla notifica.

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Sede secondaria e Direzione Generale:
Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano: 00488410010
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Capitale Sociale € € 11.677.002.855,10 interamente versato

Ciò detto, si ritiene utile sottoporre alcune considerazioni su alcuni passaggi del processo sopra illustrato che, ad avviso della Scrivente, meritano un'attenta valutazione da parte dell'Autorità.

Secondo la proposta in consultazione, ad oggi le attività di oscuramento di competenza degli ISP sembrerebbero poter essere realizzate in tempi compatibili con l'evento live (e comunque entro 30 minuti dalla comunicazione di AGCom) in quanto *"sono disponibili sul mercato strumenti software automatizzati in grado di individuare in maniera univoca le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta che consentono agli internet service provider di intervenire tempestivamente e pressoché in tempo reale"*.

A tal proposito, preme precisare che TIM non è a conoscenza dell'esistenza di "software disponibili sul mercato" che consentano di individuare in maniera univoca le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta e realizzare quanto proposto dell'Autorità.

Il processo di oscuramento attualmente seguito da TIM si compone di diversi step, coinvolge differenti funzioni aziendali ed è stato pensato e realizzato per rispettare l'odierno termine previsto dalla delibera n. 680/13/CONS, ossia 2 giorni lavorativi dalla notifica dell'ordine di AGCom.

In particolare, detto processo si fonda sui seguenti macro-step:

- *modalità di comunicazione tra AGCom e gli ISP*: oggi tale comunicazione avviene tipicamente tramite PEC, aspetto che implica una gestione manuale, per definizione, *time consuming*. Dalla proposta in consultazione emerge tuttavia che AGCom dovrà realizzare una piattaforma automatizzata che, tra le altre cose, si occuperà anche del colloquio con gli ISP. Si auspica pertanto che l'Autorità voglia coinvolgere gli ISP nella definizione della suddetta piattaforma in modo che questi non solo possano apportare il loro contributo tecnico e di esperienza (ultradecennale nel caso di TIM) ma anche avviare i necessari sviluppi interni da svolgere in parallelo con i lavori di realizzazione della piattaforma al fine di realizzare una più veloce integrazione e messa in esercizio della piattaforma stessa;
- *modalità di inserimento sui sistemi interni della lista dei domini (FQDN – Fully Qualified Domain Name) o degli indirizzi IP ricevuta dall'Autorità*: anche qui, si tratta al momento di una attività svolta manualmente che deve essere completamente ripensata. A tal proposito la Società ha già avviato una analisi interna per la revisione di detti processi in modo da essere *compliant* con le prescrizioni regolamentari;
- *propagazione della lista degli FQDN e degli IP da oscurare* su tutti i singoli server DNS di TIM (attualmente oltre 210) o, nel caso degli IP, su tutti i singoli nodi di rete di frontiera di TIM (attualmente 10) che gestiscono il traffico scambiato con la rete internet e con gli altri operatori. A tal proposito si ricorda che l'oscuramento dell'IP interessa unicamente gli IP esteri (non italiani¹) e si traduce nei fatti nel non consentire la raggiungibilità² dell'IP interessato da rete TIM.

¹ Gli IP nazionali, in quanto tali, possono essere oggetto di un intervento diretto da parte degli organi di polizia se riconosciuti come illegali.

² Questo aspetto assume rilevanza nel caso in cui lo streamer adotti un protocollo di comunicazione con i downloader di tipo monodirezionale: in questo caso, se lo streaming è stato avviato prima dell'esecuzione dell'ordine di oscuramento, l'ISP non sarà in grado di bloccare la comunicazione. Diverso è il caso in cui il protocollo di comunicazione è bidirezionale: in questo caso, lo streaming sarà interrotto anche se avviato prima dell'esecuzione dell'ordine di oscuramento.

In questo ambito le sfide tecnologiche poste sono diverse e riguardano aspetti che non sono affrontati nel processo di consultazione, ovvero

- *capacità di evasione della piattaforma*: il riferimento è alle numerosità di indirizzi internet che sarà contenuta in ciascuna comunicazione di blocco. A tal proposito preme evidenziare che i tempi di oscuramento dei sistemi di TIM variano in funzione della numerosità degli indirizzi IP/FQDN da oscurare: maggiore è il numero degli IP/FQDN da oscurare, maggiore sarà il tempo necessario per l'oscuramento;
- *frequenza dell'invio dell'ordine di oscuramento*: il riferimento è al lasso di tempo minimo che intercorre tra un ordine di oscuramento ed il successivo. A tal proposito si evidenzia che le attuali attività di oscuramento eseguite dalla Scrivente sono sequenziali e sincrone, ovvero una volta inserita una lista di oggetti da oscurare e avviato l'oscuramento, si deve attendere il completamento dell'operazione prima di procedere all'inserimento di una nuova lista e al conseguente nuovo oscuramento;
- *granularità dell'ordine di oscuramento/deoscuramento*: ad oggi, l'ordine in rete di oscuramento/deoscuramento agisce sull'intera lista e non è possibile operare su singolo IP, almeno fino al completamento delle operazioni di oscuramento/deoscuramento contenute nella lista in fase di elaborazione. Può essere eventualmente studiato un meccanismo di deoscuramento automatico che agirà una volta trascorso un tempo preconfigurabile sul sistema.

Premesso, quindi, che la Società è già al lavoro per individuare soluzioni che possano migliorare l'attuale processo, è tuttavia necessario un confronto di natura meramente tecnica con la stessa Autorità per affrontare e dare una risposta alle questioni sopra elencate, alcune delle quali attengono, come detto, alla ragionevole interazione con la piattaforma unica.

Infatti, la piattaforma unica AGCOM offre l'occasione per agire sulle fasi "manuali del processo" (acquisizione degli ordini di oscuramento/deoscuramento dall'Autorità) per contrarre i tempi necessari al caricamento ed alla verifica di quanto inserito in piattaforma.

Viceversa, da un punto di vista degli automatismi tecnici, che si possono innescare a valle della fase manuale di caricamento degli ordini, sulla base delle analisi svolte finora, la Scrivente è confidente di poter raggiungere il target temporale indicato dall'Autorità in caso di ordini di oscuramento intervallati almeno di circa 30 minuti e ciascuno contenenti un numero contenuto di indirizzi IP/FQDN da oscurare (es. < di 500).

Un altro aspetto su cui si desidera attirare l'attenzione riguarda la parte del processo cautelare in cui si ammette (i) la possibilità, per il titolare dei diritti, di presentare istanze successive alla prima tramite la piattaforma automatizzata e (ii) la necessità che tali istanze siano vagliate e verificate prima del successivo inoltro all'ISP, sempre tramite l'Autorità.

In termini generali, la Società condivide detta impostazione: infatti è di garanzia per il buon funzionamento dello strumento in esame il fatto che sia l'Autorità a verificare la fondatezza delle richieste del titolare dei diritti così come è di garanzia per l'ISP che sia sempre l'Autorità a comunicare le inibitorie amministrative cautelari, ad ulteriore conferma di quanto già previsto dal vigente Regolamento in conformità all'art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) del

decreto legislativo n. 70/2003, relativamente all'esenzione di responsabilità per gli stessi ISP, intesa come assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti.

In tale costruzione assume particolare rilevanza il fatto che la piattaforma automatizzata funzioni in modo fluido e senza ritardi, in quanto, come correttamente evidenziato dall'Autorità, *"il valore della trasmissione di eventi sportivi in diretta (a titolo meramente esemplificativo si pensi al Campionato di calcio in Italia) si consuma quasi integralmente con la diretta medesima, cui è collegata l'attrattiva del prodotto venduto al pubblico"*.

È tuttavia da evidenziare che la piattaforma automatizzata in esame è da realizzarsi *ex novo*, così come è ancora da tenersi il confronto con l'Autorità al fine di risolvere i temi tecnico-operativi sollevati in precedenza.

Ciò detto, al fine di non procrastinare ulteriormente i tempi di intervento per il contrasto alla pirateria e provare ad innalzare il livello di tutela già a partire dal prossimo campionato di calcio 2023-2024, si formula la seguente proposta.

Nelle more della realizzazione della piattaforma automatizzata, per quanto riguarda le istanze successive, si potrebbe avviare un periodo di sperimentazione

- esteso a tutti gli ISP: se l'adesione alla sperimentazione avvenisse su base volontaria, si introdurrebbe un disincentivo all'adesione stessa in quanto una disparità tra provider potrebbe portare ad un vantaggio competitivo di un provider rispetto all'altro.
- governato da un set di regole che guidi il titolare dei diritti alla corretta individuazione degli indirizzi internet per i quali richiedere l'oscuramento,
- in cui si consenta al titolare dei diritti, sotto la propria responsabilità, di inoltrare direttamente all'ISP la richiesta di oscuramento, facendo salvo quanto già previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n.70/2003 sopra richiamato,
- in cui siano comunque previsti controlli (a campione o controlli *ex post*) da parte della stessa Autorità al fine di vigilare sul rispetto di tali regole da parte del titolare dei contenuti.

Si potrebbe, in altre parole, proseguire l'esperienza maturata negli anni nei casi in cui l'ordine di oscuramento iniziale viene impartito dai tribunali civili: in questi casi, il tribunale ordina all'ISP di operare l'oscuramento di un determinato indirizzo internet ma consente al titolare dei diritti di comunicare (sotto la propria responsabilità) direttamente agli ISP i cd siti *alias*, ossia i siti per i quali *"si ha similarità del nome di dominio con quello del sito già oggetto di provvedimento, la corrispondenza dell'indirizzo IP, l'identità dei soggetti che hanno registrato il nome a dominio, l'impostazione grafica del sito, la struttura con cui sono costruiti gli indirizzi URL delle pagine dei siti, il rinvio ai medesimi profili, pagine o gruppi sui social network, in cui peraltro gli utenti vengono avvisati direttamente ed esplicitamente del cambio di nome a dominio intervenuto dopo l'ordine dell'Autorità"*³.

Tale misura – come detto temporanea, ossia valida per il tempo necessario al varo della piattaforma automatizzata (che resta la soluzione preferibile) – avrebbe il pregio di

³ Cfr. delibera 480/18/CONS par. 86.

- avviare il confronto tra titolari dei diritti ed ISP per la definizione di un processo operativo di oscuramento sempre più snello, fluido e veloce,
- contribuire con proposte “testate sul campo” allo sviluppo della piattaforma automatizzata di AGCom,
- innalzare progressivamente il livello di contrasto alla pirateria, con attività di oscuramento realizzate in tempi sempre più stretti,

il tutto confermando in capo all’Autorità il potere di vigilanza e di indirizzo del mercato (tramite la fissazione di regole di individuazione degli indirizzi internet da comunicare nelle segnalazioni successive) e di controllo sull’operato dei soggetti coinvolti.

In particolare, come detto, per quanto riguarda l’ISP, tale proposta avrebbe il vantaggio di avviare la revisione dell’attuale processo di oscuramento, andando in parallelo rispetto al processo di costruzione della piattaforma automatizzata.

Nel periodo di sperimentazione, le operazioni di oscuramento non saranno soggette a vincoli temporali e serviranno proprio per dare il via ai miglioramenti tecnici e processivi finalizzati a rendere i blocchi sempre più efficaci e sempre più coerenti con l’evento in diretta.

In tal senso, la piena operatività di quanto previsto dall’attuale proposta di revisione del Regolamento (ed in particolare l’intervento in 30 minuti) si avrà unicamente a valle della piena operatività della piattaforma automatizzata AGCOM, che avrà potuto nel frattempo (i) beneficiare dell’esperienza maturata dal mercato, (ii) integrarsi più facilmente con quanto già realizzato dagli ISP e titolari dei diritti e (iii) ottenere risultati immediatamente tangibili nell’ambito di un processo di contrasto alla pirateria già testato ed affidabile.

Infine, assume rilevanza il fatto che a regime l’Autorità riesca a coinvolgere nel nuovo processo di oscuramento tutti gli attori che possono parteciparvi a vario titolo, ivi inclusi i soggetti che offrono servizi di *resolving DNS* (es.: Google DNS, OpenDNS) in modo il contrasto al fenomeno della pirateria sia il più ampio ed il più efficace possibile.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

*Il Responsabile
Lucio De Marco*



TIPO DOCUMENTO
PROTOCOLLO
INOLTRATO A MEZZO

LETTERA
SDRGMG -2023-019
PEC

Spett.le

Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

PEC: agcom@cert.agcom.it

Massarosa, giovedì 9 febbraio 2023

Oggetto: Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 445/22/CONS - Vianova S.p.A.

Egregi Signori,

in merito al procedimento in oggetto, Vianova in qualità di Operatore/ISP e fornitore di servizi di Hosting alla propria utenza business, espone di seguito le proprie considerazioni.

D.1 Dicano gli operatori del settore quali siano, sulla base della propria esperienza, le misure e/o apparecchiature tecnologiche più idonee per assicurare non solo la completezza e/o regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, ma anche la relativa fondatezza sostanziale.

L'Autorità, fra le modifiche al Regolamento, introduce, con l'art. 9-bis, comma 4-quinquies, ai soggetti legittimati la possibilità di segnalare, successivamente all'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, ulteriori siti internet volti alla trasmissione illecita di manifestazioni sportive.

Così come specificato nel testo della norma citata, i soggetti legittimati comunicano i nomi a dominio e gli indirizzi IP lesivi dei diritti d'autore sotto la propria responsabilità, fornendo prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita. Dopodiché, la verifica della conformità, fondatezza e completezza delle segnalazioni viene effettuata dall'Autorità che si può avvalere della collaborazione di esperti, nonché di misure tecnologiche automatizzate.

Sul punto, in considerazione della tempistica prevista per l'adempimento all'ordine di oscuramento - entro 30 minuti - Vianova concorda con la necessità evidenziata dall'Autorità di servirsi di una piattaforma che consenta una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all'ordine cautelare.

Solo l'adozione di strumenti software automatizzati in grado di individuare in maniera univoca le trasmissioni illecite di eventi sportivi in diretta, e di quanto necessario al redirecting, consentirebbe agli Operatori/ISP di intervenire in tempo quasi reale e comunque entro la tempistica indicata nel provvedimento in consultazione.

Nel contempo, Vianova ritiene opportuno evidenziare che il blocco DNS potrebbe non essere sufficiente a interrompere la trasmissione illecita delle manifestazioni sportive o similari.

Difatti, il blocco rivolto ai domini si presenta come eludibile nei casi di DNS open quali Google e Cloudflare; al contrario, il blocco su base IP è più efficiente e meno facile da eludere in quanto potrebbe risultare fallace solo laddove venisse utilizzato un servizio di VPN o un Reverse Proxy.

D'altra parte, poiché si ritiene improbabile, per la natura dell'attività in questione, che i server delle IPTV risiedano su piattaforme dedicate a tale servizio, con indirizzi IP statici e univoci, l'ordine di oscuramento basato sull'indirizzo IP potrebbe interessare una pluralità di risorse, anche non coinvolte nella diffusione illecita di manifestazione sportive.

Riteniamo pertanto necessario, in via preliminare, che gli ISP vengano messi a conoscenza delle modalità adottate dai titolari dei diritti per assicurare l'univocità dell'IP.

A tal proposito, potrebbe essere utile, preventivamente, per il titolare dei diritti, valutare l'applicazione di un "watermark" che identifichi univocamente ogni contratto sottoscritto per la trasmissione lecita delle manifestazioni sportive, in modo da individuare la fonte che diffonde illecitamente i contenuti protetti.

In ogni caso, riteniamo che la piattaforma possa essere efficacemente utilizzata solo laddove assicurati:

- che l'accesso alla piattaforma per gli interessati avvenga con un sistema di autenticazione in grado di garantire la provenienza certa della segnalazione (es. sistema fingerprint);
- due liste distinte, una per gli indirizzi IP, un'altra per i siti oggetto di oscuramento;
- che i domini vengano specificati in formato punycode;
- la pubblicazione delle liste come file .txt, contenenti esclusivamente le risorse da oscurare al netto degli eventuali risorse il cui oscuramento non è più necessario;
- che le liste non debbano essere manipolate a valle, né manualmente, né da eventuali script automatici;
- che i file .txt vengano pubblicati solo su link statici.

Sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, anche nella gestione di richieste di oscuramento provenienti da altre Autorità, Vianova ritiene che i requisiti sopra indicati siano fondamentali per sviluppare un automatismo in grado di eseguire, senza l'ausilio umano, gli oscuramenti oggetto del provvedimento cautelare.

Abbiamo, infatti, riscontrato, soprattutto nei file .txt, la presenza di errori formali (es. presenza di un dominio non completo in quanto privo del TLD, indicazione dell'URL in luogo del nome a dominio, indirizzo IP non corretto) che impediscono l'esecuzione automatica degli oscuramenti, richiedendo l'intervento umano per una gestione corretta e priva di errori.

Ad esempio, la presenza di link a pagine o gruppi di piattaforme social non può essere oscurata dagli Operatori/ISP, dal momento che l'unica soluzione tecnicamente possibile sarebbe quella di oscurare tutta la piattaforma del social network, estendendo in modo eccessivo la portata del provvedimento cautelare di cui sono destinatari.

Inoltre, in considerazione della tempistica di adempimento prevista dalla normativa, ovvero 30 minuti dalla ricezione della comunicazione, riteniamo difficile prevedere un canale attraverso cui possano essere tempestivamente segnalati e rimossi eventuali errori.

Per questo, l'inserimento di risorse non normalizzate (es. indirizzi IP non validi, caratteri non ammessi a DNS) dovrebbe escludere l'inadempimento a carico degli Operatori/ISP qualora l'oscuramento avvenga oltre il limite previsto o escluda una risorsa caratterizzata da errore sintattico.

A tal fine, Vianova propone la pubblicazione di una lista per i siti e una per gli indirizzi IP scevra da errori formali e sintattici, affinché gli Operatori/ISP non si trovino nella condizione di non poter adempiere a un oscuramento indipendentemente dalla loro volontà.

In conclusione, Vianova ritiene che l'opzione dello script automatico sia da considerarsi la scelta migliore a livello tecnico, preferendolo a una gestione umana dell'attività di oscuramento, che richiederebbe, necessariamente, un ampliamento della tempistica prevista dalla normativa.

Tuttavia, affinché tale automatismo non presenti errori, dovrà essere assegnato agli Operatori/ISP un termine sufficiente per sviluppare tecnicamente lo script ed eseguire i relativi test, solo dopo aver ottenuto dall'Autorità i dovuti chiarimenti circa la comunicazione e la pubblicazione delle liste e la gestione della piattaforma.

Oltre a quanto sopra, dal momento che, l'art. 9-bis, comma 4-quater prevede che il provvedimento cautelare contiene una durata massima della manifestazione sportiva, indicata dal soggetto legittimato, si ritiene necessario a livello tecnico che i siti e gli indirizzi IP pubblicati sulla piattaforma vengano rimossi al termine del periodo indicato nell'istanza, onde procedere automaticamente al ripristino.

Infine, dal momento che Vianova offre anche servizi di Hosting ai propri Clienti finali, si desidera portare all'attenzione dell'Autorità l'ipotesi in cui l'oscuramento dovesse avere ad oggetto una piattaforma condivisa, e quindi non univocamente destinata al traffico illecito.

In tale ipotesi, l'oscuramento di una risorsa condivisa andrebbe a estendere i propri effetti anche nei confronti di altri soggetti che, sfruttando lecitamente la stessa piattaforma, si troverebbero ingiustamente nell'indisponibilità di usarla o di usufruire dei propri servizi.

Pertanto, per scongiurare questo rischio, Vianova ritiene necessario, sia in fase di prima segnalazione, che di segnalazioni successive, un controllo preventivo per individuare, in modo certo e univoco, che il sito o l'indirizzo IP siano effettivamente dedicati alla specifica attività illecita, senza coinvolgere altri soggetti o risorse estranee alla violazione segnalata.

D.2 Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, a quanto ammonta mediamente il numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare.

In merito alla presente domanda Vianova non dispone di alcun dato da fornire all'Autorità.

D.3 Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, se le eventuali misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell'ambito delle trasmissioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) possano essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, parimenti trasmessi in diretta (o assimilati).

Nel caso in cui si dovessero rinvenire delle misure tecnologiche idonee ad assicurare la buona riuscita dell'attività di oscuramento per le trasmissioni in diretta, Vianova non rileva impedimenti tali da non estendere tali procedure ad altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, sebbene ben definiti e circoscritti.

Ai sensi della delibera n. 383/17/CONS, si comunica che non ci sono documenti o parti del documento da sottrarre all'accesso.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Sandro Gemignani
responsabile affari legali e regolamentari



Direzione External Affairs

Premessa

Codesta Autorità, a seguito della crescente diffusione illegale dei contenuti online relativi ad eventi sportivi in diretta (live), ha inteso rafforzare le tutele offerte ai titolari dei diritti audiovisivi sportivi con riferimento agli eventi sportivi in diretta o assimilati - ossia i c.d. "highlights", emendando l'art. 9-bis in materia di procedimento cautelare. Tra gli elementi di principale novità, vi è l'obbligo in capo ai soggetti di *mere conduit* di eseguire l'ordine cautelare entro il termine stabilito dall'Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica, provvedendo al blocco dei diversi domini (cc.dd. "alias") e degli indirizzi IP, nonché di tutti gli ulteriori indirizzi telematici, FQDN ed indirizzi IP ad essi associati, identificativi di siti (come previsto ai commi 4-bis e 4-ter art. 9-bis).

Oltre a ciò, a seguito dell'adozione dell'ordine cautelare, si prevede che il titolare dei diritti possa successivamente indicare altri nomi a dominio ed indirizzi IP dei siti internet segnalati, univocamente destinati alla violazione. In questo caso, si prevede che gli operatori di *mere conduit* provvedano immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dal ricevimento della comunicazione, a disabilitare l'accesso ai siti internet segnalati. In questo caso, il blocco deve essere eseguito esclusivamente per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata. (commi da 4-quater a 5 art. 9-bis).

È essenziale in proposito garantire che il procedimento cautelare in materia di eventi sportivi in diretta a tutela dei diritti audiovisivi sportivi sia concretamente attuabile e non leda le prerogative dei prestatori di *mere conduit*, alla luce dei principi espressi dall'art. 17 del D.gs. 70/2003 e confermati dagli artt. 7-8 del DSA, che prevedono in capo a detti soggetti l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti.

Tanto premesso, rinviando per una trattazione più ampia delle argomentazioni di carattere giuridico al citato parere reso dallo Studio Portolano Cavallo allegato alla presente (di seguito anche "Allegato n. 2"), la scrivente intende richiamare l'attenzione di codesta Autorità sulla

circostanza secondo cui, ad oggi, i presupposti per procedere al blocco su base IP di cui ai considerando 78 e 79 della Delibera 680/13/CONS, non legittimano la previsione da parte di codesta Autorità di un blocco cautelare generalizzato, con l'evidente corollario che una simile previsione, laddove adottata, sarebbe illegittima. Il regolamento, in quanto fonte secondaria, deve infatti limitarsi ad emanare disposizioni attuative che rientrino nell'ambito disciplinato dalla norma primaria, senza poter introdurre nuovi obblighi aggiuntivi non previsti in forza del D.lgs. n. 70/2003. Sulla base di tali rilievi, resta dunque inteso che, la legittimità del regolamento è subordinata all'emanazione di una nuova fonte primaria che legittimi tale intervento dell'Autorità nel rispetto dei principi costituzionali in materia di libertà nelle comunicazioni. In assenza di tale essenziale requisito, risulta assolutamente precluso ogni intervento regolamentare, venendo meno la stessa ratio della presente consultazione.

Fatta tale doverosa premessa che, laddove non tenuta in considerazione, condurrebbe alla illegittimità del provvedimento adottato in esito alla presente consultazione, la scrivente intende concentrare il presente contributo sugli elementi di principale criticità del testo in consultazione.

Come dichiarato dalla normativa sopra citata, **i prestatori di servizi di mere conduit sono esentati da obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, non essendo nella condizione oggettiva di potervi provvedere.**

In proposito, per potersi ritenere effettiva, l'esenzione di responsabilità prevista nella normativa richiede talune garanzie di carattere procedimentale, volte a consentire al prestatore di servizi di eseguire tempestivamente l'ordine dell'Autorità, come previsto dal regolamento e, non meno importante, la necessità che detti ordini siano processabili attraverso la predisposizione di una piattaforma *Machine to Machine* di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo, i cui costi di realizzazione e di gestione anche relativi ad eventuali interfacce devono essere posti a carico dei titolari dei diritti audiovisivi, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso ad Internet che non siano anche fornitori di contenuti, nonché delle aziende il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento annuo del fatturato totale. I soggetti esentati dal pagamento dei costi dovranno altresì essere rimborsati per i costi di realizzazione e gestione che dovranno sostenere sui propri sistemi



per il collegamento alla piattaforma citata ed eventuali upgrade e per l'esecuzione delle attività di blocco.

Si impone, pertanto, la necessità di precisare ed integrare le previsioni regolamentari relative all'istruttoria e, alla definizione di una procedura standard per il **blocco definitivo** degli indirizzi che trasmettono contenuti in violazione del diritto d'autore.

Ciò è essenziale al fine di consentire al service provider di adempiere correttamente agli ordini dell'Autorità, laddove fossero legittimati dalla normativa primaria, e di evitare qualsivoglia profilo di responsabilità, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Dlgs. 70/2003, evitando allo stesso tempo il rischio che, a fronte di un ordine cautelare, si avvii un blocco indiscriminato di indirizzi IP non coinvolti nella violazione, nonché l'attribuzione sui mere conduit di attività che, oltre ad essere in violazione della normativa, non sono nella possibilità di porre in essere.

Quanto sopra esposto, si pone nell'ottica di assicurare il corretto contemperamento degli interessi tutelati alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

1. L'istanza e l'istruttoria

In via preliminare, si rileva che la disciplina dell'istanza e della fase istruttoria nel nuovo procedimento d'urgenza non sono state oggetto di alcun adeguamento rispetto alle modalità di esecuzione dei nuovi commi da 4-bis a 4-sexies dell'art. 9-bis del regolamento.

Tale circostanza assume rilievo in quanto, a parere della scrivente, potrebbe comportare conseguenze rilevanti rispetto alle fasi di accertamento, di reclamo e di ricorso (comma 5 dell'art. 9-bis e dell'art.17).

A riguardo, l'art. 9-bis comma 4-bis in tema di **istanza cautelare**, rinviando per le modalità di presentazione dell'istanza all'art. 6, comma 1, non prescrive come requisito essenziale dell'istanza l'indicazione immediata e univoca da parte dell'istante dell'indirizzo / alias che viola il diritto d'autore online di cui si chiede il blocco ai prestatori di servizi. Analogamente, nel corso dell'istruttoria non viene previsto espressamente l'accertamento dell'indirizzo e dell'alias di cui si ordina il blocco. Difatti l'art. 9-bis, comma 4-bis si limita a

prevedere solamente che: “... Con l’istanza di cui all’art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all’Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di mere conduit operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ai sensi dell’art. 8, comma 4. La direzione procede all’emanazione dell’ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1...”.

In base al testo in consultazione, l’indicazione degli indirizzi IP è in realtà richiesta solo per le segnalazioni che sono successive rispetto ai siti internet su cui, dopo l’adozione dell’ordine cautelare (comma 4-bis), sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive in diretta o assimilate.

A ciò si aggiunga che il comma 4-quater dell’art. 9-bis prevede la possibilità di richiedere ai destinatari dei provvedimenti alla disabilitazione indiscriminata di tutti i siti tramite i quali avverrebbero le violazioni¹. La generalità di detto ordine trova ulteriore conferma nella previsione del medesimo comma per cui il soggetto legittimato è tenuto ad indicare nell’istanza una white list consistente nei siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti, lasciando in tal modo ai destinatari dei provvedimenti l’onere di individuare o controllare i siti da inibire, in quanto non appartenenti a tale lista.

Alla luce di tali rilievi, la scrivente propone di emendare il regolamento in consultazione al comma 4-quater dell’art. 9-bis, aggiungendo dopo le parole: “sulla base delle successive segnalazioni” le seguenti: “che indicano dettagliatamente i nomi a dominio e gli indirizzi IP di tutti i singoli siti da disabilitare”.

Il successivo comma 4-quinquies², invece, nel prevedere la possibilità per i soggetti legittimati di richiedere l’integrazione del provvedimento cautelare di cui al comma 4-bis, non individua

¹ “ un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l’ordine cautelare di cui al comma 4-bis, i destinatari del provvedimento procedano, per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata, alla disabilitazione dell’accesso a tutti gli altri siti internet tramite i quali avvengono le violazioni, sulla base delle successive segnalazioni. A tal fine, nell’istanza sono indicati i siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in Allegato A delibera n. 445/22/CONS diretta e assimilate, nonché la durata prevista per le relative manifestazioni sportive (evidenziazione aggiunta)”

² “Il soggetto legittimato comunica all’Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-quater i siti internet su cui, dopo l’adozione dell’ordine cautelare di cui al comma 4-bis, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d’autore o



alcun criterio oggettivo e verificabile di identificazione dei cosiddetti “*siti alias*”, riferendosi in maniera generica a “... *siti internet su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d'autore o connessi.*” Pertanto, la previsione difetta di criteri di individuazione in tal senso, quali, ad esempio **la precisazione che i siti alias debbano consistere in nomi a dominio di secondo livello anche diversi da quelli censurati, associati a qualunque top level domain - che mettano a disposizione del pubblico medesimi contenuti illeciti oggetto del precedente provvedimento, purché riferiti ai medesimi autori.**

Quanto sopra, fermo restando che anche i siti alias devono essere puntualmente individuati nell'ordine dell'Autorità, stante l'impossibilità oggettiva per l'operatore di mere conduit di individuarli, come peraltro riconosciuto dalla normativa primaria anche comunitaria applicabile.

In assenza di un'istanza completa ed autodeterminata, non si ravvisano neanche i presupposti per l'avvio di un'istruttoria idonea a fondare l'ordine cautelare, già connotato per definizione dall'urgenza e dalla sommarietà dell'accertamento. In tale ottica, dunque, **diventa un requisito imprescindibile inserire la previsione che nelle istanze siano riportate sin dall'inizio in modo puntuale indicazioni specifiche ed univoche dell'indirizzo e degli alias che violano il diritto d'autore online, a pena di improcedibilità/inammissibilità/irricevibilità dell'istanza.** In difetto, non vi sarebbero basi su cui potrebbe svolgersi l'accertamento cautelare.

Quanto all'istruttoria, allo stesso modo, l'art. 7 che disciplina l'istruttoria, non è stato in alcun modo integrato per disciplinare l'istruttoria che codesta Autorità è chiamata a svolgere in occasione dell'intervento cautelare di cui all'art. 9-bis, al punto da rendere lecito domandarsi

connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo altresì prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP dei siti internet segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate (evidenziazione aggiunta) ”

in cosa consista in termini procedurali l'accertamento del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ai fini del blocco degli indirizzi. Sebbene infatti il provvedimento riporti che “...la direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti...”, tuttavia rimangono incerti e poco chiari la portata della verifica svolta dall'Autorità per l'accertamento della segnalazione, della condotta illecita, anche con riguardo agli alias.

Quanto sopra, come osservato, appare rilevante anche rispetto alle disposizioni previste ai commi 4-quater e 4-quinquies dell'art. 9-bis, che prevedono la possibilità per l'istante di ottenere in un secondo momento ulteriori blocchi nei confronti di tutti gli altri indirizzi da esso indicati come non autorizzati, in forza di un meccanismo automatizzato sulla base di una verifica che può essere demandata a GDF e Polizia Postale da eseguirsi improrogabilmente entro 30 minuti dalla ricezione dell'ordine, da parte degli operatori di mere conduit.

In tale contesto, l'istante è chiamato a fornire solo la prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita e a dichiarare, “*sotto la propria responsabilità, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP dei siti internet segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi*”. Detta carenza emerge in particolare nella parte in cui si prevede che: “...i titolari dei diritti possono segnalare all'Autorità qualsiasi ulteriore sito internet rispetto a quelli precedentemente indicati nella prima istanza, tramite i quali avvengono violazioni analoghe rispetto a quelle già ritenute sussistenti dall'Autorità...”. A riguardo appare necessario un emendamento del testo regolamentare che chiarisca cosa si intenda per “violazioni analoghe rispetto a quelle già ritenute sussistenti dall'Autorità”; soprattutto, è opportuno che venga chiarito nel provvedimento che cosa si intenda nell'inciso in cui si afferma che “*l'Autorità verifica la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute*” per determinare in cosa consista la verifica.

Così come formulate nel provvedimento, l'istanza e l'attività istruttoria appaiono meramente formali, consentendo di fatto ai titolari dei diritti di farsi giustizia da sé, **esponendo da un lato gli operatori di mere conduit ai ricorsi dei titolari dei diritti in caso di inottemperanza e dall'altro ai ricorsi dei titolari degli indirizzi bloccati in caso l'istanza fosse infondata.**

Per quanto sopra, a parere della scrivente, l'istruttoria così come delineata, non prevede alcun accertamento effettivo da parte dell'Autorità, né dei relativi criteri di riferimento.



Tali rilievi presentano una ricaduta di ordine pratico in capo all'operatore di mere conduit conducendo all'imposizione di blocchi tempestivi e indiscriminati, suscettibile di esporre gli stessi ad oneri ed ingenti responsabilità, che necessitano di una copertura mediante ordini precisi e dettagliati che indichino puntualmente gli indirizzi IP o DNS da bloccare, a fronte di istanze fondate e motivate, nonché di una effettiva analisi istruttoria delle stesse. I suddetti rilievi nascono dall'esigenza per i soggetti obbligati di poter conoscere *ex ante* i parametri e le modalità che verranno adottate da codesta Autorità prima di pronunciare l'ordine cautelare, in quanto l'operatore di mere conduit, in base al regolamento, non ha la facoltà di proporre reclamo, se non dopo aver eseguito il blocco.

Inoltre, pur condividendosi la necessità di speditezza nell'intervenire contro la pirateria, è imprescindibile tenere in considerazione ed esplicitare nel testo del regolamento (al fine di renderlo inequivoco) il principio secondo cui i prestatori di servizi di mere conduit, come Vodafone, qualora chiamati ad eseguire l'ordine, non hanno obblighi di accertamento attivo dei fatti, né di sorveglianza. In difetto, il regolamento si porrebbe in contrasto con la normativa primaria sia nazionale, sia europea in cui, da ultimo, è stato espressamente ribadito che *"Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali"*³.

Pare opportuno evidenziare come la richiesta di un maggiore rigore in sede procedimentale si fondi sugli sforzi di carattere tecnico cui sono chiamati i prestatori di servizi di mere conduit attraverso il blocco tempestivo degli indirizzi DNS e IP, di cui si darà atto nel prosieguo del presente documento.

Occorre dunque individuare attraverso le suddette precisazioni procedurali, un punto di equilibrio tra la speditezza dell'intervento cautelare a tutela delle manifestazioni sportive in diretta e le garanzie procedurali che consentano agli operatori di mere conduit di eseguire

³ Si veda il considerando n. 28 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

prontamente e correttamente quanto ordinato dall'Autorità nell'ottica di massima collaborazione, senza tuttavia esporli a ulteriori oneri o responsabilità che non sono loro espressamente demandate dalla legge.

In conclusione, Vodafone ritiene essenziale che:

1. a partire dall'istanza, i siti oggetto di blocco siano puntualmente individuati, con l'indicazione degli indirizzi IP o dei DNS di cui l'istante chiede il blocco;
2. l'Autorità verifichi la fondatezza dell'istanza in sede di istruttoria cautelare, indicando puntualmente, in sede di ordine, da processare mediante la piattaforma *Machine to Machine* di cui si dirà più ampiamente nel prosieguo, gli indirizzi IP o i DNS da bloccare.

La suindicata procedura necessita per potersi procedere con il blocco su base IP della copertura di una norma primaria allo stato non approvata e deve riguardare tutti gli ordini cautelari adottati nelle diverse fasi del procedimento, ivi inclusa quella riguardante gli ulteriori siti e i siti alias da bloccare entro 30 minuti.

2. - Durata del blocco

Con riferimento alla **durata del blocco** e alla disposizione di cui al comma 4-quater dell'art. 9-bis che prevede la disabilitazione dell'accesso ai siti mediante il blocco dei DNS e degli IP per il "*tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata*", **si rileva come la temporaneità del blocco non è suscettibile di legittimare un intervento di carattere amministrativo che introduce una modifica sostanziale in relazione alle modalità e alle tempistiche del blocco, inserendo nuovi ed ingenti obblighi in capo agli operatori di mere conduit in assenza di una normativa primaria.** Al di là delle considerazioni di carattere giuridico, per le quali si rinvia all'Allegato n. 2, tale approccio si rivela contraddittorio e vanifica l'iniziativa dell'Agcom e gli sforzi richiesti agli operatori di mere conduit, in quanto gli indirizzi IP che violano il diritto d'autore nel contesto di una singola manifestazione sportiva, una volta cessato il blocco, avranno la facoltà tramite lo stesso indirizzo IP di reiterare detta condotta in un secondo momento.

Inoltre, la medesima previsione risulta in contrasto con quella prevista dal regolamento in consultazione all'art. 9-bis, comma 4 quinquies, secondo cui un indirizzo IP e DNS può essere



oggetto di istanza di blocco soltanto laddove univocamente destinato alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate. A differenza, bloccarlo per la durata della partita, fungerebbe da incentivo, piuttosto che da strumento di contrasto.

Sebbene sia chiara l'apprezzabile intenzione di codesta Autorità di ricercare un bilanciamento tra i diritti in gioco nell'ambito dell'annosa questione della pirateria on line, purtroppo la temporaneità del blocco non neutralizza realmente la dannosità della condotta illecita. Tutto ciò, si ribadisce, in assenza di una fonte primaria di copertura a sostegno di una simile soluzione, attualmente non prevista da alcuna fonte di rango legislativo. La scrivente, dunque, non intende avallare una compressione dei diritti per ricercare una soluzione di compromesso che non è comunque idonea a contrastare con successo il fenomeno della pirateria. Per quanto sopra, il blocco dei siti **non può che avere carattere definitivo** (con la sola eccezione dei casi di successiva eventuale riassegnazione degli indirizzi oggetto di blocco a soggetti che ne fanno un uso lecito e/o in esito ad azioni di reclamo che dovessero condurre alla revisione/annullamento dell'ordine adottato da codesta Autorità), ferme restando tutte le considerazioni esposte e le garanzie di ordine procedurale e sostanziale già espresse, tra cui, in primis, una copertura legislativa di rango primario.

In conclusione, la scrivente ritiene che l'ordine di blocco rispetto ad un sito univocamente usato in violazione della normativa a tutela del diritto d'autore, in quanto destinato a far cessare una condotta illecita, non possa avere carattere di temporaneità, se non nei casi in cui i relativi indirizzi sia oggetto di riassegnazione nei confronti di soggetti che ne fanno un uso lecito o in esito ad una azione di reclamo.

3. Profili tecnici

3.a La necessità di una piattaforma Machine to Machine e disciplina dei costi relativi

Oltre ai suindicati doverosi rilievi procedurali, occorre soffermarsi sulle modalità pratiche di applicazione del blocco, considerato che la funzione del regolamento è di disciplinare l'attuazione della normativa primaria, fornendo indicazioni operative.

Anzitutto, alla luce dei principi sopra richiamati, il regolamento sottoposto a consultazione dovrebbe essere integrato indicando puntualmente i dati che l'Autorità dovrebbe includere nell'ordine di blocco degli indirizzi, comprendendo almeno i seguenti riferimenti: nomi a dominio o indirizzi IP dei siti internet segnalati, senza che sia necessario per l'operatore svolgere alcuna verifica. Non si ritiene esaustiva la generica indicazione di "siti da bloccare", a fronte della possibile irrogazione di una sanzione in caso di inottemperanza (ai sensi del comma 8 dell'art. 9-bis).

È dunque essenziale che l'Autorità nell'ordine cautelare detti indicazioni complete e puntuali che siano comprensive di DNS o IP da bloccare e la successiva richiesta di rimozione del blocco da applicarsi, per le ragioni illustrate sopra, soltanto nel caso di assegnazione dell'indirizzo a un nuovo soggetto o in esito ad una azione di reclamo, facendosi carico di verificare la completezza della lista.

È altresì necessario che eventuali variazioni, in caso di assegnazione dell'indirizzo ad un nuovo soggetto, siano puntualmente comunicate dall'Autorità.

Con riferimento all'applicazione del blocco attraverso indirizzi DNS o IP, detta soluzione risulta astrattamente praticabile soltanto a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti.

Anzitutto, considerati i tempi previsti nel regolamento in consultazione e al fine di evitare errori nell'esecuzione del blocco e conseguenti responsabilità, si ritiene requisito imprescindibile l'adozione di una piattaforma automatizzata attraverso cui, previo ordine da parte di codesta Autorità, possa avvenire un blocco automatico dei siti segnalati. In tal senso, una piattaforma *Machine to Machine* è l'unica soluzione da prendere in considerazione, tenendo conto della tempestività del blocco richiesto e della necessaria corrispondenza esatta tra la segnalazione e l'indirizzo da bloccare.

L'assenza di una piattaforma renderebbe, infatti, impraticabile adempiere agli obblighi previsti dalle norme sottoposte a consultazione per le ragioni tecnico-operative di seguito articolate:

- l'aggiornamento manuale implica controlli semantici per evitare errori di imputazione e quindi è soggetto a validazione da personale operativo. Un elemento dirimente in tal



senso è che, il blocco attiene a **eventi in diretta** relativi a manifestazioni sportive, di solito trasmessi nei giorni festivi o, se infrasettimanali, in orari incompatibili con gli orari di lavoro;

- a livello organizzativo per garantire un tempo di reazione adeguato alla richiesta servirebbe la costituzione di un team dedicato all'attività, senza la possibilità, in ogni caso, di essere in grado di prevenire l'errore umano, gestibile, come detto, soltanto attraverso una piattaforma automatizzata di tipo *Machine to Machine*, i cui costi di realizzazione, interconnessione con i sistemi degli operatori di mere conduit oltre che di gestione/upgrade della piattaforma devono essere posti a carico dei titolari dei diritti audiovisivi oggetto di tutela, in applicazione del principio di proporzionalità e causalità;
- i suindicati controlli semantici volti ad evitare errori, risultano ancor più rilevanti con riguardo ai blocchi su base IP, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

In conclusione, quanto previsto nella bozza di regolamento, dal punto di vista tecnico, potrà essere eseguito solo in presenza di una piattaforma automatizzata le cui **specifiche tecniche e modalità realizzative dovranno essere definite nell'ambito di un tavolo tecnico coordinato da codesta Autorità che non potrà essere il Comitato ex art.4 previsto dal Regolamento, in quanto non dispone di competenze tecniche adeguate e non si presta a garantire la partecipazione di tutti gli interessati.**

I lavori del tavolo dovranno concludersi entro tempistiche definite in funzione della complessità e dell'elevato tecnicismo dell'attività, con particolare attenzione ai profili afferenti alla sicurezza della piattaforma, in ragione del fatto che la stessa dovrà essere in grado di interagire con le piattaforme di tutti gli operatori.

Alla luce della rilevanza della piattaforma sulla sicurezza delle comunicazioni telematiche, al tavolo per la definizione dei requisiti e delle modalità di funzionamento della piattaforma dovrà partecipare anche l'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale.

Tale esigenza si fonda sui principi generali previsti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche che prescrive come la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, i diritti costituzionalmente garantiti di libertà di comunicazione e segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica. Il Codice, a tal fine, demanda all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale l'esercizio delle competenze derivanti dal Titolo V del Codice al fine di assicurare la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantire altresì la resilienza relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

3.b Le specifiche casistiche di blocco: IP e DNS

Entrando nel merito delle specifiche casistiche di blocco e ferme restando le osservazioni già rese in merito quanto meno alla riserva di legge, dal punto di vista tecnico, si rappresenta che, laddove si riceva un ordine di blocco su base IP il **"blocco dei FQDN sui DNS"** si configurerebbe quale attività non necessaria in quanto non aggiungerebbe un livello di tutela ulteriore.

Di conseguenza, si ritiene che se è già implementato il blocco a livello IP, non conduce a benefici avvalersi anche il blocco a livello FQDN, ossia DNS.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che i due strumenti non dovrebbero essere usati congiuntamente, ossia laddove codesta Autorità ordini un blocco su base IP, indicando puntualmente l'IP di cui chiede il blocco attraverso la piattaforma *Machine to Machine*, la soluzione di blocco a livello FQDN, ossia DNS non dovrebbe essere oggetto di ordine e viceversa.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

Infine, ferma restando la suindicata contrarietà della scrivente rispetto all'inibizione temporanea anche dei DNS, in quanto strumento a favore della reiterazione, piuttosto che a sostegno della deterrenza, la relativa soluzione va opportunamente dimensionata a fronte di dati numerici al momento non disponibili che dovranno essere oggetto di analisi da parte di **tutti gli attori coinvolti, al fine di valutarne la fattibilità.**

4- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

I costi complessivi (da intendersi come somma di investimenti e costi operativi), stante l'interesse economico dei titolari dei diritti audiovisivi di implementare tale meccanismo di blocco, come già indicato nel dettaglio sopra, devono essere finanziati da detti soggetti e dagli operatori il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia superiore al 2 per cento annuo del fatturato totale. Conseguentemente, **i costi di sviluppo della piattaforma e dell'interfaccia non dovranno essere a carico degli operatori di mere conduit**. In particolare, i costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica e/o dell'interfaccia non dovranno essere posti a carico degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di **accesso ad internet, che non siano anche fornitori di contenuti, nonché delle aziende il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento annuo del fatturato totale**. I suddetti soggetti dovranno altresì essere tenuti indenni per gli investimenti e per i costi operativi che dovranno sostenere sui propri sistemi per il collegamento alla piattaforma citata e per la gestione delle attività.



WARNER BROS. DISCOVERY

ALLEGATO 1 OSSERVAZIONI DI DISCOVERY ITALIA S.R.L.

D.1 - Dicano gli operatori del settore quali siano, sulla base della propria esperienza, le misure e/o apparecchiature tecnologiche più idonee per assicurare non solo la completezza e/o regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, ma anche la relativa fondatezza sostanziale.

Si ritiene che sia necessaria l'eliminazione del criterio dell'attualità nonché una mitigazione dell'onere della prova. In particolare quest'ultimo comporterebbe che il segnalante debba dichiarare *"sotto la propria responsabilità, fornendo altresì prova documentale certa"* che la violazione sia oltre che attuale, anche univoca. È parere della scrivente che delimitare la violazione con il criterio della sua attualità possa rendere le misure poco agevoli e il più delle volte inefficaci, riducendo eccessivamente il campo delle segnalazioni possibili e quindi anche il raggio di azione dei titolari dei diritti che intendano richiedere l'intervento di codesta Spett.le Autorità a propria tutela e offrendo, seppur involontariamente, una scappatoia ai soggetti responsabili delle violazioni. La violazione infatti può essere non attuale al momento della segnalazione ma può essere comunque continua o anche occasionale, senza che questo in nessun modo ne diminuisca la gravità e/o il danno da essa derivante ai titolari dei diritti.

Lo stesso onere di fornire *"prova documentale"* andrebbe probabilmente specificato e dettagliato onde evitare di trasformare il diritto a ricevere tutela in un onere, peraltro di difficile adempimento, e quindi di fatto, vanificarlo. Ad esempio, potrebbero essere considerate prove documentali esemplificative – ma anche sufficienti – la copia del contratto che attesti la titolarità dei diritti violati, screenshot datati o link ai siti/piattaforma (qualora attivi).

Si auspica che, al fine di assicurare completezza e regolarità della segnalazione, codesta Spett.le Autorità valuti l'opportunità di adottare sistemi di scandagliamento, mappatura e indicizzazione del web, secondo le tecnologie di volta in volta disponibili.

D.2 - Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, a quanto ammonta mediamente il numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare.

Si tratta di violazioni numerose e difficilmente monitorabili e quantificabili. Si ritiene che, ai fini di una piena ed effettiva tutela di tutti i diritti di proprietà intellettuale, sia necessario includere in maniera espressa, nel concetto di trasmissioni *"assimilate"* altresì i contenuti di sintesi, gli *highlights* dei momenti salienti, gli estratti e/o qualsiasi contenuto che derivi direttamente dalla trasmissione della manifestazione sportiva in diretta e nella sua interezza, in quanto qualsiasi estratto della stessa, trasmesso anche in differita, e soprattutto in un arco temporale ravvicinato allo svolgimento dell'evento, rientra a pieno titolo nel diritto di tutela.

D.3 – Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, se le eventuali misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell'ambito delle trasmissioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) possano essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, parimenti trasmessi

Discovery Italia S.r.l.
+39 02 36006400
Via Uberto Visconti di Modrone 11, 20122 Milano
Cod. Fiscale/P.IVA/R.I. Milano 04501580965



WARNER BROS. DISCOVERY

in diretta (o assimilati).

Warner Bros. Discovery è favorevole all'estensione della disciplina a tutti i contenuti protetti dalle norme a tutela del diritto d'autore. La pirateria, infatti, incide in maniera grave e a prescindere dalla natura del contenuto, sulla catena del valore dell'intera industria dell'audiovisivo, indipendentemente dal fatto che si tratti di eventi sportivi e/o di trasmissioni in diretta. Va evidenziato che le violazioni dei diritti dei titolari incidono su tutti i momenti della catena del valore, soprattutto per i contenuti non sportivi e di intrattenimento, quali i film e le serie. Ad esempio, la distribuzione illecita attraverso *internet* di un film nel periodo in cui questo è distribuito nelle sale finisce difatti per incidere sull'interesse che lo stesso titolo susciterà nel pubblico quando distribuito in modalità *home video*, sulle piattaforme *pay* e *OTT*, ma anche in modalità *free*. E ciò si riflette inevitabilmente anche sul valore economico della stessa opera nonché sulla profittabilità dell'intera catena del valore. Da ultimo, non si può infine ignorare, come già sottolineato da codesta Spett.le Autorità, che il pregiudizio derivante dallo smisurato numero di violazioni abbia ormai una natura sia patrimoniale che non patrimoniale, e includa ad esempio anche i danni che indirettamente e possono derivare agli utenti fruitori di tali servizi i quali molto spesso sono essi stesse vittime di violazioni a danno dei loro dati personali e identità.

In questo senso, quindi, sarebbe auspicabile l'adozione di un periodo di "*test*" volto a verificare l'effettiva funzionalità ed efficacia della procedura in modo che, una volta consolidata, possa effettivamente garantire la tutela piena ed efficace di tutti i diritti interessati dalle violazioni.

Discovery Italia S.r.l.

+39 02 36006400

Via Uberto Visconti di Modrone 11, 20122 Milano

Cod. Fiscale/P.IVA/R.I. Milano 04501580965



**“Consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al
Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione
elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS”,
indetta con Delibera 445/22/CONS.**

Contributo di Wind Tre S.p.A.



1. Introduzione	3
1.1. Il ruolo del mere conduit	3
1.2. Il quadro legislativo in fieri	4
1.3. Lo scenario economico dei soggetti della filiera	4
1.4. Proposte di soluzioni al fenomeno della pirateria	6
2. Proposte di emendamento del testo del regolamento	10
3. Contributi alle domande poste a consultazione.....	14
4. Osservazioni tecnico /operative al processo proposto in Delibera 445/22/CONS.....	16
4.1. Responsabilità delle azioni condotte dalle TELCO su ordini cautelari AGCOM.....	17

1. Introduzione

Nel ringraziare codesta rispettabile Autorità per la consultazione avviata su tale delicata tematica, prima di riportare le osservazioni di dettaglio sui contenuti della presente consultazione pubblica, alla scrivente preme evidenziare come essa concordi pienamente con la necessità di contrastare il fenomeno della pirateria on line con modalità e mezzi adeguati, e conferma **la propria ferma posizione a contrasto della pirateria ed il supporto alle diverse iniziative di garanzia della legalità attuate a vario fine.**


La scrivente evidenzia a codesta rispettabile Autorità come, sul tema specifico, oltre alle attività poste in essere da codesta Autorità, siano in corso varie iniziative, sia a livello legislativo nazionale che europeo.

Wind Tre sta seguendo con attenzione tutte le suddette iniziative e partecipa con convinzione alla presente consultazione con l'obiettivo di fornire i propri fattivi e costruttivi contributi.

Si ritiene pertanto che dovrà esserci una coerenza tra ciò che avverrà a livello legislativo nazionale ed europeo e ciò che sarà definito nell'ambito della presente consultazione pubblica.

La scrivente ritiene tuttavia che prima di poter proseguire con l'applicazione di una qualsiasi iniziativa, proprio per evitare azioni non coerenti, si dovrà attendere la pubblicazione ufficiale di una norma di rango primario (legge ordinaria) che individui le responsabilità dei soggetti in maniera puntuale. In particolare, dovrà essere chiaro a livello legislativo chi può impartire l'ordine di blocco/blocco agli ISP/operatori di TLC, il ruolo di AGCOM e la necessità [REDACTED] di una piattaforma automatizzata sotto il controllo dell'Autorità, come unica deputata al dispacciamento degli ordini di blocco agli operatori/ISP. Dovrà anche essere chiarito che i costi di sviluppo della piattaforma non sono a carico degli ISP/operatori di TLC e che questi ultimi dovranno essere ristorati dei costi di gestione e degli investimenti che sosterranno per collegarsi alla piattaforma gestita da AGCOM ai fini della gestione dei blocchi e degli sblocchi.

Dovrà inoltre essere chiaro che prima dell'entrata in funzione della piattaforma automatizzata e dei sistemi di blocco automatici da parte degli operatori di TLC/ISP, le attività di blocco potranno solo continuare ad essere effettuate nella modalità e con le tempistiche attualmente in vigore nel momento in cui l'operatore riceve un decreto di blocco dalle Procure e dall'Autorità.



Premesso quanto sopra, nel rispondere a questa consultazione pubblica, a parere della scrivente occorre soffermarsi preventivamente su alcuni aspetti dirimenti sul quadro che si andrà poi di seguito a delineare nel dettaglio.

1.1. Il ruolo del "mere conduit"

Il "mere conduit" svolge, su indicazione dell'Autorità, un'attività di pubblico interesse: in particolare provvede su ordine di un'autorità giudiziaria o amministrativa. (nel caso specifico l'Autorità) a dare esecuzione ad un

provvedimento di inibizione all'accesso a determinati siti/DNS attraverso i quali vengono diffusi da terze parti (i pirati informatici) contenuti illeciti.

L'impostazione normativa che ne deve conseguire deve valorizzare quindi il ruolo del "mere conduit" nel processo virtuoso di contrasto alla pirateria online.

Ciò comporta che il "mere conduit":

- debba avere un equo ristoro dei costi di Gestione/investimenti per le attività che svolge e i sistemi che implementerà per lo scopo, con SLA disciplinati e predeterminati;
- non debba essere messo in nessun modo nelle condizioni di sostenere oneri per l'esecuzione dell'attività di pubblico interesse che svolge su ordine dell'Autorità.
- dovrà attuare esclusivamente gli ordini che riceverà dall'Autorità, o da una Autorità pubblica, senza avere alcuna responsabilità in merito ai contenuti oggetto delle richieste di blocco. In sostanza le verifiche sulla liceità di bloccare un determinato sito/DNS, Contenuto non dovranno essere in capo all'operatore TLC ma dovranno essere frutto del preventivo concerto tra AGCOM ed il fornitore di contenuti. L'operatore di TLC dovrà solo attuare l'ordine ricevuto ed essere manlevato da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dell'attività richiestagli.


1.2. Il quadro legislativo in fieri

Sono molteplici i progetti di legge di contrasto alla pirateria in corso di definizione a livello istituzionale. ■


Si ritiene opportuno che una modifica "*al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*" dovrebbe essere avviata soltanto una volta conclusa la definizione del nuovo quadro legislativo, in modo da evitare che siano avviate attività ed analisi che necessiterebbero inevitabilmente di modifiche ulteriori.

1.3. Lo scenario economico dei soggetti della filiera

Secondo quanto riportato nella Relazione Annuale 2022¹ di codesta rispettabile Autorità, nel quinquennio 2017-2021 i ricavi complessivi annui per le offerte a pagamento della televisione sono stati compresi tra 37,3 e 40,1 miliardi di €.



Nello stesso periodo, i ricavi nel settore delle comunicazioni fisse e mobili hanno subito un decremento da 32,22 milioni di € nel 2017 a 27,84 milioni di € nel 2021.



¹ Relazione Annuale 2022 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1.4. Proposte di soluzioni al fenomeno della pirateria

Di seguito si riportano gli elementi ritenuti idonei dalla scrivente

In particolare, si ritiene che

- Dando seguito ai principi di tutela dei diritti di privativa (già presenti nei vari ddl in discussione a livello legislativo) è **assolutamente necessario definire misure in grado di intervenire rapidamente per quegli eventi in diretta o assimilabili, in modo da conservare il pieno valore degli eventi connesso alla tempistica di fruizione.**
- Questo è un principio generale, in quanto la tutela da comportamenti illeciti è e deve essere sempre una priorità.
- Come indicato in premessa, tuttavia, la scrivente ritiene che prima di poter proseguire con l'applicazione di una qualsiasi iniziativa, proprio per evitare azioni non coerenti, si dovrà attendere la pubblicazione ufficiale di una norma di rango primario (legge ordinaria) che individui **le responsabilità** dei soggetti in maniera puntuale. In particolare, dovrà essere chiaro a livello legislativo chi può impartire l'ordine di Blocco/Sblocco agli ISP/operatori di TLC, il ruolo di AGCOM e la necessità (per poter gestire il blocco in tempi veloci) di una piattaforma automatizzata sotto il controllo dell'Autorità, come unica deputata al dispacciamento degli ordini di blocco agli operatori/ISP. Dovrà anche essere chiarito nella norma di rango primario che i costi di sviluppo della piattaforma non sono a carico degli ISP/operatori di TLC e che questi ultimi dovranno essere ristorati dei costi di gestione e degli investimenti che sosterranno per collegarsi alla piattaforma gestita da AGCOM ai fini della gestione dei blocchi e degli sblocchi.
- **Inoltre si ritiene che la migliore soluzione, a regime, in grado di permettere, in modo coerente con il set di principi soprarichiamato, il blocco di contenuti in tempi compatibili² con le esigenze degli eventi in diretta o assimilabili e dei diversi stakeholder coinvolti, sia la predisposizione di una piattaforma che automatizzi i flussi informativi tra gli stakeholder coinvolti e l'esecuzione delle operazioni tecniche di blocco**, in modo tale che gli operatori che dovranno applicare il blocco possano farlo automaticamente su input dell'Autorità (che avrà effettuato prima tutte le verifiche su cosa bloccare o dei titolari per le successive richieste inerenti i medesimi contenuti oggetto del provvedimento dell'Autorità o contenuti della stessa natura (fermo restando le responsabilità citate nei punti che seguono).

I dettagli della piattaforma e le modalità tecniche di scambio dovranno essere definiti in un **apposito tavolo tecnico tra operatori e Autorità.**

² Sarà necessario individuare un tempo massimo, (come già previsto nella bozza di modifica al regolamento AGCOM) – entro cui deve essere operato il blocco dei contenuti illeciti.

La piattaforma automatizzata sotto il controllo di AGCOM o di altro ente istituzionale ma gestita e sotto la responsabilità di AGCOM dovrà in sostanza gestire:

- a. Le istanze da parte dei titolari dei diritti verso AGCOM,
- b. Le segnalazioni da parte degli assegnatari degli IP/DNS verso AGCOM,
- c. Gli ordini di blocco da parte di AGCOM agli Operatori di TLC/ISP e le successive segnalazioni da parte dei titolari dei diritti,
- d. Il collegamento degli ordini di blocco ai sistemi degli Operatori, in modo da automatizzare anche le operazioni di blocco e sblocco³ degli indirizzi DNS/IP e l'eventuale reportistica collegata.

Le caratteristiche funzionali e tecniche della piattaforma⁴ dovranno essere definite tramite un confronto tecnico/regolamentare, da avviare sotto il coordinamento dell'AGCOM, da concludersi in tempi certi [redacted], tra tutti gli stakeholder interessati, con particolare attenzione anche agli aspetti di sicurezza⁵,

Si noti che un possibile flusso di funzionamento della piattaforma automatizzata a regime potrebbe essere il seguente:

1. A seguito dell'emanazione della norma primaria che stabilirà le responsabilità dei vari soggetti, AGCOM e Titolari dei diritti, oltre quanto sopra richiamato da Wind Tre, con istanza effettuata verso la piattaforma i Titolari dei diritti notificano ad AGCOM la lista degli eventi «protetti» e la lista dei siti utilizzati dal Titolare dei diritti oltre alla lista dei siti che dovranno essere oggetto di blocco (onde consentire un controllo preventivo di metodo da parte dell'Autorità).
2. Il titolare dei diritti comunica alla piattaforma AGCOM e ad AGCOM gli [redacted], su cui sono disponibili uno o più eventi «protetti»⁶. Nel tavolo tecnico tra autorità e titolari di diritti e operatori TLC/ISP sarà necessario definire tecnicamente cosa è possibile tecnicamente bloccare (es un intero Indirizzo IP o un Intero DNS mentre dovrà essere chiaro che non sono bloccabili sottodomini)
3. A seguito di questo e delle proprie verifiche AGCOM emana attraverso la piattaforma automatizzata un ordine immediato di blocco degli indirizzi IP/DNS ritenuti dalla stessa bloccabili. Ogni successiva segnalazione/ordine di blocco/sblocco deve avvenire verso gli operatori TLC/ISP dovrà avvenire sempre e solo mediante la piattaforma automatizzata gestita da AGCOM unica piattaforma deputata ad interfacciare i sistemi degli operatori TLC/ISP. [redacted]

³ Nel solo caso di riassegnazione dell'IP oggetto di sblocco a soggetto che svolge attività lecita.

⁴ La piattaforma unica dovrà prevedere una integrale automatizzazione dei flussi informativi del sistema di tutela degli eventi live e assimilabili (che comprende le operazioni tecniche di blocco/sblocco degli indirizzi DNS/IP). [NB: Gli operatori di comunicazione Elettronica devono essere "mere conduit", ossia devono bloccare su ordine di una autorità solo ed esclusivamente ciò che gli sarà chiesto di bloccare.]

⁶ Tutte le comunicazioni dovranno essere fatte mediante piattaforma automatizzata gestita da AGCOM predisposta a seguito del tavolo tecnico tra tutti i soggetti coinvolti e deputata allo scambio delle informazioni necessarie ed alla ricezione dell'ordine di blocco automatizzato verso gli ISP con riferimento ai siti non autorizzati alla trasmissione di eventi "protetti"

- [REDACTED]
4. Nei 30 minuti successivi agli ordini vs gli operatori TLC/ISP, **sempre attraverso l'unica piattaforma automatizzata gestita da AGCOM**, l'ISP procede al blocco della trasmissione dell'evento/i «protetto/i» dal sito/i non autorizzato/i.
 5. AGCOM sulla base di quanto verrà definito dalle norme primarie prima di emanare l'ordine di Blocco/sblocco attraverso la piattaforma automatizzata verso gli operatori di TLC/ISP effettuerà le proprie verifiche sulle richieste dei titolari dei diritti.
 6. Attraverso la piattaforma AGCOM potrà
 - Chiedere il blocco;
 - Revocare **il blocco**;
 - Chiedere lo sblocco di contenuti legittimi

Si evidenzia che gli Operatori di TLC/ISP dovranno interfacciarsi unicamente con la piattaforma AGCOM e non con i titolari dei diritti e che gli stessi non avranno alcuna responsabilità sull'azione di blocco che effettueranno su ordine della piattaforma AGCOM. Il ruolo degli operatori TLC/ISP è infatti un ruolo di "mere conduit".

La responsabilità in merito a cosa bloccare resterà in capo esclusivamente ai titolari dei diritti e ad AGCOM e le verifiche a monte dell'invio dell'ordine di blocco dovranno essere effettuate tra AGCOM e Titolari dei diritti.

- **A regime la comunicazione dei nomi a dominio DNS e di indirizzi IP attraverso cui vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente che devono essere oggetto di blocco deve essere trattata solo attraverso la piattaforma automatizzata proposta:** automatizzare le attività di contrasto della fruizione illecita si ritiene essere, con le modalità tecniche che emergeranno nel tavolo tecnico, **il modo più idoneo per contenerne le tempistiche di azione entro tempi compatibili con le esigenze degli eventi in diretta e di funzionamento dei sistemi di rete dei soggetti che dovranno effettuare azioni a tal fine.** Senza la piattaforma automatizzata ed unica i tempi di Blocco stringenti non potranno essere garantiti.
- **I tempi di implementazione e funzionamento della piattaforma dovranno essere definiti in modo certo nell'ambito del tavolo tecnico che si svolgerà alla presenza di AGCOM e dei soggetti coinvolti.**
- **La responsabilità delle segnalazioni e delle conseguenze delle stesse deve essere in capo ai soggetti segnalanti: nessuna responsabilità – tanto meno di natura penale – può residuare a carico degli Operatori di comunicazione,** alla luce del fatto che gli Operatori non hanno alcuna responsabilità rispetto alla trasmissione e alla fruizione dei contenuti, anche se illeciti, se non quella di assicurare la continuità del servizio di comunicazioni e la sua disponibilità a tutti gli utenti, nonché la sicurezza ed integrità della rete.

- [REDACTED]
- 2) **I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica e/o dell'interfaccia dovranno essere a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso ad Internet che non siano anche fornitori di contenuti, nonché delle aziende il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento annuo. I soggetti esentati dal pagamento dei costi (in sostanza gli operatori di TLC) dovranno altresì essere rimborsati per i**

costi/investimenti e gestione che dovranno sostenere sui propri sistemi per il collegamento alla piattaforma citata e per la gestione delle attività.

Si ritiene inoltre che un ulteriore strumento per il contrasto alla pirateria è l'indagine, da parte delle Autorità competenti, sulle condotte illecite: **prevedere la possibilità di richiedere informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro sulle reti di comunicazione elettronica è una misura da adottare.**

- 3) Inoltre, riteniamo sia **necessario lavorare sulla consapevolezza degli stessi fruitori di contenuti; quindi, campagne di comunicazione e sensibilizzazione da parte di Codesta Autorità o di Istituzioni pubbliche o degli stessi fornitori di contenuti sarebbero apprezzabili e necessarie.**


Fatte queste dovute premesse di seguito le proposte Wind Tre di eventuale modifica/integrazione di quanto sottoposto a consultazione da codesta Autorità.

2. Proposte di emendamento del testo del regolamento

Va evidenziato che le proposte di modifica suggerite nel presente paragrafo si basano sulla posizione espressa dalla scrivente nei paragrafi precedenti e seguenti.

Ad ogni modo si lascia a codesta rispettabile Autorità la possibilità di adattare gli specifici articoli in modo che possano riflettere le osservazioni di Wind Tre sopra espresse.

Proposta AGCOM	Proposta Wind Tre
Art. 1 Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 1. Al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, come modificato e integrato dalle delibere n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020 e n. 223/21/CONS del 22 luglio 2021 di seguito denominato anche Regolamento, sono apportate le seguenti modifiche:	Nessuna modifica proposta
a) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-bis: “Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di <i>mere conduit</i> operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ai sensi dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora	a) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-bis: “Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di <i>mere conduit</i> operanti nel territorio italiano di porre fine, alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ai sensi dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora

Proposta AGCOM	Proposta Wind Tre
la violazione risulti manifesta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1."	<p>la violazione risulti manifesta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1."</p> <p>L'Autorità fissa i criteri di ristoro dei costi di gestione e degli investimenti necessari ai prestatori di servizi "mere conduit" per ottemperare alla richiesta dell'Autorità stessa. Gli SLA di servizio saranno fissati in un apposito contratto/delibera tra il gestore della piattaforma ed il mere conduit.</p>
<p>b) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-ter: "L'ordine cautelare di cui al comma 4-bis è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima ed eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall'Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica dello stesso.</p>	<p>b) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-ter: "L'ordine cautelare di cui al comma 4-bis è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima ed eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall'Autorità, e comunque entro 24 ore dalla notifica dello stesso.</p> <p>Nel caso in cui l'ordine da parte dell'Autorità venga inviato agli operatori di TLC "mere conduit" attraverso una piattaforma automatizzata, gli operatori mere conduit dovranno reagire all'ordine nelle tempistiche che verranno definite nell'apposito tavolo tecnico che sarà avviato dall'Autorità stessa.</p>
<p>c) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-quater: "Con l'istanza di cui al comma 4-bis un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, i destinatari del provvedimento procedano, per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata, alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti internet tramite i quali avvengono le violazioni, sulla base delle successive segnalazioni. A tal fine, nell'istanza sono indicati i siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad</p>	

Proposta AGCOM	Proposta Wind Tre
<p>oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, nonché la durata prevista per le relative manifestazioni sportive.”</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>I destinatari del provvedimento sono in ogni caso manlevati dal soggetto legittimato in ordine a qualsiasi possibile responsabilità derivante dall’esecuzione dell’ordine di inibizione.</p>
<p>d) all’art. 9-<i>bis</i>, è aggiunto il comma 4-<i>quinqutes</i>: Il soggetto legittimato comunica all’Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-<i>quateri</i> siti internet su cui, dopo l’adozione dell’ordine cautelare di cui al comma 4-<i>bis</i>, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d’autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo altresì prova documentale certa in ordine all’attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP dei siti internet segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d’autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate.”</p>	<p>Nessuna modifica proposta</p>
<p>e) all’art. 9-<i>bis</i>, è aggiunto il comma 4-<i>sexies</i>: “L’Autorità tramite le misure tecnologiche adeguate, individuate ove necessario nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 4, verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità, la fondatezza e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-<i>quinqutes</i> e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l’accesso ai siti internet segnalati, con contestuale reindirizzamento</p>	<p>e) all’art. 9-<i>bis</i>, è aggiunto il comma 4-<i>sexies</i>: “L’Autorità tramite le misure tecnologiche adeguate, individuate ove necessario nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 4, verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità, la fondatezza e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-<i>quinqutes</i> e comunica le stesse in modalità automatizzata ai destinatari del provvedimento cautelare [REDACTED] dalla ricezione, disabilitano l’accesso ai siti internet segnalati, con contestuale reindirizzamento</p>

Proposta AGCOM	Proposta Wind Tre
automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità per il tempo di trasmissione di cui al comma 4- <i>quater</i> . La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione."	automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità per il tempo di trasmissione di cui al comma 4- <i>quater</i> . La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione."
f) all'art. 9- <i>bis</i> , comma 5, dopo le parole "dell'ordine cautelare", sono aggiunte le seguenti: "nonché delle comunicazioni di cui al comma 4- <i>sexies</i> "; g) all'art. 9- <i>bis</i> , comma 6, dopo le parole "di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: "e di cui al comma 4- <i>bis</i> , nonché delle segnalazioni di cui al comma 4- <i>sexies</i> ", inoltre le parole "l'ordine assume" sono sostituite con le seguenti: "le stesse assumono";	Nessuna modifica proposta
h) all'art. 9- <i>bis</i> , comma 7, dopo le parole "di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: "e di cui al comma 4- <i>bis</i> , nonché delle segnalazioni di cui al comma 4- <i>quinquies</i> ";	Nessuna modifica proposta
i) all'art. 9- <i>bis</i> , comma 8, dopo le parole "di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: "e di cui al comma 4- <i>bis</i> , nonché delle segnalazioni di cui al comma 4- <i>quinquies</i> ";	Nessuna modifica proposta
Articolo da aggiungere	XX) L'Autorità avvia, [REDACTED] dalla pubblicazione del presente provvedimento, un tavolo tecnico tra operatori "mere conduit" e fornitori di contenuti, con il fine di definire le specifiche tecniche della piattaforma gestita dall'Autorità stessa che consentirà a quest'ultima di provvedere autonomamente all'inserimento dei contenuti da bloccare automaticamente - nelle tempistiche previste - sui sistemi degli operatori mere conduit. IV) Il tavolo tecnico a seguito della definizione delle specifiche di dettaglio definirà le tempistiche di implementazione della piattaforma e delle interfacce all'interno

Proposta AGCOM	Proposta Wind Tre
	<p>dei sistemi degli operatori tenendo in considerazione i tempi di sviluppo degli operatori di TLC</p> <p>V) L'Autorità riconosce che i costi di sviluppo della piattaforma automatizzata che la stessa gestirà non potranno in alcun modo essere posti a carico degli operatori mere conduit.</p> <p>VI) L'Autorità riconosce che gli operatori di TLC, in qualità di mere conduit, dovranno essere rimborsati per gli investimenti che dovranno sostenere per interconnettersi alla piattaforma e per i costi di gestione dell'attività.</p> <p>VII) L'Autorità riconosce che nessuna responsabilità di tipo penale potrà essere posta in carico agli operatori di TLC mere conduit per alcuna ragione, ma che potranno essere applicate solo eventuali sanzioni in base al mancato rispetto degli SLA nell'applicazione sui sistemi degli operatori degli ordini impartiti dalla piattaforma definita in sede di tavolo tecnico.</p> <p>Malfunzionamenti della piattaforma non potranno in alcun modo essere imputabili agli operatori TLC/ISP.</p>

3. Contributi alle domande poste a consultazione

D.1 - Dicano gli operatori del settore quali siano, sulla base della propria esperienza, le misure e/o apparecchiature tecnologiche più idonee per assicurare non solo la completezza e/o regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, ma anche la relativa fondatezza sostanziale.

Risposta Wind Tre:

- In ogni caso, come indicato in premessa, si ritiene che il miglior modo per affrontare la situazione sia quella di sviluppare una piattaforma tecnica automatizzata in gestione ad AGCOM attraverso la quale quest'ultima possa impartire, su input dei fornitori di Contenuto e previa verifica, l'ordine di blocco verso gli operatori TLC "mere conduit"
- Wind Tre ipotizza inoltre che le **misure** e le **apparecchiature tecnologiche** necessarie per assicurare la completezza, la fondatezza e la regolarità formale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, siano integralmente effettuate e gestite interamente dai soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni, senza alcun coinvolgimento degli operatori di accesso ad Internet.

D.2 - Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, a quanto ammonta mediamente il numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare.

Risposta Wind Tre:

- [REDACTED]
- In ogni caso Wind Tre si riserva di modificare il proprio contributo alla luce dei **volumi che verranno indicati** e suggerisce a codesta rispettabile Autorità di richiedere ai fornitori di contenuti anche il **livello di contemporaneità** di tali eventi, risultando tale informazione utile al dimensionamento delle strutture tecnico/ operative che verranno identificate per contrastare il fenomeno della pirateria on line.
- [REDACTED]

D.3 – Dicano gli operatori, sulla base della propria esperienza e della prassi del settore, se le eventuali misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell'ambito delle trasmissioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) possano essere utilizzate anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore, parimenti trasmessi in diretta (o assimilati).

Risposta Wind Tre:

- Wind Tre ritiene che, in caso di realizzazione di una piattaforma automatizzata e previo riconoscimento agli ISP/Operatori di TLC del completo ristoro degli investimenti e dei costi di gestione sostenuti al proprio interno per interfacciarsi con la piattaforma, nulla osti alla estensione della procedura che verrà definita anche ad altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore trasmessi in diretta (o assimilati) **in quanto Wind Tre promuove il contrasto ad ogni forma di pirateria on line.**
- Ovviamente l'inclusione di soggetti ulteriori rispetto ai titolari di diritti di manifestazioni sportive necessita dei seguenti presupposti:
 - l'emanazione di una norma di rango primario che consenta di classificare anche tali eventi come bloccabili nello stesso modo degli eventi sportivi **chiarendo le non responsabilità degli operatori TLC/ISP;**
 - l'introduzione di rappresentanti dei settori coinvolti nelle attività del tavolo tecnico per una più accurata definizione delle caratteristiche del processo, nonché della loro contribuzione ai costi implementativi e di gestione, secondo le modalità che codesta Autorità riterrà opportune;
 - il riconoscimento del principio **che gli operatori TLC/ISP debbano essere ristorati per gli investimenti e per i costi operativi e di gestione dei sistemi e delle attività che potranno in essere per gestire le richieste di blocco;**
 - che il tutto avvenga attraverso la **piattaforma automatizzata gestita da AGCOM;**
 - che vi sia un preventivo dimensionamento dei volumi attesi per tarare sia la piattaforma gestita da AGCOM sia i sistemi ed il personale impiegato dagli operatori di TLC.
- L'inclusione di eventi diversi da manifestazioni sportive farà sì, ovviamente, che la piattaforma ed i sistemi interni degli operatori dovranno essere accuratamente dimensionati allo scopo e che **gli operatori TLC dovranno essere ristorati per quanto implementeranno e per i costi di gestione.**

4. Osservazioni tecnico /operative al processo proposto in Delibera 445/22/CONS.

In fine si riportano le seguenti considerazioni.

Il contrasto efficace degli eventi di pirateria necessita in maniera imprescindibile dello sviluppo di una soluzione tecnica automatizzata di colloquio tra AGCOM ed i soggetti coinvolti. Inoltre, va considerato che il contrasto alla pirateria potrebbe avvenire a cura della società titolare dei diritti del contenuto ricorrendo a soluzioni di accesso condizionato.

Si chiede pertanto a codesta rispettabile Autorità di valutare cosa osti nel caso di fruizione dei contenuti on line, all'adozione da parte dei titolari dei contenuti di **soluzioni di accesso condizionato**⁷ interamente gestite dai titolari dei diritti o loro partner tecnologico.

Tali sistemi di *conditional access*, unitamente a soluzioni di *watermarking*⁸, consentirebbero al titolare dei diritti di identificare quale utente ha reso disponibile il contenuto on line e di provvedere a disabilitarlo in tempi rapidi, annullando così la trasmissione pirata, e garantendo tempi più rapidi di intervento.

Tale soluzione avrebbe il pregio di rendere completamente autonomi i fornitori di contenuti e ridurre i tempi di intervento non essendo più richiesto il coinvolgimento dell'Autorità nell'emissione dell'ordine cautelare.

In ogni caso Wind Tre fornisce la propria disponibilità a partecipare al tavolo tecnico per la definizione della piattaforma automatizzata e ritiene che il tavolo tecnico dovrà definire almeno:

- modalità di scambio delle informazioni (ordini cautelari, segnalazioni principali e successive da parte dei soggetti legittimati, notifiche di avvenuto blocco/sbocco dei siti, ecc.);
- contenuti delle indicazioni inviate dalla piattaforma agli operatori mere conduit;
- SLA di funzionamento;
- tempistiche di attuazione delle misure e di implementazione delle piattaforme e delle interfacce;
- punti di contatto di ogni società.

I partecipanti al tavolo tecnico si ritiene debbano essere:

- Soggetti segnalanti;

⁷<https://www.verimatrix.com/knowledge-base/application-security/what-is-conditional-access/#:~:text=Conditional%20access%20is%20a%20content,services%20like%20phone%20and%20internet>.

Conditional access is a content and service delivery model that restricts user access based on paid subscriptions. It's most commonly known as Pay-Per-View when used for television, but **conditional access systems (CAS) are also used for paid services like phone and internet**. A CAS comprises several components that work together to ensure only authorized users can access the restricted content, thereby executing the user-provider contract. **Without a CAS, providers wouldn't be able to fully monetize their content and would be subject to piracy at unsustainable levels.**

⁸ Il watermarking digitale può essere utilizzato per "marchiare" un flusso dati decodificato da un particolare decodificatore.

- Operatori fornitori accesso ad internet;
- AGCOM;
- Agenzia Cyber sicurezza;
- AGCM, al fine di garantire che non vi siano da parte dei segnalanti, richieste che possano mettere in difficoltà propri competitor nel mercato di riferimento.

4.1. Responsabilità delle azioni condotte dalle TELCO su ordini cautelari AGCOM

Deve inoltre essere estremamente chiaro che gli operatori di TLC, in qualità di mere conduit, non hanno e non avranno alcuna responsabilità su ciò che gli verrà chiesto di bloccare o sbloccare.

